


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 aprile 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 18 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1995, n. 39.

Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica Pag. 4

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1995, n. 40.

Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica Pag. 15

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1995, n. 40

Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, recante «Disposizioni in materia socio-assistenziale» Pag. 18

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1995, n. 41.

Norme finanziarie in materia di formazione professionale. Pag. 18

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1995, n. 42.

Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse Pag. 18

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1995, n. 82.

Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 4 in materia di ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee Pag. 20

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1995, n. 83.

Adozione della bandiera della Regione Piemonte .. Pag. 21

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1995, n. 84.

Definizione dei compiti e delle funzioni dei Presidenti dei Gruppi consiliari. Integrazione della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 Pag. 21

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1995, n. 85.

Amministrazione straordinaria delle Aziende di promozione turistica Pag. 22

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1995, n. 86.

Modifica alla legge regionale 26 marzo 1990 n. 14 «Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio». Pag. 22

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1995, n. 12.

Equiparazione dei detenuti e prigionieri nei campi di concentramento, dei disertori e dei partigiani ai reduci e combattenti di cui alla legge regionale 19 dicembre 1994, n. 4 ... Pag. 22

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1995, n. 13.

Autorizzazione della spesa destinata alla contrattazione. Pag. 23

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 ottobre 1995, n. 13/27/Leg.

Regolamento di esecuzione concernente l'individuazione del collaboratore del dirigente e il relativo orario di insegnamento, secondo quanto previsto dall'11° comma dell'art. 188 della L.P. 29 aprile 1983, n. 12 come modificato dall'art. 22 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34 e da ultimo sostituito dal 2° comma dell'art. 47 della L.P. 7 febbraio 1995, n. 1.

Pag. 23

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1995, n. 39.

Modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 57 «Disposizioni urgenti relative alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio» Pag. 24

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1995, n. 40.

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1994 Pag. 24

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1995, n. 41.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 Pag. 24

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1995, n. 42.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1995 Pag. 24

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1995, n. 54.

Riordino della funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di formazione professionale Pag. 25

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1995, n. 55.

Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13-bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1995 Pag. 27

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1995, n. 56.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1995 e del bilancio pluriennale 1995-1997 a norma dell'art. 37 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche — primo provvedimento generale di variazione Pag. 27

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1995, n. 57.

Intervento straordinario a sostegno della riproduzione animale Pag. 27

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1995, n. 48.

Riorganizzazione delle attività trasfusionali in attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107 Pag. 27

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1995, n. 49.

Modifiche alla legge regionale del 26 giugno 1987, n. 33 concernente: Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica Pag. 29

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1995, n. 45.

Riordino del Difensore civico regionale Pag. 30

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1995, n. 46.

Artt. 27 e 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, come modificata con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1995 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1994 Pag. 31

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1995, n. 47.

Aumento della tassa automobilistica regionale Pag. 32

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1995, n. 35.

Integrazione alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 «Disciplina del demanio e del patrimonio regionale» Pag. 32

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1995, n. 36.

Proroga funzioni Commissario liquidatore di cui alla legge regionale 12 aprile 1995, n. 18 Pag. 32

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1995, n. 37.

Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale. Pag. 33

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1995, n. 18.

Integrazione alla legge regionale 5 agosto 1972, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la normativa sulle indennità dei consiglieri regionali Pag. 34

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1995, n. 40.

Provvidenze in favore dell'ADMO - Associazione Donatori di Midollo Osseo Pag. 35

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1995, n. 41.

Ricostituzione Commissione regionale Consiliare per le Riforme Istituzionali Pag. 36

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1995, n. 25.

Modifica della legge regionale 3 maggio 1995, n. 10, concernente: «Attuazione nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno, Obiettivo n. 1 - del Programma Operativo Plurifondo per il periodo 1994-1999 e ulteriori disposizioni in materia di interventi cofinanziati dall'Unione Europea» Pag. 36

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1995, n. 26.

Rifinanziamento del fondo regionale per l'edilizia abitativa — legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modificazioni e integrazioni — Indizione del nuovo avviso pubblico per la concessione dei finanziamenti agevolati Pag. 37

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1995, n. 27.

Trattamento di fine rapporto di personale assunto a tempo determinato e modifiche alla composizione del comitato amministrativo del F.I.T.Q. Pag. 37

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1995, n. 28.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria), modificata dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 7, e disposizioni varie Pag. 38

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1995, n. 29.

Variatione al Bilancio di Previsione della Regione per l'anno finanziario 1995 Pag. 38

REGIONE SICILIA

LEGGE 3 ottobre 1995, n. 70.

Interpretazione autentica dell'art. 57 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 Pag. 38

LEGGE 3 ottobre 1995, n. 71.

Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente. Pag. 39

DECRETO PRESIDENZIALE 19 gennaio 1995, n. 72.

Regolamento per il funzionamento delle sezioni del Comitato regionale di controllo e dei relativi uffici istituiti con la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 Pag. 41

DECRETO PRESIDENZIALE 28 luglio 1995, n. 73.

Regolamento per la disciplina dei benefici in favore delle imprese artigiane previsti dagli articoli 37-40 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 Pag. 44

DECRETO PRESIDENZIALE 9 agosto 1995, n. 74.

Modifiche al D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, recante «Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994-1996. Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed il 28 dicembre 1994». Pag. 48

DECRETO PRESIDENZIALE 3 maggio 1995, n. 75.

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, sostituito con l'art. 7 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 40 relativo all'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico ivi comprese quelle scolastiche e di quartiere Pag. 48

LEGGE 30 ottobre 1995, n. 76.

Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'E.S.A., dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura Pag. 50

LEGGE 30 ottobre 1995, n. 77.

Abrogazione di norme. Proroga di borse di studio dell'ESA. Modifiche alle leggi regionali 25 maggio 1995, n. 45 e 3 ottobre 1995, n. 71. Provvidenze per i danni causati da atti criminosi. Pag. 51

LEGGE 30 ottobre 1995, n. 78.

Variations al bilancio della regione ed al bilancio dell'azienda delle foreste demaniali della regione siciliana per l'anno finanziario 1995 Pag. 52

LEGGE 3 novembre 1995, n. 79.

Disposizioni urgenti nei settori forestale e degli enti locali. Pag. 52

DECRETO PRESIDENZIALE 28 luglio 1995, n. 80.

Regolamento di gestione delle zone cinologiche in Sicilia ai fini zootecnici e sportivi. Legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, art. 33 Pag. 52

LEGGE 7 novembre 1995, n. 81.

Disposizioni di carattere finanziario per l'anno 1995. Pag. 55

DECRETO PRESIDENZIALE 22 agosto 1995, n. 82.

Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Pag. 57

DECRETO PRESIDENZIALE 26 agosto 1995, n. 83.

Regolamento concernente le modalità di approvazione degli statuti e l'erogazione dei contributi ai consorzi di garanzia fidi tra piccole e medie imprese commerciali e/o artigiane. Pag. 58

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1995, n. 39.

Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 48 del 31 ottobre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
E DEFINIZIONI CONVENZIONALI

Art. 1.

Ambito di applicazione delle norme

1. Le presenti norme, emanate in armonia coi criteri generali approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con deliberazione del 19 novembre 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1981, n. 348, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano a tutti gli alloggi, utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica, realizzati o recuperati dallo Stato, da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato e/o della Regione, nonché a quelli di proprietà di enti pubblici non economici o affidati in gestione ai medesimi.

2. Sono esclusi dall'applicazione gli alloggi di edilizia residenziale pubblica:

- a) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata e non assegnati in locazione;
- b) di servizio, e cioè quelli per i quali la legge prevede la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
- c) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato e/o della Regione;
- d) che non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica per le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale, per le caratteristiche dell'utenza o per particolari caratteri di pregio storico o artistico;
- e) destinati a case parcheggio e/o a ricoveri provvisori, indipendentemente dalle modalità di acquisizione;
- f) destinati a case albergo e/o comunità residenziali socio-assistenziali, indipendentemente dalle modalità di acquisizione.

3. L'individuazione degli alloggi di cui al comma 2, lett. d), e) e f), è effettuata, su richiesta dell'ente pubblico proprietario o gestore o dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 2.

Nozione di alloggio adeguato

1. Ai fini della presente legge si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile netta non inferiore a:

- a) mq. 28 per un nucleo familiare composto da una persona;
- b) mq. 40 per un nucleo familiare composto da due persone;

c) mq. 60 per un nucleo familiare composto da tre persone;

d) mq. 70 per un nucleo familiare composto da quattro persone;

e) mq. 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;

f) mq. 95 per un nucleo familiare composto da sei o più persone.

2. Ai fini della determinazione della superficie utile netta di cui al comma 1, non si tiene conto di eventuali autorimesse singole, del posto macchina in autorimesse di uso comune, di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili, della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile di godimento esclusivo del conduttore e della superficie condominiale destinata a verde.

3. È invece considerato non adeguato l'alloggio, abitato da un nucleo familiare con presenza di handicappati di natura motoria e sensoriale, non adattabile ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 1989, n. 145.

Art. 3.

Nozione di alloggio improprio o antigienico

1. Agli effetti della presente legge si intende per:

a) alloggio improprio, l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche incompatibili con la destinazione ad abitazione. Rientrano in tale categoria baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, bassi, autorimesse e cantine. È altresì considerato improprio l'alloggio privo di servizio igienico proprio, ovvero con servizio igienico esterno o sprovvisto, per ragioni tecnico-oggettive, di almeno tre degli impianti igienici di cui all'art. 7, comma 3, del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1975, n. 190;

b) alloggio antigienico, l'abitazione per la quale ricorra almeno una delle seguenti fattispecie:

1) altezza media interna di tutti i locali inferiori ai valori di cui alla legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11 (Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione), e successive modificazioni ed integrazioni;

2) presenza di vani stabilmente e necessariamente adibiti ad abitazione, totalmente sprovvisti di finestre apribili;

3) presenza di un'unica stanza da bagno carente per ragioni tecnico-oggettive, di almeno due degli impianti di cui all'art. 7, comma 3, del d.m. 5 luglio 1975;

4) presenza di umidità permanente in uno o più vani utili per una superficie pari ad almeno un quarto di quella dell'alloggio, determinando quest'ultima ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), non eliminabile con gli interventi manutentivi indicati all'art. 31, comma 1, lett. a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).

2. Non è comunque considerata antigienica, ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, l'abitazione per la quale sia stata accolta l'istanza di sanatoria edilizia.

Art. 4.

Nozione di vano convenzionale, vano utile e vano accessorio

1. Ai fini della presente legge si considera:

a) vano convenzionale, quello costituito da una superficie di mq. 14, determinata ai sensi dell'art. 45, comma 2;

b) vano utile, l'ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra, porta o altra apertura, con superficie non inferiore a mq. 9;

c) vano accessorio, il locale destinato a servizi e disimpegno, come ingresso, corridoio, anticamera, cucina, water closed, ripostiglio, seminterrato, con superficie inferiore a mq. 9.

Art. 5.

Nozione di nucleo familiare

1. Costituiscono il nucleo familiare del concorrente all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, se con lui conviventi:

- a) il coniuge;
- b) i figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi;
- c) gli affiliati;
- d) il convivente more uxorio;
- e) gli ascendenti, i discendenti diversi da quelli indicati alla lett. b), i collaterali e gli affini fino al terzo grado;

f) le persone non legate da vincoli di parentela o di affinità, qualora alla data di pubblicazione del bando la convivenza istituita duri da almeno due anni e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente che da parte dei conviventi.

2. Per i componenti di cui al comma 1, lett. d) ed e), è necessario che la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Capo II

NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 6.

Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica

1. I requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea. È ammesso altresì il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se è iscritto nelle apposite liste degli uffici regionali del lavoro o svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa principale e continuativa per un periodo non inferiore a due anni nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per solo ambito territoriale. È altresì ammesso chi è in possesso di residenza anagrafica da almeno cinque anni in Valle d'Aosta, purché con attività lavorativa stabile nel comune cui si riferisce il bando di concorso;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione:

1) su di un alloggio adeguato, ai sensi dell'art. 2, alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito del territorio regionale;

2) su due o più alloggi, o su quote di titolarità la cui somma sia pari o superiore a due unità, ubicati in qualsiasi località;

d) assenza di precedenti assegnazioni, in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, nonché assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici e, infine, assenza di precedenti assegnazioni cui abbia seguito l'alienazione dell'alloggio da parte dell'assegnatario. In ogni caso, l'esclusione opera soltanto se l'alloggio sia utilizzabile oppure, se perito, abbia dato luogo a risarcimento del danno;

e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite di cui all'allegato A;

f) non aver ceduto totalmente o parzialmente, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, ai sensi dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica);

g) non essere stati assoggettati a sfratto per morosità o a revoca, da parte dell'ente proprietario o gestore, negli ultimi dieci anni.

2. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente al comma 1, lett. c), d), f) e g), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, e fino al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

3. Particolari requisiti possono essere stabiliti dalla Regione in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi i provvedimenti regionali di localizzazione potranno prevedere requisiti rispondenti agli scopi particolari dell'intervento, con eventuale riferimento anche all'anzianità di residenza.

Art. 7.

Nozione di reddito

1. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge, si considera reddito annuo il reddito imponibile fiscale relativo all'ultima dichiarazione la cui scadenza sia precedente alla data di pubblicazione del bando, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, degli assegni familiari e degli oneri deducibili, con esclusione dei redditi soggetti a tassazione separata e dei sussidi concessi dagli enti pubblici a fini assistenziali.

2. Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi sono calcolati nella misura del sessanta per cento.

3. In caso di reddito misto, gli eventuali oneri deducibili vanno detratti o dal reddito da lavoro dipendente o dall'insieme degli altri redditi, a seconda della maggiore entità dell'uno o degli altri.

4. Per quanto concerne soggetti che durante il periodo preso in considerazione ai fini della determinazione del reddito abbiano prestato servizio militare, si fa riferimento al reddito dell'anno precedente, se prodotto a mezzo di un'attività permanente e continuativa.

5. Per quanto concerne soggetti che durante il periodo preso in considerazione ai fini della determinazione del reddito abbiano iniziato un'attività permanente e continuativa, il reddito si calcola dividendo il reddito reale per i mesi durante i quali questo è stato prodotto e moltiplicando il risultato per dodici.

6. Coloro i quali dimostrino che il reddito imponibile fiscale conseguito nell'anno antecedente a quello di approvazione della graduatoria provvisoria è, per gravi e comprovati motivi di carattere sociale, inoppugnabilmente inferiore a quello relativo all'ultima dichiarazione fiscale la cui scadenza è precedente alla data di pubblicazione del bando, possono far valere la situazione reddituale più favorevole ai fini dell'assegnazione. Gli interessati sono tenuti ad allegare alla domanda di cui all'art. 11 apposita documentazione e/o certificazione rilasciata dall'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

Art. 8.

Nozioni di categorie di utenza

1. Ai fini della presente legge è considerato:

a) anziano, il soggetto che abbia superato il sessantesimo anno di età, viva solo o in coppia, eventualmente anche con discendenti minori a carico oppure con handicappati;

b) handicappato motorio, il soggetto non deambulante o gravemente impedito nella deambulazione;

c) famiglia di nuova formazione:

1) quella in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più di due anni dalla data di pubblicazione del bando;

2) quella in cui i futuri coniugi alla data di pubblicazione del bando abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio. La condizione cessa ove il matrimonio non venga contratto prima della data stabilita per la firma del contratto di locazione;

3) quella formata da soggetto singolo con minore convivente da almeno due anni;

d) sfrattato, il soggetto nei confronti del quale è stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto da meno di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando e comunque con data di esecuzione non eccedente i due anni successivi alla data del bando;

e) generalità, i soggetti che non sono ricompresi nelle categorie sopra elencate.

Art. 9.

Norme per l'emanazione dei bandi di concorso

1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dai comuni ove sono localizzati gli interventi costruttivi.

2. Il concorso può essere indetto per ambiti territoriali sovramunicipali in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale.

3. Le procedure d'aggiornamento, di norma biennali, previste dall'art. 18, vengono avviate mediante bando da emanarsi entro il 30 giugno e la relativa graduatoria definitiva dev'essere approvata entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. I bandi di concorso, finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti, debbono essere pubblicati mediante affissione di manifesti per almeno quindici giorni utili consecutivi nell'albo pretorio dei comuni interessati dal bando.

5. I comuni dovranno assicurare la massima pubblicità dei bandi anche con altre forme ritenute idonee.

6. Nel caso di mancato adempimento degli oneri di cui ai commi 3, 4 e 5 da parte del Comune nei termini prescritti, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, provvede alla nomina di un commissario ad acta.

7. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative, la Giunta regionale ha facoltà di autorizzare, anche su proposta dei comuni, l'emanazione di bandi speciali, indicando gli eventuali requisiti integrativi, nonché le forme aggiuntive di pubblicità dei bandi di concorso ritenute più idonee per la capillare informazione dei potenziali richiedenti.

8. Contestualmente all'emissione del bando di concorso generale e in concomitanza con gli aggiornamenti di cui al comma 3, il Comune territorialmente competente provvede all'emanazione del bando speciale riservato ai profughi, così come previsto dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).

Art. 10.

Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso deve indicare:

- a) l'ambito territoriale di assegnazione;
- b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dall'art. 6, nonché gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti dalla Giunta regionale per specifici interventi;
- c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;
- d) il termine di scadenza della presentazione delle domande;
- e) i documenti da allegare alla domanda, con specifiche indicazioni per i lavoratori emigrati all'estero, a pena di esclusione.

2. Il termine entro il quale devono essere presentate le domande è di sessanta giorni dalla data del bando. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine è prorogato di trenta giorni se residenti nell'area europea e mediterranea extra europea, e di sessanta giorni se residenti nei restanti paesi extra europei.

Art. 11.

Contenuto e presentazione delle domande

1. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune e da inoltrarsi allo stesso nei termini indicati dal bando dev'essere completata con le seguenti indicazioni:

- a) la cittadinanza e la residenza del concorrente ed il luogo in cui lo stesso presta attività lavorativa;
- b) i dati anagrafici quelli concernenti l'attività lavorativa e il reddito del concorrente e di ciascun componente il nucleo familiare;
- c) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato, nonché i dati anagrafici del locatore;
- d) il luogo in cui dovranno recapitarsi le comunicazioni relative al concorso.

2. Il concorrente può indicare nella domanda ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria.

3. Il concorrente deve dichiarare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), che sussistono in suo favore i requisiti di cui all'art. 6, ed in favore dei componenti il suo nucleo familiare i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), d), f) e g).

4. Alla domanda debbono essere allegati i documenti indicati nel bando.

Art. 12.

Istruttoria delle domande

1. Il Comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificando la regolarità e la completezza della compilazione del modulo di domanda e l'esistenza della documentazione richiesta.

2. Al fine di cui al comma 1, il Comune può richiedere agli interessati ulteriori informazioni o documentazione integrativa, anche avvalendosi della collaborazione del Comune in cui il concorrente risiede o lavora.

3. Il Comune di cui al comma 1 provvede, in via provvisoria, all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda e documentate dagli allegati al modulo stesso.

4. Per l'esecuzione delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, i comuni possono delegare, previa convenzione, l'Istituto autonomo per le case popolari.

5. In caso di inadempienza in ordine all'istruttoria, la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'istruttoria medesima.

6. Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse entro novanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle medesime, alla commissione di cui all'art. 14.

Art. 13.

Disposizioni della Giunta regionale per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina la raccolta e l'elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; l'attività di raccolta e di elaborazione è svolta dal competente ufficio dell'Assessorato dei lavori pubblici.

Art. 14.

Commissione di assegnazione degli alloggi

1. Le graduatorie di assegnazione degli alloggi sono predisposte da una commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, composta:

- a) da un magistrato, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal presidente del Tribunale di Aosta;
- b) da un esperto di problemi sociali designato dalla Giunta regionale;
- c) da un esperto in materia di edilizia residenziale pubblica designato dalla Giunta regionale;
- d) dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della Valle d'Aosta o un suo delegato;
- e) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime;
- f) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale, designato dalle medesime.

2. La commissione è integrata di volta in volta dal Sindaco del Comune interessato all'assegnazione o suo delegato.

3. La commissione è inoltre integrata con un rappresentante delle organizzazioni dei profughi, designato dal competente ufficio dell'Amministrazione regionale, che partecipa, con voto consultivo, alle sedute il cui ordine del giorno preveda l'esame delle domande concernenti l'assegnazione di alloggi ai profughi.

4. La commissione elegge nel proprio seno il vice presidente fra i membri indicati al comma 1, lett. da b) ad f).

5. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza di quattro componenti della commissione, fra i quali, comunque, dev'essere compreso il presidente o il vice presidente.

6. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente della seduta.

7. La commissione rimane in carica cinque anni.

8. L'istruttoria delle domande è curata dal Comune di volta in volta interessato. La funzione di segretario della commissione è svolta da un dipendente dell'Amministrazione regionale.

9. La commissione ha sede presso l'Istituto autonomo per le case popolari della Valle d'Aosta.

10. La commissione, ove lo ritenga utile per il migliore espletamento dei compiti ad essa affidati, può:

a) tenere le proprie riunioni anche nella sede del Comune interessato alla formazione della graduatoria;

b) nominare al suo interno sottocommissioni anche per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi;

c) avvalersi di esperti tecnici.

Art. 15.

Punteggi di selezione della domanda

1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi attribuiti, in dipendenza dalle condizioni soggettive e oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare, come segue:

a) condizioni soggettive:

1) reddito complessivo del nucleo familiare inferiore al cinquanta per cento del reddito stabilito per l'assegnazione di cui all'allegato A: punti 1;

2) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre: punti 1;

3) richiedenti singoli con minori conviventi da almeno due anni: punti 1;

4) presenza nel nucleo familiare di invalidi, da certificare da parte degli organi competenti, affetti da menomazioni che comportino una diminuzione della capacità lavorativa:

4.1. dal sessantasette per cento all'ottanta per cento: punti 1;

4.2. oltre l'ottanta per cento: punti 2;

5) nuclei familiari emigrati, rientrati in Italia prima della pubblicazione del bando e comunque da non più di due anni per stabilirvi la loro residenza: punti 1;

6) richiedenti con anzianità di residenza in Valle d'Aosta:

6.1. fino a cinque anni: punti 0;

6.2. per ogni anno successivo fino ad un massimo di anni venti: punti 0,1;

7) richiedenti con anzianità di residenza nel comune sede dell'intervento superiore a cinque anni: punti 0,5;

b) condizioni oggettive:

1) abitazione, da almeno due anni alla data del bando, in locale adibito impropriamente ad alloggio: punti 4;

2) nucleo familiare o singola persona che, a seguito di esecuzione di sentenza di rilascio di abitazione o di sentenza di separazione personale tra coniugi, coabita da almeno due anni alla data del bando in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari, comunque formati da non meno di due unità: punti 2,5;

3) abitazione, da almeno due anni alla data del bando, in alloggio antighienico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b):

3.1. per una fattispecie: punti 2;

3.2. per due o più fattispecie: punti 3;

4) situazione di disagio abitativo, esistente da almeno due anni alla data del bando, in alloggio sovraffollato:

4.1. da oltre due a tre persone a vano utile: punti 0,5;

4.2. da oltre tre a quattro persone a vano utile: punti 1;

4.3. da oltre quattro persone a vano utile: punti 1,5;

5) richiedenti che alla data del bando:

5.1. a seguito di esecuzione della sentenza o dell'ordinanza di rilascio dell'abitazione, fruiscano di sistemazione alloggiativa precaria, anche in struttura alberghiera o similare: punti 5;

5.2. abitino in alloggio che debba essere rilasciato nei tempi previsti all'art. 8, comma 1, lett. d), a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, oppure a seguito di verbale di conciliazione giudiziaria, oppure a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente: punti 4;

5.3. abitino in alloggio che debba essere rilasciato per effetto di sentenza di separazione personale fra coniugi: punti 4;

5.4. abitino in alloggio di servizio che debba essere rilasciato a seguito di collocamento a riposo o trasferimento del richiedente: punti 4.

2. Le condizioni di cui al comma 1, lett. b), n. 1) e 3), non sono cumulabili tra loro, così come quelle di cui al comma 1, lett. b), n. 2) e 4).

3. La condizione di cui al comma 1, lett. b), n. 5), non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.

4. Ai richiedenti che ricadano nelle condizioni di cui al comma 1, lett. b), n. 5), nel periodo intercorrente tra la data del bando e quella di approvazione della graduatoria provvisoria, è riconosciuto, su domanda documentata, il relativo punteggio; parimenti è riconosciuto il punteggio di cui al comma 1, lett. a), n. 2), ai richiedenti il cui nucleo familiare raggiunga, nello stesso periodo, le cinque unità a seguito della nascita di figli.

Art. 16.

Formazione delle graduatorie

1. La commissione, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso, forma le graduatorie provvisorie, distinte in relazione alle categorie di appartenenza indicate agli art. 8, 24 e 25.

2. Entro quindici giorni dalla loro formazione, le graduatorie, con indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per proporre opposizione, sono pubblicate nell'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. Il Comune segue le stesse forme di pubblicità previste per il bando.

3. Ai concorrenti emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione delle graduatorie a mezzo raccomandata.

4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie nell'Albo pretorio o, per i concorrenti emigrati all'estero, dall'invio a mezzo raccomandata della comunicazione di cui al comma 3, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla commissione, sulla quale la stessa decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione di detto ricorso.

5. Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione formula le graduatorie definitive.

6. In caso di parità di punteggio è preferito il richiedente più anziano di età.

7. In caso di persistente parità è preferito il richiedente con maggiore anzianità di residenza in Valle d'Aosta. In caso di ulteriore parità, la commissione procede al sorteggio in presenza degli interessati.

8. L'ordine conseguito da ciascun concorrente nelle graduatorie definitive dà titolo all'assegnazione dell'alloggio fino ad esaurimento delle disponibilità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20.

9. La commissione, sulla base delle domande utilmente collocate nelle graduatorie, stabilisce proporzionalmente le quote di alloggi da assegnare alle categorie di cui all'art. 8, tenuto conto delle quote di riserva di cui agli art. 23, 24 e 25. Qualora un soggetto appartenga a più di una delle categorie di cui all'art. 8, è collocato nella graduatoria della categoria, a lui più favorevole.

10. Le graduatorie definitive sono pubblicate con le stesse modalità stabilite per le graduatorie provvisorie.

11. Gli alloggi sono assegnati in relazione alla composizione del nucleo familiare del concorrente e secondo l'ordine stabilito nelle graduatorie definitive, che, a tali effetti, conservano efficacia per due anni e comunque fino a quando non vengano aggiornate nei modi previsti dalla presente legge.

12. Le graduatorie definitive, distinte in relazione alla composizione del nucleo familiare di ogni concorrente, sono valide per l'assegnazione di qualsiasi alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Art. 17.

Accertamento del reddito

1. Quando la commissione preposta alla formazione delle graduatorie, in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovi di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, ha l'obbligo di trasmettere tale documentazione agli uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti.

2. La commissione ha altresì la facoltà di accertare anche tramite richieste agli uffici finanziari la conformità della documentazione fiscale presentata.

3. In pendenza degli accertamenti, la formazione delle graduatorie non viene pregiudicata e gli alloggi relativi ai casi controversi vengono assegnati con l'espressa condizione che l'assegnazione sarà revocata nel caso in cui il risultato dell'accertamento dell'ufficio finanziario escluda l'esistenza del requisito in argomento, ferme restando le conseguenti sanzioni penali.

Art. 18.

Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione

1. Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate biennialmente mediante bandi di concorso integrativi indetti con le modalità di cui all'art. 9, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

2. I concorrenti collocati nelle graduatorie sono tenuti, pena l'estromissione dalle stesse, a confermare ogni due anni, con apposita autocertificazione, la permanenza dei requisiti e delle condizioni.

3. In caso di assenza totale o parziale di domande di assegnazione, i comuni, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono individuare particolari categorie di beneficiari da immettere provvisoriamente negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, anche in assenza di taluni dei requisiti previsti, i quali saranno assoggettati a contratti di locazione a termine con canone determinato secondo la presente legge. Per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, la formazione delle graduatorie provvisorie e definitive si applicano le disposizioni di cui agli artt. 11, 12, 15 e 16.

4. È altresì facoltà dei comuni, sulla base delle specifiche condizioni locali, procedere all'aggiornamento delle graduatorie mediante bandi integrativi annuali, ferma restando la necessità della conferma biennale delle domande.

Art. 19.

Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione

1. In sede di assegnazione degli alloggi dev'essere verificata la permanenza, dei requisiti previsti per l'assegnazione. A tal fine il Comune richiede la documentazione necessaria a dimostrare tale permanenza.

2. L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive e soggettive dei concorrenti, fra il momento dell'approvazione delle graduatorie definitive e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione nelle graduatorie, sempreché permangano i requisiti di cui all'art. 6, e non siano trascorsi più di dodici mesi dalla formazione delle graduatorie definitive. Ove, invece, detto termine sia decorso, la verifica deve riguardare anche il punteggio precedentemente determinato ai sensi dell'art. 15.

3. Il Comune trasmette la documentazione alla commissione di cui all'art. 14. La commissione, qualora accerti la mancanza anche di un solo requisito di cui all'art. 6, oppure il mutamento delle condizioni di cui al comma 2, nei successivi venti giorni provvede ad esprimere parere vincolante al Comune in ordine all'eventuale esclusione o al mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.

4. Gli assegnatari di alloggi ex Incis-militari non sono assoggettati alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

Art. 20.

Modalità di assegnazione

1. L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine delle graduatorie definitive, distinte in relazione alla composizione del nucleo familiare di ogni concorrente, è effettuata dal Comune territorialmente competente.

2. Ogni ente proprietario o gestore di alloggi, cui si applicano le disposizioni della presente legge, è tenuto a comunicare al Comune e al Presidente della Giunta regionale, in qualità di prefetto, l'elenco degli alloggi disponibili.

3. Non possono essere assegnati ai singoli beneficiari alloggi la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare, determinata ai sensi dell'art. 45, comma 2, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo di cui all'art. 2.

4. Sono ammesse assegnazioni in deroga al comma 3 e comunque limitatamente allo standard immediatamente superiore, qualora le caratteristiche dei nuclei familiari dei richiedenti in graduatoria e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del Comune, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

Art. 21.

Scelta degli alloggi

1. Il Comune comunica l'assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, fissando il giorno per la scelta dell'alloggio.

2. La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli da consegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto di quanto previsto all'art. 20, comma 3.

3. La scelta dell'alloggio dev'essere effettuata dall'assegnatario o dalla persona all'uopo delegata con firma autenticata. In caso di mancata presentazione non motivata l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

4. In caso di rinuncia all'alloggio proposto, non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria, previa diffida all'interessato di accettare l'alloggio stesso.

5. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune per gravi e documentati motivi, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili.

Art. 22.

Consegna degli alloggi

1. Avvenuta la scelta dell'alloggio, il Comune trasmette all'ente gestore l'elenco degli assegnatari con l'indicazione dei singoli alloggi da essi scelti e copia dell'intera documentazione relativa ai requisiti ed alle condizioni in base ai quali è stata effettuata l'assegnazione.

2. Tutti i documenti relativi all'assegnazione vengono, a cura del Comune, archiviati ed i relativi dati trasmessi al competente ufficio dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici per la registrazione e memorizzazione nell'anagrafe dell'utenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

3. Entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 1, l'ente gestore, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica agli assegnatari le condizioni per la stipulazione del contratto di locazione.

4. L'assegnatario è tenuto, a pena di decadenza, ad adempiere le condizioni stabilite nella predetta comunicazione e, nel giorno fissato dall'ente gestore, dovrà sottoscrivere, presso la sede dell'ente, il contratto di locazione.

5. Qualora l'assegnatario risulti inadempiente rispetto a quanto disposto dal comma 4, l'ente gestore fissa un ulteriore termine, non superiore a dieci giorni, trascorso inutilmente il quale restituisce al Comune tutti gli atti per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione.

6. L'alloggio consegnato dev'essere occupato dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare entro trenta giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna.

7. Trascorso il termine di cui al comma 6 senza che l'alloggio sia stato occupato, l'ente gestore, qualora non sussistano per l'interessato gravi motivi rappresentati prima che sia trascorso il termine stesso, intima all'assegnatario l'occupazione dell'alloggio entro l'ulteriore termine di dieci giorni.

8. Qualora l'occupazione non venga effettuata entro l'ulteriore termine di cui al comma 7, l'ente gestore trasmette gli atti al Comune per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione.

9. Tutti i termini sopraindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati all'estero.

Art. 23.

Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa

1. Il Presidente della Giunta regionale, nella sua qualità di prefetto, anche su proposta dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale e del sindaco del Comune interessato, può riservare alloggi da assegnare rispettivamente in favore di soggetti portatori di handicap sensoriale e/o motorio che si trovino in situazioni di disagio abitativo e per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, compreso il caso di sgombero di unità abitativa da recuperare, nonché per consentire la mobilità dell'utenza.

2. Gli alloggi da destinare ai soggetti handicappati dovranno essere reperiti tra quelli ubicati al piano terreno purché abbiano i requisiti di adattabilità alle esigenze del soggetto interessato.

3. Per le assegnazioni degli alloggi riservati a norma del comma 1 devono sussistere i requisiti di cui all'art. 6, in caso contrario l'assegnazione ha carattere provvisorio per due anni. Qualora, alla scadenza del biennio la commissione di cui all'art. 14 accerti il regolare possesso dei requisiti previsti dall'art. 43, l'ente gestore provvede alla stipulazione del contratto definitivo di locazione.

4. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

5. L'accertamento nei requisiti viene effettuato dalla commissione di cui all'art. 14, previa istruttoria curata, rispettivamente, da ciascuno dei soggetti proponenti di cui al comma 1.

Art. 24.

Riserva di alloggi a favore dei profughi

1. La riserva di alloggi a favore dei profughi, prevista dall'art. 34 della legge 763/1981, è disposta su proposta dei comuni ed è basata sulla consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali ed integrativi emanati dai comuni stessi.

2. L'aliquota di riserva da destinare ai profughi viene disposta dopo la formazione della graduatoria speciale dei profughi richiedenti. Detta aliquota non può essere inferiore al quindici per cento degli alloggi compresi nei nuovi programmi di intervento, se non per insufficienza di aventi titolo, ma non può, comunque, eccedere il quindici per cento medesimo. Per la definizione della qualifica di profugo si richiamano le disposizioni della legge 763/1981.

Art. 25.

Riserva di alloggi a favore delle forze dell'ordine

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), la Regione riserva un'aliquota del quindici per cento, con arrotondamento all'unità inferiore, degli alloggi finanziati dallo Stato per la sistemazione abitativa dei nuclei familiari di appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza e al Corpo degli Agenti di Custodia effettivamente in servizio in Valle d'Aosta.

2. Gli alloggi attribuiti a norma del comma 1, nel caso di trasferimento dei beneficiari ad altra sede fuori dal territorio valdostano, o di cessazione del servizio attivo, debbono essere lasciati liberi improrogabilmente entro il termine stabilito dal Presidente della Giunta regionale.

3. Il Presidente della Giunta regionale, nella sua qualità di prefetto, può preliminarmente ripartire di volta in volta il complesso degli alloggi destinati alle forze dell'ordine fra le quattro indicate al comma 1.

4. Ai beneficiari della riserva è richiesto il possesso dei requisiti, di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), lett. c) n. 1), lett. f) e lett. g), nonché dei seguenti:

a) residenza anagrafica in uno o più comuni della regione nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;

b) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite di cui all'allegato A aumentato del trenta per cento.

5. I requisiti debbono essere posseduti dal richiedente e limitatamente alle condizioni previste dall'art. 6, comma 1, lett. c) n. 1), lett. f) e lett. g), anche dagli altri componenti del nucleo familiare.

6. Agli assegnatari appartenenti alle forze dell'ordine ai fini del mantenimento del diritto alla locazione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 43, comma 1, lett. b), n. 2).

Art. 26.

Subentro nella domanda e nell'assegnazione

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario subentrano, rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione, nell'ordine il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi, gli affiliati, il convivente more uxorio, gli ascendenti di primo grado. Chi subentra nella domanda o nell'assegnazione al posto del defunto deve dimostrare che conviveva con lo stesso al momento del decesso e che aveva la residenza anagrafica nel medesimo alloggio.

2. I componenti del nucleo familiare non indicati al comma 1, al fine di subentrare nella domanda o nell'assegnazione, devono dimostrare che convivevano con il defunto aspirante assegnatario o assegnatario, da almeno tre anni al momento della sua morte, e che per lo stesso periodo avevano la residenza anagrafica nel medesimo alloggio.

3. Il subentro nella domanda è consentito anche negli altri casi di uscita del richiedente dal nucleo familiare.

4. Qualora il titolare del contratto di locazione abbandoni l'alloggio, lasciando nello stesso gli altri componenti del nucleo familiare, l'ente gestore voltura la locazione in favore della persona subentrante nell'assegnazione a norma dei commi 1 e 2.

5. In caso di separazione legale o di fatto anagraficamente rilevabile, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione del giudice. In carenza di pronuncia giudiziale, all'assegnatario subentra nell'assegnazione il coniuge, se tra i due si sia così convenuto e qualora risulti che questi occupi stabilmente l'alloggio.

6. Qualora l'abbandono dell'alloggio non sia anagraficamente rilevabile, il subentrante è tenuto ad attestare il fatto, anche mediante accertamento da parte dell'amministrazione competente.

7. La voltura del contratto è condizionata alla verifica da parte dell'ente gestore del possesso in capo al subentrante ed agli altri componenti il suo nucleo familiare dei requisiti di cui all'art. 43, nonché all'assenza di morosità.

8. La voltura del contratto di alloggi ex Incis-militari è comunque subordinata a specifica autorizzazione da parte del comando militare territoriale competente.

Art. 27.

Ampliamento del nucleo familiare e ospitalità temporanea

1. L'ampliamento stabile del nucleo familiare nell'alloggio assegnato è ammissibile quando è determinato dalla filiazione, dal matrimonio e dalla convivenza more uxorio. In tali casi ed in ogni altro caso eventualmente concesso dall'ente gestore per giustificati motivi, è condizionato dal mantenimento dei requisiti di cui all'art. 43, comma 1, lett. b) e c), nonché dall'assenza di morosità.

2. L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto di subentro alle condizioni di cui all'art. 26 con relativa applicazione della normativa per la gestione degli alloggi. L'eventuale variazione del canone decorre dal mese successivo alla richiesta di ampliamento, se autorizzata dall'ente gestore.

3. È altresì ammessa, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità temporanea per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile solo per un ulteriore semestre qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'ente gestore. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e nessuna variazione di carattere gestionale.

Art. 28.

Inquilini di alloggi acquisiti dall'ente pubblico per fini di edilizia residenziale pubblica

1. In caso di acquisto da parte dell'ente pubblico, ai fini di edilizia residenziale pubblica, di alloggi occupati da inquilini, questi acquisiscono il diritto all'assegnazione dell'alloggio fino ad allora occupato, se sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 43.

Art. 29.

Alloggi acquistati o realizzati ai sensi di norme sull'emergenza abitativa

1. Gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi degli art. 7 e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 (Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, o di analoghe norme legislative successive, una volta che sia cessata, previa deliberazione del Comune interessato, la causa di emergenza abitativa che ha dato luogo al relativo programma, sono assoggettati alle norme della presente legge.

2. Le norme della presente legge si applicano anche alle assegnazioni delle case parcheggio e dei ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali detti alloggi sono stati realizzati e sempreché questi abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.

TITOLO II

CRITERI PER LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 30.

Mobilità consensuale

1. I cambi consensuali tra assegnatari vengono autorizzati dall'ente gestore, su richiesta congiunta degli assegnatari medesimi, previa verifica dei requisiti per la permanenza nell'alloggio.

2. L'ente gestore raccoglie le richieste di cambio di alloggio dandone pubblicità nelle forme più opportune agli assegnatari.

3. Le istanze devono essere motivate:

- a) da presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap;
- b) da gravi e comprovate esigenze familiari, di salute e personali;
- c) da esigenze di anziani interessati a lasciare alloggi grandi per trasferirsi in altri di dimensioni più ridotte;
- d) da variazioni in aumento o in diminuzione del nucleo familiare;
- e) da esigenze di avvicinamento al luogo di lavoro.

Art. 31.

Programma di mobilità. Criteri

1. Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, l'Istituto autonomo per le case popolari e i Comuni interessati, d'intesa con la Regione, predispongono un programma di mobilità dell'utenza. In attuazione del programma di mobilità dell'utenza, il cambio dell'alloggio è obbligatorio. Il rifiuto, senza valida motivazione, di detto cambio costituisce causa di decadenza dal titolo di assegnatario.

2. Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti criteri:

- a) verifica dello stato d'uso e affollamento degli alloggi cui si applica la presente normativa, con conseguente individuazione delle situazioni di anomalo affollamento per eccesso o per difetto esistenti secondo le classi di gravità, in relazione alla composizione e alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari;
- b) utilizzazione di elenchi degli assegnatari aspiranti alla mobilità;
- c) priorità alle domande di cambio fondate sulle motivazioni e l'ordine di successione di cui all'art. 30, comma 3;
- d) divieto di concessione del cambio di alloggio agli assegnatari che abbiano perduto i requisiti previsti dall'art. 43 per la permanenza nell'alloggio e a coloro che non abbiano osservato norme contrattuali o risultino morosi per canoni e servizi, fatti salvi i casi previsti dall'art. 38, comma 3.

3. Apposite misure anche finanziarie dovranno essere predisposte, da parte dell'Amministrazione regionale, al fine di agevolare il cambio degli alloggi fra gli assegnatari.

4. La Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad approvare le modalità per l'applicazione dei criteri di cui al comma 2.

Art. 32.

Commissione per la mobilità

1. La graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio è formata da una commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, composta:

- a) da un rappresentante della Regione, scelto fra il personale dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a vice-dirigente, con funzioni di presidente;
- b) da un rappresentante dell'Istituto autonomo per le case popolari;
- c) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dell'utenza;
- d) da un rappresentante dei servizi sociali regionali.

2. La commissione è integrata di volta in volta, da un rappresentante del Comune, designato dal Sindaco, nel cui territorio sorgono gli alloggi interessati dal programma di mobilità.

3. Per il funzionamento della commissione si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, commi 6, 7, 8 e 9.

4. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza di tre componenti della commissione, fra i quali, comunque, dev'essere compreso il presidente.

Art. 33.

Indennità e compensi ai componenti delle commissioni

1. Ai componenti della commissione di cui all'art. 14, agli esperti tecnici di cui tale commissione si avvale ed ai componenti della commissione di cui all'art. 32, è corrisposto, se spettante ai sensi dei rispettivi ordinamenti, un gettone di presenza di L. 125.000 per ogni giornata di seduta e, qualora non risiedano nel comune di Aosta, il rimborso delle spese di viaggio. Ogni due anni l'importo del gettone di presenza è aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale in base alla variazione dell'indice ISTAT del costo della vita.

2. L'onere finanziario relativo alla spesa di cui al comma 1 trova copertura sugli stanziamenti già iscritti al capitolo 49300 del bilancio regionale per l'anno 1995 e sul bilancio pluriennale 1995/1997.

TITOLO III

NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTOGESTIONI

Art. 34.

Alloggi soggetti all'autogestione dei servizi

1. Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni su conforme richiesta della maggioranza degli assegnatari.

2. L'autorizzazione dell'ente gestore ha efficacia vincolante nei confronti di tutti gli assegnatari.

3. In caso di particolari esigenze o difficoltà l'ente gestore può deliberare di non attivare l'autogestione ovvero di sospenderne la prosecuzione per il tempo strettamente necessario a rimuovere gli ostacoli per la sua attuazione.

4. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati, secondo acconti mensili e conguagli annuali sulla base del rendiconto redatto dall'ente.

5. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione anche agli effetti dell'art. 39.

Art. 35.

Alloggi in amministrazione condominiale

1. È fatto divieto agli enti gestori di proseguire o di iniziare l'attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà.

2. Dal momento della costituzione del condominio cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e di manutenzione, eccezion fatta per quelle afferenti al rimborso delle spese sostenute per il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è stabilita annualmente dall'ente gestore.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita.

4. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento.

5. Le spese relative ai servizi di cui al comma 4, sono versate direttamente all'amministrazione del condominio, cui compete di agire anche in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi.

TITOLO IV

ANNULLAMENTO O REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE E CONSEGUENTE RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Art. 36.

Annullamento dell'assegnazione

1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con ordinanza del sindaco del Comune competente nei seguenti casi:

a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

b) per assegnazione conseguita sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'ente gestore.

3. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui si tratti di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere obbligatorio e vincolante della commissione di assegnazione di cui all'art. 14.

5. L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.

6. L'ordinanza del sindaco, che deve prevedere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetta a graduazioni o proroghe.

7. Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.

Art. 37.

Decadenza dall'assegnazione

1. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata, con decreto, dal sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario o i componenti il suo nucleo familiare:

a) abbiano ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnato;

b) non abitino stabilmente nell'alloggio assegnato o ne mutino la destinazione d'uso, ovvero non lo abbiano occupato stabilmente nei termini indicati all'art. 22;

c) abbiano adibito l'alloggio ad attività illecite;

d) abbiano perduto i requisiti indicati all'art. 43. Per quanto concerne il superamento del limite di reddito di cui all'art. 43, comma 1, lett. d), la decadenza è dichiarata dopo due accertamenti annuali consecutivi che documentino il superamento di tale limite;

e) non abbiano rilasciato l'alloggio di edilizia residenziale pubblica precedentemente occupato a titolo di locazione, qualora beneficiari di nuova assegnazione o di provvedimento di cambio di alloggio;

f) rifiutino, senza valida motivazione, il cambio di alloggio previsto dal programma di mobilità di cui all'art. 31. La validità della motivazione è valutata sentita la commissione di cui all'art. 14.

2. La decadenza viene inoltre dichiarata nei confronti dei nuclei familiari con reddito compreso nella fascia E dell'allegato B, nel caso in cui l'assegnatario non provveda a sottoscrivere, nel termine stabilito dall'ente gestore, il contratto di locazione secondo le modalità previste dall'art. 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359.

3. Per il procedimento si applicano le disposizioni previste dall'art. 36 per l'annullamento dell'assegnazione.

4. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio dell'alloggio.

5. Il sindaco può tuttavia concedere un termine non eccedente i dodici mesi per il rilascio dell'immobile, in presenza di documentate ragioni di disagio familiare.

6. Contro il decreto del sindaco, l'interessato può proporre ricorso al pretore del luogo nel cui ambito territoriale è situato l'alloggio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso. Il pretore adito ha facoltà di sospendere l'esecuzione del decreto. Il provvedimento di sospensione può essere dato dal pretore con decreto in calce al ricorso.

Art. 38.

Risoluzione del contratto

1. La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione o nel rimborso delle spese dirette o indirette per i servizi prestati all'inquilino è causa di risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall'assegnazione.

2. La morosità può essere tuttavia sanata nel corso dell'anno qualora il pagamento della somma dovuta, con i relativi interessi al tasso legale, avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla costituzione in mora.

3. Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi la morosità dovuta a stato di disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, detenzione, grave malattia o indigenza, tempestivamente segnalata all'ente gestore, dell'assegnatario o di un componente il nucleo familiare, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione o del rimborso delle spese dirette o indirette per servizi.

4. Dei casi indicati al comma 3, l'ente gestore informa l'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, trasmettendo la documentazione agli atti, per le necessarie verifiche delle condizioni di cui al medesimo comma e per gli eventuali provvedimenti assistenziali di cui all'art. 51.

5. In caso di risoluzione del contratto per morosità e conseguente decadenza dall'assegnazione, il provvedimento del legale rappresentante dell'ente gestore, che deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a sessanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe. Contro il provvedimento l'interessato può proporre ricorso al pretore nel cui ambito territoriale è situato l'alloggio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla

notificazione del provvedimento stesso. Il pretore adito ha facoltà di sospendere l'esecuzione del provvedimento. La sospensione può essere data dal pretore con decreto in calce al ricorso.

Art. 39.

Occupazioni illegali degli alloggi

1. Il sindaco territorialmente competente dispone con proprio atto il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.

2. Per il fine di cui al comma 1, il sindaco diffida con lettera raccomandata l'occupante a rilasciare l'alloggio entro trenta giorni dal ricevimento della diffida, salvo che nello stesso termine l'occupante medesimo presenti controdeduzioni scritte e documenti a corredo.

3. Nel caso di presentazione di controdeduzioni il sindaco, valutati gli atti, decide, entro l'ulteriore termine di trenta giorni, se confermare o meno il provvedimento espulsivo.

4. Il provvedimento del sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'occupante senza titolo e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 54.

TITOLO V

CANONE DI LOCAZIONE NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 40.

Elementi formativi del canone di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 1 è costituito:

a) da una quota destinata al reinvestimento per interventi di recupero o di costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché alle altre finalità di cui all'art. 25, comma 3, della legge 513/1977;

b) da una quota per spese generali, di amministrazione e per oneri fiscali, determinata annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 513/1977, e comunque tale da coprire le spese effettive sostenute dall'ente gestore;

c) da una quota per la manutenzione degli alloggi, determinata annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 513/1977, e comunque tale da coprire le spese effettive sostenute dall'ente gestore;

d) da una quota per il finanziamento del fondo sociale determinata annualmente dalla Giunta regionale.

Art. 41.

Rimborso delle spese per i servizi

1. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese dirette ed indirette sostenute per i servizi ad essi prestati nella misura fissata dall'ente stesso in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri e tabelle di ripartizione previsti da apposito regolamento approvato dall'ente gestore.

Art. 42.

Criteri per la determinazione del canone

1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 1, gli enti gestori si basano sul reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari, così come indicato all'art. 5, e sul valore locativo degli alloggi.

2. Alla formazione del reddito annuo complessivo del nucleo familiare concorre anche il reddito prodotto dai conviventi in forma continuativa, esclusi quelli indicati all'art. 27, comma 3.

3. Si considera reddito annuo complessivo il reddito imponibile fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, degli assegni familiari e degli oneri deducibili, con esclusione dei redditi soggetti a tassazione separata e dei sussidi concessi da enti pubblici a fini assistenziali.

4. Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi sono calcolati nella misura del sessanta per cento.

5. In caso di reddito misto, gli eventuali oneri deducibili vanno detratti o dal reddito da lavoro dipendente o dall'insieme degli altri redditi a seconda della maggiore entità dell'uno o degli altri.

6. Gli enti gestori richiedono, almeno biennialmente e successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, agli assegnatari, che sono tenuti a fornirli nei termini all'uopo stabiliti, documentazione atta a comprovare la situazione reddituale di ogni componente il nucleo familiare e comunque di tutti coloro che occupano stabilmente l'alloggio alla data della richiesta.

7. L'accertamento del reddito deve avvenire tramite presentazione da parte dell'assegnatario di copia della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente per ogni componente il nucleo familiare e per ogni convivente che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione.

8. Qualora l'assegnatario non produca, nei termini prefissati, la documentazione richiesta dall'ente gestore, verrà applicata l'indennità di occupazione prevista all'art. 48, comma 5.

Art. 43.

Requisiti per la permanenza nell'alloggio

1. Ai fini del mantenimento del diritto alla locazione, l'assegnatario, gli altri componenti il suo nucleo familiare e comunque tutti coloro che occupano stabilmente l'alloggio, esclusi quelli indicati all'art. 27, comma 3, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza anagrafica nell'alloggio in godimento;

b) non titolarità di diritti di proprietà, di usufrutto, uso e abitazione:

1) su un alloggio adeguato, ai sensi dell'art. 2, alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito del territorio regionale;

2) su due o più alloggi, o su quote di titolarità la cui somma sia pari o superiore a due unità, ubicati in qualsiasi località;

c) assenza di assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, nonché assenza di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici;

d) reddito annuo complessivo del nucleo familiare, calcolato secondo le modalità di cui all'art. 42, non superiore al limite massimo indicato alla fascia E dell'allegato B.

2. Gli enti gestori richiedono la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite dall'art. 42. A tal fine possono avvalersi degli organi dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali ai quali sono autorizzati a chiedere ulteriori informazioni e certificazioni.

3. Per tutto il periodo di titolarità di diritti ricompresi nelle fattispecie di cui al comma 1, lett. b), agli assegnatari interessati viene applicata l'indennità di occupazione prevista all'art. 48, comma 5, indipendentemente dall'entità del reddito del nucleo familiare.

4. La titolarità, di durata superiore ai due anni dalla data della verifica effettuata dall'ente gestore, di diritti ricompresi nelle fattispecie di cui al comma 1, lett. b), comporta la decadenza dall'assegnazione.

5. Agli assegnatari, di alloggi ex Incis-militari, non si applicano le disposizioni del presente articolo, fatto salvo quanto indicato al comma 1, lett. b), n. 1).

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono nulli i provvedimenti adottati per effetto dell'applicazione degli art. 37, lett. d), e 38 della legge regionale 6 marzo 1987, n. 15 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

Art. 44.

Limiti di reddito

1. Ai fini della collocazione nelle fasce di reddito previste all'art. 48, il limite di riferimento del reddito annuo complessivo del nucleo familiare è indicato nell'allegato B, in relazione alla composizione del nucleo stesso.

Art. 45.

Determinazione del valore locativo

1. Il valore locativo dell'alloggio è determinato dal prodotto fra il costo unitario di produzione e la superficie convenzionale dell'alloggio medesimo.

2. La superficie convenzionale è determinata dalla somma dei seguenti elementi:

a) l'intera superficie dell'unità immobiliare al netto di muri e tramezzi;

b) il venticinque per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine, ed altri accessori similari.

3. Il costo unitario di produzione si ottiene moltiplicando il costo base per i coefficienti correttivi.

4. Il costo base è determinato dal valore risultante dal disposto degli art. 14 e 22 della legge 392/1978; tali disposizioni si applicano anche agli edifici recuperati ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 457/1978. La Giunta regionale provvede a determinare annualmente il costo base a metro quadrato per gli immobili ultimati successivamente al 1992.

5. I coefficienti correttivi del costo base sono i seguenti:

a) tipologia: si fa riferimento alla categoria catastale con l'applicazione dei coefficienti di cui all'art. 16, comma 1, della legge 392/1978;

b) classe demografica dei comuni:

1) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti;

2) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a diecimila abitanti;

c) ubicazione: a tutto il patrimonio di edilizia residenziale pubblica si applica il coefficiente pari a 1;

d) livello del piano: a tutto il patrimonio di edilizia residenziale pubblica si applica il coefficiente pari a 1;

e) vetustà: si applicano le disposizioni previste dall'art. 20 della legge 392/1978;

f) stato di conservazione e manutenzione: si applicano le disposizioni previste dall'art. 21 della legge 392/1978.

Art. 46.

Determinazione del canone di locazione in rapporto al valore locativo

1. Il canone annuo di locazione degli alloggi di cui all'art. 1 è stabilito nella misura del 3,85 per cento del valore locativo.

Art. 47.

Integrazione, aggiornamento e adeguamento del canone

1. Per gli alloggi ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge, il canone determinato a norma dell'art. 46 è integrato:

a) per gli alloggi ultimati prima dell'entrata in vigore della legge 392/1978, sulla base del settantacinque per cento della variazione dell'indice dei prezzi accertata dall'ISTAT nel periodo compreso fra giugno 1978 e giugno 1994;

b) per gli alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della legge 392/1978, sulla base del settantacinque per cento della variazione dell'indice dei prezzi accertata dall'ISTAT nel periodo compreso fra giugno dell'anno di ultimazione e giugno 1994.

2. Il canone integrato ai sensi del comma 1 è successivamente aggiornato ogni anno nella misura del settantacinque per cento della variazione accertata dall'ISTAT per il periodo giugno/giugno. L'aggiornamento è applicato con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a detto periodo.

3. Per gli alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge, il canone determinato a norma dell'art. 46 è aggiornato con le stesse modalità di cui al comma 2.

4. A decorrere dal 1° gennaio di ogni anno il canone è altresì adeguato in relazione al mutamento degli elementi di cui all'art. 45, comma 5, lett. e) e f).

Art. 48.

Calcolo del canone di locazione

1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica gli enti gestori applicano il canone definito ai sensi degli art. 46 e 47 nelle misure sottoindicate, tenuto conto del reddito complessivo degli assegnatari, come definito all'art. 42:

a) area protetta: nella misura del quaranta per cento per gli assegnatari con reddito effettivo annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale, come previsto dalla fascia A dell'allegato B; il canone annuo non può comunque superare il cinque per cento del reddito effettivo del nucleo, salvo quanto previsto al comma 6;

b) area sociale: nella misura dell'ottanta per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare compreso nella fascia B dell'allegato B; il canone annuo non può comunque superare il dieci per cento del reddito effettivo del nucleo;

c) area amministrata: nella misura del centoventi per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale compreso nella fascia C dell'allegato B; il canone annuo non può comunque superare il quindici per cento del reddito effettivo del nucleo;

d) nella misura del centocinquanta per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare compreso nella fascia D dell'allegato B; il canone annuo non può comunque superare il quindici per cento del reddito effettivo del nucleo;

e) area di deroga: nella misura stabilita dalla contrattazione tra ente gestore e assegnatari, secondo le modalità previste dal d.l. 333/1992, convertito in legge 359/1992, agli assegnatari con reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare compreso nella fascia E dell'allegato B; il canone annuo di locazione, determinato in relazione al valore locativo dell'immobile, non può comunque superare il venti per cento del reddito effettivo del nucleo. In attesa della contrattazione si applica il canone di cui alla lett. d).

2. I redditi di cui al comma 1, lett. a), si intendono effettivi; quelli di cui alle lettere successive si intendono determinati con le modalità stabilite dall'art. 42.

3. Il canone mensile viene arrotondato per eccesso alle cento lire superiori.

4. Gli assegnatari percettori di redditi derivanti da pensione come indicato al comma 1, lett. a), anche se titolari di redditi dei terreni, sono collocati nella fascia A dell'allegato B in relazione all'ammontare complessivo del reddito.

5. A coloro che sono collocati nella fascia E dell'allegato B e non sottoscrivono apposito contratto di locazione ai sensi della l. 359/1992, a coloro che superano il limite di reddito di cui alla fascia E dell'allegato B, nonché a coloro che sono ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 42, comma 8, e all'art. 43, comma 3, è applicata un'indennità di occupazione pari al doppio del canone risultante da quanto indicato al comma 1, lett. d), indipendentemente dall'entità del reddito.

6. Con effetto dal 1° gennaio 1995, il canone di locazione non può in alcun caso essere inferiore a lire 15.000 mensili a vano convenzionale; successivamente tale importo è aggiornato al 1° gennaio di ogni anno nella misura del settantacinque per cento della variazione accertata dall'ISTAT per il periodo giugno/giugno. L'importo così ottenuto è arrotondato alle cento lire superiori.

7. Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e dell'ente proprietario in parti uguali.

Art. 49.

Collocazione nelle fasce di reddito

1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all'art. 48 sulla base della documentazione prodotta e degli accertamenti effettuati a norma dell'art. 42.

2. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 27, comma 2, e dal comma 3 del presente articolo.

3. Variazioni in diminuzione del canone applicato possono essere riconosciute dall'ente gestore qualora, su richiesta dell'interessato, si accerti, nelle forme di legge e sulla base di idonea documentazione, una riduzione del reddito familiare derivante da:

a) pensionamento;

b) uscita dal nucleo familiare per morte, matrimonio, servizio di leva, trasferimento di residenza, separazione legale e/o di fatto, detenzione, ricovero in strutture per la cura di gravi malattie o per il recupero di tossicodipendenti, abbandono dell'alloggio come previsto dall'art. 26, comma 4;

c) messa in mobilità o in cassa integrazione speciale o disoccupazione superiore a quattro mesi.

4. L'ente gestore ricalcola il totale del reddito considerato ai fini della determinazione del canone applicato, con le seguenti modalità:

a) sostituendo il reddito prodotto da coloro che sono nella condizione di cui al comma 3, lett. a), con il reddito di pensione;

b) sottraendo i redditi prodotti da coloro per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 3, lett. b).

5. L'eventuale variazione del canone d'affitto, dovuta alla diversa collocazione di fascia, decorre dal mese successivo a quello dell'accertamento.

6. Nel caso di decesso di assegnatario unico percettore di reddito del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, l'ente gestore colloca il nucleo nella fascia di reddito immediatamente inferiore a quella occupata.

Art. 50.

Locazione delle autorimesse

1. I criteri di assegnazione e di revoca delle autorimesse sono stabiliti da apposito regolamento, approvato dall'ente gestore, sentito l'ente proprietario.

2. Con decorrenza dal 1° luglio 1995, alle autorimesse è applicato un canone pari a lire 60.000 mensili cadauna. Tale importo è aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT. Il canone è arrotondato alle 1.000 lire superiori.

3. Il canone, determinato con le modalità di cui al comma 2, può essere ridotto dall'ente proprietario fino ad un massimo del trenta per cento in relazione all'ubicazione, alla superficie, alle condizioni manutentive, e alla carenza di dotazione di specifici impianti delle autorimesse; tale riduzione può essere applicata ai soggetti che rientrano nell'area protetta di cui all'art. 48, comma 1, lett. a), anche in assenza di situazioni sopra indicate.

4. Il rapporto di locazione è regolato da apposito contratto separato da quello dell'alloggio.

Art. 51.

Fondo sociale

1. Presso l'Amministrazione regionale è costituito un fondo sociale, gestito su capitoli istituiti in contabilità speciale, da utilizzarsi per la corresponsione di contributi agli assegnatari che non siano in grado, anche temporaneamente, di sostenere gli oneri per il canone e per il rimborso dei servizi accessori prestati dall'ente gestore, nonché per i cambi di alloggio.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, provvede con apposito regolamento a determinare le modalità e le forme di costituzione e di funzionamento del fondo sociale.

3. La dotazione del fondo sociale è determinata:

a) dalla quota dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 40, comma 1, lett. d), riscossa dagli enti gestori;

b) da una quota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), percepita dai comuni sul cui territorio sorgono alloggi di edilizia residenziale pubblica e relativa a tali alloggi;

c) da contributi messi a disposizione dai comuni;

d) da contributi regionali nella misura stabilita con legge finanziaria.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 52.

Bandi di concorso già pubblicati

1. L'assegnazione degli alloggi relativi a bandi di concorso già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad essere disciplinata dalla legge regionale 15/1987.

2. Le graduatorie formulate ai sensi della legge regionale 15/1987 conservano la loro efficacia fino all'approvazione delle graduatorie formulate a norma della presente legge.

Art. 53.

Emanazione dei bandi

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i bandi di concorso di cui all'art. 9 vengono emanati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 54.

Regolarizzazioni

1. L'assegnazione definitiva dell'alloggio in uso è disposta nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) occupano alloggi di edilizia residenziale pubblica procurati a titolo precario da parte di enti pubblici, esclusi gli alloggi compresi in interi edifici destinati a case parcheggio per esigenze abitative;

b) occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica da almeno un anno.

2. Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge regionale 15/1987, oppure sono in possesso della residenza anagrafica da almeno due anni nell'alloggio occupato, l'ente gestore dispone, su richiesta dell'assegnatario, l'ampliamento stabile del nucleo familiare.

3. Le regolarizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono subordinate all'accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti all'art. 43, comma 1, lett. a), b) e c), e al pagamento, anche rateale, di tutti i canoni e le spese dovuti.

Art. 55.

Collocazione nelle fasce di reddito

1. In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge, la collocazione degli assegnatari nella fascia di reddito di appartenenza ai fini dell'applicazione del relativo canone di locazione, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 56.

Variazione dei limiti di reddito

1. La Giunta regionale, entro il mese di giugno di ogni anno provvede a variare i limiti di reddito di cui agli allegati A e B, avuto riguardo sia all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, verificatosi nell'anno precedente, sia alle condizioni socio-economiche al momento esistenti nel territorio regionale.

Art. 57.

Destinazione e modalità d'impiego dei fondi derivanti dalla gestione speciale

1. La Giunta regionale, oltre a determinare con proprio provvedimento le quote del canone di cui all'art. 40, disciplina la destinazione e le modalità di impiego delle risorse finanziarie e delle disponibilità della gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica) e successive modificazioni.

Art. 58.

Approvazione di modelli tipo

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo schema tipo del bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi, il modulo tipo della domanda e i modelli tipo di contratto di locazione degli alloggi e delle autorimesse.

Art. 59.

Relazione della Giunta sul primo biennio di vigenza della nuova normativa

1. Entro il trimestre successivo al primo biennio di vigenza della presente legge, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale una relazione sugli effetti derivanti dall'applicazione della nuova normativa.

Art. 60.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 15/1987 è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 settembre 1995.

VIÉRIN

(*Omissis*).

95R1319

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1995, n. 40.

Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 48 del 31 ottobre 1995*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà degli enti locali territoriali regionali e dell'Istituto autonomo case popolari purché acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della Regione, o degli enti pubblici territoriali nell'ambito di programmi di edilizia residenziale pubblica.

2. Sono esclusi dalle norme della presente legge gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite ai pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), e successive modificazioni nonché quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico), e successive modificazioni.

Art. 2.

Piano di vendita

1. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo del settore e alla razionalizzazione e riqualificazione del patrimonio abitativo esistente, conseguibile altresì per mezzo dei programmi integrati. Il piano quinquennale di vendita, approvato dalla Giunta regionale su proposta degli enti proprietari, deve prevedere l'alienazione di una quota del patrimonio cedibile, riferito all'intero ambito regionale, non superiore al sessanta per cento.

2. Allo scopo di mantenere inalterata la potenzialità del piano di vendita approvato, nonché per garantire gli assegnatari che hanno titolo ad acquistare, gli enti proprietari possono proporre aggiornamenti al piano di vendita di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri indicati all'art. 4.

3. Nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti proprietari provvedono:

a) all'approvazione delle proposte di programma di reinvestimento dei fondi derivanti dall'alienazione; tale approvazione è condizione essenziale per procedere nella vendita da parte degli enti interessati;

b) ad aggiornare le proposte di piani di vendita ai criteri definiti all'art. 4.

4. I programmi di reinvestimento devono contenere:

a) il numero degli alloggi che si intendono recuperare, ristrutturare o costruire e le loro caratteristiche;

b) la localizzazione degli interventi e la disponibilità dei fabbricati per il recupero e la ristrutturazione e delle aree per la nuova costruzione;

c) lo stato della progettazione degli interventi;

d) le risorse finanziarie necessarie per gli interventi;

e) le risorse finanziarie disponibili per interventi di edilizia residenziale pubblica;

f) le risorse finanziarie che si intendono reperire con la vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

g) i tempi di realizzazione degli interventi.

5. I programmi di reinvestimento sono trasmessi all'Assessorato regionale dei lavori pubblici che, verificata la completezza dei programmi, della relativa documentazione e la loro realizzabilità entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge propone alla Giunta regionale la loro approvazione contestualmente all'approvazione del piano regionale di vendita.

Art. 3.

Proposta di piano di vendita

1. Le proposte di piano di vendita predisposte dagli enti proprietari devono contenere:

a) i criteri di priorità seguiti nell'individuazione del patrimonio da alienare;

b) l'elenco e l'ubicazione degli immobili, ad uso abitativo e non da cedere;

c) il prezzo di vendita degli immobili ad uso abitativo ed i tempi di cessione.

Art. 4.

Criteri per la formulazione e l'aggiornamento della proposta di piano di vendita

1. I criteri di cui all'art. 3, comma 1 lett. a), ai quali gli enti proprietari il cui patrimonio è superiore al dieci per cento del patrimonio pubblico regionale sono tenuti ad uniformare le proposte di piano di vendita, sono i seguenti:

a) alloggi con assegnatari inclusi nell'area di decadenza dall'assegnazione per superamento del limite di reddito, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia di assegnazione, determinazione dei canoni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) edifici già parzialmente alienati;

c) edifici nei quali è più elevato il numero di inquilini che manifestano la volontà di acquistare;

d) edifici la cui cessione arreca giovamento al tessuto socio-economico del territorio.

2. Nei piani di vendita non devono essere inclusi edifici:

a) interessati da interventi di recupero di cui all'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 457/1978, realizzati successivamente al 1° gennaio 1985, o in corso di esecuzione o programmati con finanziamento già disponibile;

b) collocati in ambiti territoriali nei quali è prioritario il mantenimento di alloggi in locazione;

c) destinati a case parcheggio per la sistemazione temporanea di famiglie sprovviste di abitazione;

d) di nuova costruzione, realizzati successivamente al 1° gennaio 1985.

Art. 5.

Alienazione di alloggi disponibili

1. Gli alloggi inseriti nei piani di vendita di cui ai precedenti articoli, che si rendono disponibili anche a seguito della mobilità degli assegnatari o per altro motivo, sono venduti al migliore offerente sulla base del prezzo di vendita, con priorità, nell'ordine, a favore di:

a) coloro che, in possesso dei requisiti per l'acquisto, hanno rinunciato perché assegnatari di un alloggio non adeguato;

b) coloro che sono assegnatari compresi nell'area di decadenza per superamento dei limiti di reddito e occupano alloggi non inseriti nel piano di vendita;

c) coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, sono assegnatari di alloggi non inseriti nei piani di vendita.

2. Condizione per l'acquisto di un alloggio disponibile è il rilascio dell'alloggio avuto in precedente assegnazione.

3. Nel caso di assenza di offerte, le cooperative edilizie e i loro consorzi, iscritte all'albo nazionale di cui all'art. 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), possono inoltrare richieste di acquisto in rialzo sul prezzo base di vendita. Le cooperative che acquistano sono tenute a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni.

Art. 6.

Piano di reinvestimento

1. Il piano quinquennale di reinvestimento, approvato dalla Regione sulla base delle proposte degli enti proprietari, sentito il parere dei sindacati degli assegnatari maggiormente rappresentativi a livello regionale, deve prevedere, in percentuali variabili, le quote da destinarsi:

a) all'acquisto, al recupero o alla realizzazione di fabbricati per abitazioni residenziali, ivi comprese le aree per la realizzazione di tali programmi;

b) al recupero e alla ristrutturazione di immobili degradati esclusi dal piano regionale di vendita;

c) alla realizzazione dei programmi integrati di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica);

d) ad opere di urbanizzazione rilevanti per il patrimonio abitativo pubblico;

e) alla copertura degli oneri fiscali gravanti sulle cessioni del patrimonio dell'Istituto autonomo per le case popolari;

f) agli interventi atti ad agevolare la mobilità di assegnatari che non intendono acquistare.

2. Il piano di cui al comma 1 è attuato mediante progetti annuali di investimento aventi caratteristiche di immediata cantierabilità e deve contenere, per ciascun progetto, i costi preventivati e i tempi di realizzazione.

Art. 7.

Requisiti per l'acquisto

1. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi inclusi nei piani di vendita gli assegnatari o loro familiari conviventi che, alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda:

a) abbiano maturato cinque anni di locazione legittima e non a titolo provvisorio;

b) siano in regola con il pagamento dei canoni e dei servizi; l'eventuale morosità deve essere sanata entro il termine di presentazione delle domande;

c) non siano assoggettati a procedimenti di revoca o di rilascio dell'assegnazione dell'alloggio per qualsiasi motivo.

2. In caso di acquisto da parte di un componente il nucleo familiare, è fatto salvo il diritto di abitazione a favore dei restanti componenti il nucleo stesso.

3. Ai fini del calcolo dei cinque anni di cui al comma 1, lett. a), è possibile cumulare quelli trascorsi in altri alloggi di edilizia residenziale pubblica.

4. Gli assegnatari con limite di reddito familiare inferiore a quello previsto, per la decadenza, dalle vigenti disposizioni regionali in materia di assegnazione, determinazione dei canoni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e, comunque, tutti gli assegnatari ultrasessantenni o portatori di handicap riconosciuti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), non sono obbligati all'acquisto dell'alloggio in uso, che non può essere venduto a terzi.

5. Gli assegnatari che hanno superato il limite di reddito stabilito per la decadenza dall'assegnazione e occupanti alloggi inseriti in piani di vendita, possono fare domanda di acquisto entro il 31 dicembre 1995, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente proprietario o dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario.

6. Trascorsi i termini di cui al comma 5, gli alloggi possono essere venduti a terzi, purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto di assegnazione.

7. Al fine dell'esercizio, da parte degli assegnatari, delle facoltà di cui al presente articolo, gli enti proprietari adottano adeguate misure di pubblicità, disciplinando le modalità di presentazione delle domande di acquisto e i tempi per la definizione dei contratti di compravendita.

Art. 8.

Mobilità incentivata

1. Gli enti proprietari, al fine di evitare il formarsi di condomini misti e per consentire l'acquisto anche a coloro che, assegnatari di alloggi non compresi nei piani di vendita, sono dichiarati in decadenza per superamento del limite di reddito, devono mettere in atto appositi piani per favorire la mobilità anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Art. 9.

Prezzo di vendita

1. Il prezzo di vendita degli alloggi è determinato dal prodotto tra la tariffa relativa alla categoria e classe catastale di appartenenza moltiplicata per cento e il numero dei vani convenzionali. Il numero dei vani convenzionali è calcolato dividendo la superficie convenzionale, determinata sulla base dell'art. 13 commi 1 e 3, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), per quattordici. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'uno per cento per ogni anno di vetustà dell'edificio fino ad un massimo del venti per cento.

2. Per gli alloggi compresi in stabili sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria complessiva o di recupero globale del fabbricato, ai fini della riduzione dell'uno per cento del prezzo di vendita per ogni anno di vetustà fino ad un massimo del venti per cento, l'anzianità di costruzione decorre dalla data di ultimazione dei lavori.

3. La percentuale di abbattimento per la vetustà è ridotta del trenta per cento qualora nell'alloggio siano stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria riconducibili a quelli dell'art. 31, comma 1, lett. b), della legge 457/1978.

4. A richiesta dell'acquirente, il prezzo, in alternativa a quanto previsto dal comma 1, può essere stabilito dall'ufficio tecnico erariale: in tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva e senza le riduzioni previste al comma 1, anche se tale valutazione è superiore ai prezzi stabiliti secondo le modalità di cui al medesimo comma 1, salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitare entro trenta giorni dalla determinazione del prezzo.

5. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in un'unica soluzione, con una riduzione pari al dieci per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al trenta per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, ad un interesse pari al costo delle provviste dei fondi per le operazioni di credito edilizio, vigente al momento della stipula del contratto, diminuito di due punti, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

6. Il pagamento del prezzo stabilito, o della quota di cui al comma 5, lett. b), deve essere effettuato contestualmente alla stipulazione dell'atto di acquisto.

Art. 10.

Divieti e sanzioni

1. L'alloggio acquisito ai sensi della presente legge non può essere alienato, neppure parzialmente, né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento, né può esserne modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque sino a quando non ne sia stato pagato interamente il prezzo. Gli atti adottati in violazione alle disposizioni del presente comma sono nulli.

2. A coloro che contravvengono le disposizioni di cui al comma 1, si applicano le seguenti sanzioni:

a) corresponsione immediata dell'intero prezzo, se rateizzato, rapportato al valore di mercato determinato dall'ufficio tecnico erariale alla data dell'inadempienza;

b) corresponsione della differenza fra il prezzo di vendita dell'alloggio e il valore di mercato dello stesso, determinato dall'ufficio tecnico erariale alla data dell'inadempienza, maggiorata degli interessi legali.

3. Per sopravvenuti gravi motivi, l'ente che ha ceduto l'alloggio può autorizzare il trasferimento della proprietà prima del periodo di cui al comma 1.

4. Gli enti proprietari hanno diritto di esercitare la prelazione all'acquisto con le modalità di cui all'art. 28, comma nono, della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica), e successive modificazioni.

5. Il diritto di prelazione di cui all'art. 28, comma nono, della legge 513/1977, e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio, ceduto in applicazione del medesimo art. 28, versi all'ente cedente un importo pari al dieci per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

6. Nell'atto di compravendita dovranno essere inseriti i seguenti vincoli:

a) inalienabilità, anche parziale, e divieto di modificare la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni, dalla data di registrazione del contratto d'acquisto e comunque fino a quando non si è pagato interamente il prezzo;

b) diritto di prelazione, in caso di nuova vendita, a favore dell'ente cedente;

c) diritto di abitazione a favore degli altri componenti il nucleo familiare, qualora l'acquisto sia effettuato da un familiare convivente;

d) iscrizione ipotecaria a favore dell'ente venditore, qualora il pagamento sia effettuato in forma rateale.

7. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli alloggi e delle unità immobiliari di cui alla presente legge è predisposta dagli uffici tecnici degli enti alienanti; apposito tariffario è predisposto a cura degli enti alienanti unitamente ad un rappresentante del sindacato assegnatari.

Art. 11.

Unità immobiliari non ad uso abitativo

1. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica.

2. L'affittuario delle unità immobiliari di cui al comma 1 può esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 38 della legge 392/1978. Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato art. 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali). A tal fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità.

3. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al comma 2, la cessione è effettuata a chiunque ne faccia domanda.

4. L'alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di cui al comma 2 è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'ufficio tecnico erariale. Il pagamento può avvenire in forma rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di interesse pari al tasso legale.

5. Nel caso di cui al comma 3 si ricorre all'asta con offerte in aumento, assumendo a base il prezzo di cui al comma 4, prima parte.

Art. 12.

Incentivazione finanziaria

1. Al fine di incentivare la vendita con pagamento in un'unica soluzione onde agevolare i piani di reinvestimento, gli enti cedenti si attivano per consentire agli assegnatari, tramite gli istituti di credito operanti in Valle d'Aosta, di accedere a prestiti finanziari a condizioni più favorevoli rispetto ai tassi di interesse normalmente applicati, mediante apposite convenzioni.

Art. 13.

Proventi

1. I proventi dell'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché delle unità immobiliari ad uso non abitativo, al netto dei residui mutui da estinguere eventualmente gravanti sugli alloggi cedenti, dell'IRPEG sulla plusvalenza immobiliare derivante dalla cessione, dell'INVIM sulle vendite delle unità immobiliari non abitative, rimangono nella disponibilità degli enti venditori sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato, per le finalità di cui all'art. 6.

2. Gli enti proprietari rendicontano annualmente alla Regione i ricavati delle vendite.

Art. 14.

Convenzione notarile

1. Gli enti cedenti predispongono apposite convenzioni con il Collegio dei notai, al fine di razionalizzare la ripartizione degli atti di compravendita e consentire tariffe agevolate agli acquirenti.

Art. 15.

Patrimonio dello Stato

1. Agli alloggi di proprietà dello Stato e degli enti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 24 dicembre 1993 n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), inseriti nei piani di vendita, ad integrazione di quanto previsto dalla legge stessa, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 10, 12, 14 e 15 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 settembre 1995.

VIÉRIN

95R1320

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1995, n. 40.

Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, recante «Disposizioni in materia socio-assistenziale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'8 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 20/1995

1. L'articolo 9 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

Proroga dei tempi di sperimentazione del servizio di telesoccorso-telecontrollo

1. Al fine di garantire la continuità del servizio di telesoccorso-telecontrollo istituito con legge regionale 30 novembre 1992, n. 35, in attesa della disciplina definitiva prevista (dall'articolo 1, comma 3 della medesima legge regionale e dei conseguenti adempimenti, la sperimentazione in atto è prorogata sino al 30 giugno 1996».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 20/1995, come sostituito dall'articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 261 milioni, suddivisa in ragione di lire 87 milioni per l'anno 1995 e lire 174 milioni per l'anno 1996.

2. Il predetto onere complessivo di lire 261 milioni fa carico al capitolo 4757 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento in termini di competenza è elevato di complessive lire 261 milioni suddivise in ragione di lire 87 milioni per l'anno 1995 e lire 174 milioni per l'anno 1996.

3. All'onere di lire 261 milioni in termini di competenza si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione (partita n. 23 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).

4. Sul citato capitolo 4757 è altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 87 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 30 ottobre 1995

GUERRA

95R1329

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1995, n. 41.

Norme finanziarie in materia di formazione professionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'8 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi all'IRFoP per il funzionamento

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera c), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa di lire 3.750 milioni per l'anno 1996.

2. Il predetto onere di lire 3.750 milioni fa carico al capitolo 5800 dello stesso di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997, il cui stanziamento è elevato di lire 3.750 milioni per l'anno 1996.

3. All'onere di lire 3.750 milioni per l'anno 1996 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 28 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio predetto).

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 30 ottobre 1995

GUERRA

95R1330

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1995, n. 42.

Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 15 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi per il diritto allo studio universitario ai sensi dell'articolo 5, commi 14 e 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

1. Le quote delle tasse universitarie riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono destinate, in base ad apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione e le Università ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 537/1993, ad interventi che possono essere attuati anche attraverso gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario.

2. Le convenzioni, stipulate su conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'istruzione, cultura e formazione professionale, fissano gli obiettivi da raggiungere, e gli interventi da realizzare nonché le modalità di attuazione degli stessi; disciplinano altresì i criteri per la rilevazione periodica dell'entità delle quote di competenza regionale, riscosse da ciascuna Università e definiscono le modalità ed i termini entro i quali le Università provvedono a versare direttamente agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario competenti per territorio le somme ad essi spettanti nell'ipotesi prevista dal comma 1.

Art. 2.

Modifica dell'articolo 110 della legge regionale 24 giugno 1980 n. 19

1. Nel testo del quarto comma dell'articolo 110 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19, come modificato dall'articolo 32 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 42, dopo le parole «ricerche di mercato» le parole «a carattere nazionale» sono soppresse.

Art. 3.

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, è sostituito dal seguente: «Le domande concernenti la concessione dell'indennità compensativa sono presentate alle Comunità montane competenti per territorio entro il termine che la Giunta regionale determina ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.»

Art. 4.

Modifica dell'articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986 n. 41

1. Il secondo comma dell'articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è soppresso.

Art. 5.

Integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1988, n. 23

1. Gli Enti locali beneficiari dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 2 maggio 1988, n. 23, concernenti gli interventi connessi con la realizzazione dello scalo merci ferroviario di Cervignano del Friuli, che non abbiano provveduto o non possano provvedere alla rendicontazione del finanziamento entro il termine stabilito, possono richiedere, in presenza di motivate ragioni, la fissazione di un nuovo termine perentorio entro cui presentare detta rendicontazione, pena la decadenza dei finanziamenti stessi, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate.

2. La richiesta di fissazione del nuovo termine deve essere presentata entro il termine precedentemente stabilito ovvero, per gli interventi i cui termini siano già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sessanta giorni da tale data.

Art. 6.

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, è aggiunta la seguente lettera:

«e) Settore solidarietà internazionale: attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di solidarietà internazionale, di sostegno ai diritti umani e civili dei cittadini stranieri in Italia.»

Art. 7.

Modifica dell'articolo 72 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

1. All'articolo 72 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. I contributi possono essere corrisposti direttamente ai Comuni indicati ai commi 1 e 2 oppure agli istituti mutuanti, con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento ed alle scadenze previste nei relativi contratti, nei quali deve risultare esplicitata la finalizzazione dell'intervento.

3.bis La corresponsione all'istituto mutuante dei contributi di cui al comma 1 avviene qualora il medesimo lo richieda espressamente come condizione per la stipula del contratto di mutuo.»

Art. 8.

Modifica della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10

1. Nel testo dell'articolo 22 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «L'Associazione di cui al comma 1 ripartirà il contributo» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo annuo è ripartito dall'Associazione, che può destinarne una quota non superiore al dieci per cento alle proprie spese di regia»

b) al comma 4 in fine sono aggiunte le parole «e delle spese relative all'utilizzo della quota di cui al comma 2.»

Art. 9.

Modifica dell'articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

1. All'articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, il testo del comma 3, come sostituito dall'articolo 91, comma 1, della legge regionale 7 luglio 1992, n. 30, è sostituito dal seguente:

«3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredate dall'atto di adesione dell'istituto mutuante e, alternativamente, dal piano di ammortamento del mutuo predisposto dall'istituto medesimo, ovvero dall'eventuale deliberazione esecutiva con cui l'Ente locale dispone l'assunzione del mutuo. L'erogazione della prima annualità dei contributi è comunque disposta successivamente alla presentazione della deliberazione esecutiva di assunzione del mutuo e del contratto di mutuo definitivo.»

2. La modifica di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti delle domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Modificazione dell'articolo 7 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50

1. Nel testo dell'articolo 7 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, così come modificato dall'articolo 68, comma 1, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, è abrogato il comma 5.

Art. 11.

Modifica dell'articolo 33 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

1. Nel testo dell'articolo 33 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente entro il 30 settembre 1995, corredata da una relazione illustrativa degli interventi da realizzare e dal relativo preventivo di spesa.»

Art. 12.

Interventi nel settore zootecnico

1. Il programma di lotta contro l'infertilità bovina e contro la mortalità neonatale dei vitelli, indicato negli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79 è esteso dal 1° gennaio 1995 anche alla lotta contro l'ipofecondità e la mortalità neo e postnatale, sia bovina che delle specie bufalina, suina, ovina, caprina ed equina.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico al capitolo 6798 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

Art. 13.

Modifica all'articolo 134 della legge regionale 8/1995

1. Nel comma 1 dell'articolo 134 della legge regionale 8/1995 le parole: «per finanziare gli interventi di adeguamento degli impianti relativi agli immobili di sua proprietà alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46» sono sostituite dalle parole «per finanziare gli interventi di adeguamento degli impianti e delle strutture del comprensorio fieristico».

Art. 14.

Disposizioni speciali per i programmi comunitari

1. Le quote degli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio regionale relativi al cofinanziamento regionale degli obiettivi di programmi e progetti attuativi di regolamenti comunitari seguono, in deroga al secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il regime giuridico del trasferimento di somme previsto per le corrispondenti quote statali e comunitarie.

2. Per l'attuazione degli interventi strutturali comunitari di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, in deroga alle disposizioni regolamentari eventualmente incompatibili con la presente disposizione, gli enti strumentali della Regione che siano individuati come soggetti attuatori delle misure e delle azioni contenute nei programmi, provvedono ad iscriverne i fondi relativi su appositi capitoli di entrata e di spesa del proprio bilancio di previsione, distinti in relazione alle diverse fonti di copertura. A fine esercizio, le quote non impegnate sui capitoli di spesa e gli eventuali disimpegni in conto residui costituiscono economia di bilancio. Tali economie costituiscono quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, il cui accertamento ed utilizzo avviene, con specifico provvedimento di variazione di bilancio, in conformità alla revisione periodica dei programmi comunitari per i quali i fondi sono assegnati. Gli impegni sui capitoli di spesa finanziati mediante l'utilizzo di detta posta vincolata possono essere assunti anche in un momento anteriore all'accertamento definitivo delle altre componenti del risultato di amministrazione complessivo dell'ente. Ad ogni provvedimento che disponga della destinazione dei fondi per l'attuazione dei programmi comunitari deve essere allegato un prospetto dimostrativo dell'allocazione, dell'impegno e dell'erogazione dei medesimi. Le somme non utilizzate entro i termini posti o prorogati per gli interventi strutturali devono essere tempestivamente corrisposte all'Amministrazione regionale per la restituzione.

Art. 15.

Utilizzo dei fondi della gestione separata del FRIE

1. I fondi della gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche (FRIE) istituito dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8 possono essere utilizzati per promuovere l'incentivazione ed il rilancio di attività economiche localizzate anche in territori delle province di Udine e Pordenone purché gli investimenti risultino effettuati successivamente al 1° gennaio 1995.

Art. 16.

Procedure per gli appalti

1. Per gli appalti della Segreteria generale straordinaria relativi agli edifici catalogati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 si applicano le procedure ordinarie e la normativa vigente.

Art. 17.

Liquidazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare ai Consorzi volontari agro-silvo-pastorali privati i contributi di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1991, n. 36, per le spese sostenute negli anni 1992, 1993, 1994 e 1995, ancorché i relativi pagamenti siano stati effettuati negli esercizi successivi.

Art. 18.

Utilizzo delle assegnazioni

1. Le assegnazioni disposte per le finalità di cui all'articolo 45, commi 1, lettera b), e 2 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, limitatamente agli esercizi finanziari 1994 e 1995, possono essere altresì utilizzate per iniziative dirette ad interventi per l'adeguamento, il miglioramento e la riconversione di strutture destinate alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e che rivestano interesse esclusivamente locale.

Art. 19.

Delegazione amministrativa intersoggettiva

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare a soggetti pubblici, appositamente individuati con legge regionale, le funzioni relative all'esecuzione di opere pubbliche di propria competenza, ivi compresi i poteri di acquisizione del suolo e di espropriazione.

2. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e ad essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi connesse all'attività di progettazione, direzione lavori, collaudo ed esecuzione delle opere e lavori pubblici.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche alle concessioni amministrative previste dalla normativa regionale vigente aventi natura e contenuto di delegazione amministrativa, e in particolare alle concessioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli Enti regionali di cui all'articolo 199 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 35 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18.

Art. 20.

Proroga del termine

1. La disposizione dell'articolo 13 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, trova applicazione anche per l'anno 1994.

2. Per effetto del comma 1 è ammessa la presentazione di motivata istanza da parte del richiedente ai sensi del quarto comma dell'articolo 93 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75 il cui accoglimento comporta annullamento di eventuali provvedimenti di revoca già adottati per il medesimo contributo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 novembre 1995

GUERRA

95R1373

REGIONE PIEMONTE**LEGGE REGIONALE 20 novembre 1995, n. 82.****Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 4 in materia di ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 29 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 5, comma 6, della legge regionale 12 aprile 1994, n. 4, è sostituito dal seguente:

«6. Entro il 30 giugno 1997 la Regione trasmette ai comuni le informazioni contenute nella denuncia dei pozzi ad uso domestico ricevuta ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 agosto 1993, n. 275».

Art. 2.

1. L'articolo 14, comma 1, lettera a), della l.r. 4/1994, è sostituito dal seguente:

«a) lire 1 milione qualora non si osservino le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5».

Art. 3.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa ogni effetto delle disposizioni della l.r. 4/1994 sostituite dagli articoli 1 e 2.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 novembre 1995.

GHIGO

95R1377

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1995, n. 83.

Adozione della bandiera della Regione Piemonte.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 29 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La bandiera del Piemonte è costituita da croce bianca in campo rosso a lambello blu con contorno blu e frangia oro. La dimensione è di centimetri centocinquanta per cento. La larghezza della croce è di centimetri venti. La larghezza del contorno è di centimetri dieci. La frangia è di centimetri sette.

2. La bandiera è accompagnata da un nastro di colore arancione annodato al culmine dell'asta.

3. I colori richiamano nella simbologia quelli del gonfalone e dello stemma adottato con la legge regionale 16 gennaio 1984, n. 4 (Adozione del gonfalone e dello stemma della Regione Piemonte).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 novembre 1995

GHIGO

95R1378

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1995, n. 84.

Definizione dei compiti e delle funzioni dei Presidenti dei Gruppi consiliari. Integrazione della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 29 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I Presidenti dei Gruppi consiliari, costituiti in conformità alle norme del Regolamento consiliare, collaborano con il Presidente del Consiglio e con l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio delle funzioni politico-istituzionali relative all'organizzazione e alla gestione dei lavori consiliari e dirigono l'attività dei Gruppi consiliari secondo quanto stabilito dal Regolamento.

2. Essi esercitano tutte le incombenze assegnate dal Regolamento consiliare e dalle leggi regionali. In particolare:

a) provvedono alla gestione dei fondi erogati ai Gruppi consiliari per il loro funzionamento ai sensi della legge regionale 16 ottobre 1972, n. 12 e successive modificazioni e presentano ogni anno all'Ufficio di Presidenza, con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale citata, così come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 77 e sostituito dalla legge regionale 16 maggio 1994, n. 14, una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi erogati ai Gruppi nell'anno precedente;

b) gestiscono il personale distaccato presso il Gruppo consiliare ed esercitano le altre competenze loro assegnate in materia di personale dei Gruppi dalla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 e 14 gennaio 1992, n. 2 e successive modifiche.

Art. 2.

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente articolo ai Presidenti dei Gruppi consiliari viene corrisposto un assegno integrativo mensile. A tal fine, al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 dopo le parole «Assessori regionali e Vice Presidenti del Consiglio regionale: 20 per cento» sono aggiunte le parole: «Presidenti di Gruppi consiliari: 15 per cento».

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 10000 di spesa del bilancio regionale per l'anno 1995, che verrà integrato, se necessario, con prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, e con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli negli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 novembre 1995

GHIGO

95R1379

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1995, n. 85.**Amministrazione straordinaria delle Aziende di promozione turistica.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 29 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di modifica della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, e di riordino dell'organizzazione turistica regionale, non si provvede alla nomina degli organi delle Aziende di promozione turistica.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli organi in carica sono sciolti e il Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione regionale, nomina per ciascuna Azienda di promozione turistica un Amministratore straordinario, che esercita le competenze degli organi dell'Azienda.

3. Gli Amministratori straordinari durano in carica fino all'entrata in vigore della legge di riordino dell'organizzazione turistica e comunque non oltre il 31 marzo 1996.

4. Agli Amministratori straordinari sono corrisposte indennità pari a quelle previste per i Presidenti delle rispettive Aziende di promozione turistica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 novembre 1995

GHIGO

95R1380

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1995, n. 86.**Modifica alla legge regionale 26 marzo 1990 n. 14 «Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 6 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 14, «Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio», è aggiunto il seguente:

«4 bis. La realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale ovvero da piani di

settore, è consentita subordinatamente alla stipulazione di apposita convenzione con la Regione Piemonte, sentito il parere dell'Ente di gestione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 novembre 1995

GHIGO

95R1401

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE**LEGGE REGIONALE 27 novembre 1995, n. 12.****Equiparazione dei detenuti e prigionieri nei campi di concentramento, dei disertori e dei partigiani ai reduci e combattenti di cui alla legge regionale 19 dicembre 1994, n. 4.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 5 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. L'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 1994, n. 4 è così sostituito:

«Art. 1.

Ambito di applicazione

1. I benefici previsti dall'articolo 2 della legge regionale 21 luglio 1991, n. 13, trovano applicazione anche nei riguardi di quelle persone che risiedono o risiedevano, negli anni dal 1939 sino al 1945 compreso, nel territorio della regione.

2. I medesimi si applicano anche nei riguardi di quelle persone previste dalle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, ancorché le medesime non abbiano riportato ferite, lesioni o contratto infermità invalidanti durante il servizio pre-stato o durante la resistenza attiva o passiva, fermo restando il requisito della residenza nel territorio della regione, comè precisato nel comma 1.

3. I benefici previsti ai sensi del comma 1 trovano altresì applicazione nei confronti delle persone citate all'articolo 9 (soggetti civili non militarizzati) e all'articolo 10, lettera g) (categorie speciali di civili non militarizzati) della legge 18 marzo 1968, n. 313.

4. A tutte le persone che tra il 1939 ed il 1945 si siano rifiutate di prestare servizio militare nel Trentino-Alto Adige, sottraendosi a tale servizio con la fuga, o che abbiano opposto resistenza passiva o attiva, nonché a quelle persone che per questo siano state vittime di persecuzioni, violenza e prigionia, è riconosciuto lo stato di partigiano/a che ha combattuto nella resistenza contro il fascismo o il nazionalsocialismo. Nell'ambito delle finalità del presente articolo dette persone sono equiparate alle persone di cui al comma 3».

2. I benefici previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140, integrata dalle leggi regionali 21 luglio 1991, n. 13 e 19 dicembre 1994, n. 4, spettano a tutti gli aventi diritto nella misura di lire 60 mila mensili per tredici mensilità con decorrenza dal 1° gennaio 1996.

3. Con l'entrata in vigore della presente legge si provvederà a delegare gli adempimenti amministrativi connessi all'applicazione delle leggi regionali di cui al comma 2 alle due Province autonome di Bolzano e di Trento che possono esercitarle direttamente attraverso le

proprie strutture provinciali o mediante accordo da stipularsi con enti previdenziali o assicurativi nazionali, salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58. Lo stanziamento di fondi alle Province viene effettuato con legge di bilancio.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. L'onere per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, viene valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dal 1991.

2. L'onere per l'attuazione dell'articolo 1, comma 2, viene valutato in lire 4 miliardi 500 milioni annui a decorrere dal 1996.

3. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 5 miliardi 250 milioni, gravante sull'esercizio 1996, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1996, mentre alla spesa di lire 4 miliardi 500 milioni relativa agli esercizi 1997-1998 si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità del corrispondente fondo globale iscritto per gli stessi esercizi al capitolo n. 670 del bilancio pluriennale 1996-1998.

4. Per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 27 novembre 1995

GRANDI

Visto: *Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento*: SOTTILE
95R1404

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1995, n. 13.

Autorizzazione della spesa destinata alla contrattazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 5 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, per la contrattazione relativa al biennio 1994-1995 è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi 800 milioni, mentre per il finanziamento di acconti sulla contrattazione relativa agli anni 1996 e 1997 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi 600 milioni comprensiva del recupero dello scostamento inflattivo effettivo del biennio precedente calcolato sul tasso inflattivo tendenziale anno 1995 pari al 5,2 per cento.

2. Alla copertura dell'onere gravante sull'esercizio 1995 di lire 4 miliardi 800 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo n. 670 della spesa per l'esercizio finanziario medesimo, mentre alla spesa di lire 5 miliardi 650 milioni per gli esercizi 1996 e 1997 mediante utilizzo delle disponibilità del corrispondente fondo globale iscritto per gli stessi esercizi al capitolo n. 670 del bilancio pluriennale 1995-1997.

3. Per gli esercizi successivi, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

4. La verifica della compatibilità finanziaria di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 va effettuata con riferimento alla consistenza numerica del personale in servizio al 31 dicembre 1994.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 27 novembre 1995

GRANDI

Visto: *Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento*: SOTTILE
95R1405

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 ottobre 1995, n. 13/27/Leg.

Regolamento di esecuzione concernente l'individuazione del collaboratore del dirigente e il relativo orario di insegnamento, secondo quanto previsto dall'11° comma dell'art. 188 della L.P. 29 aprile 1983, n. 12 come modificato dall'art. 22 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34 e da ultimo sostituito dal 2° comma dell'art. 47 della L.P. 7 febbraio 1995, n. 1.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 21 novembre 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'undicesimo comma dell'art. 188 della L.P. 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'art. 22 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34 e da ultimo sostituito dal 2° comma dell'art. 47 della L.P. 7 febbraio 1995, n. 1;

Visto l'art. 29 del D.P.G.P. dd. 31 ottobre 1990, n. 16-29/Leg.;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della Giunta Provinciale n. 11603 di data 20 ottobre 1990;

Decreta:

Art. 1.

Collaboratore del dirigente

L'orario di insegnamento previsto dall'art. 29 primo comma del D.P.G.P. del 31 ottobre 1990, n. 16-29/Leg., per il personale di cui all'undicesimo comma dell'art. 188 della L.P. 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'art. 22 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34 e da ultimo sostituito dal 2° comma dell'art. 47 della L.P. 7 febbraio 1995, n. 1, viene così ridotto:

12 ore settimanali di insegnamento, più le ore di presenza obbligatoria e le ore previste per attività connesse, ridotte nella stessa proporzione, come previsto nella tabella allegato n. 1 per il personale che presta servizio in Centri che abbiano fino a 3 classi;

10 ore settimanali di insegnamento più le ore di presenza obbligatoria e le ore previste per attività relative, ridotte nella stessa proporzione, come previsto nella tabella allegato n. 1 per il personale che presta servizio in Centri con più di 3 classi.

È fatta in ogni caso salva la necessità che il carico orario di insegnamento della materia di titolarità, nelle classi alle quali detto personale è assegnato, sia lasciato nella sua integralità.

Il collaboratore del dirigente potrà utilizzare, per le attività connesse all'incarico di cui trattasi, le ore disponibili per effetto dello sgravio dell'orario di insegnamento e le corrispondenti ore di presenza obbligatoria e per attività connesse previste nella tabella allegato n. 1.

Art. 2.

Scelta del collaboratore

In ottemperanza delle disposizioni di cui all'11° comma dell'art. 188 della L.P. 29 aprile 1983, come modificato dall'art. 22 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34, e da ultimo sostituito dal 2° comma dell'art. 47 della L.P. 7 febbraio 1995, n. 1, il collaboratore del dirigente per ogni Centro è scelto fra il personale insegnante di ruolo dall'Assessore al Personale con propria disposizione, sentito il dirigente del servizio Centri di Formazione Professionale, entro il 30 settembre di ogni anno.

Il presente regolamento sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 25 ottobre 1995

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1995
Registro n. 5, foglio n. 31 - DI DOMENICO

(Omissis).

96R0019

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1995, n. 39.

Modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 57 «Disposizioni urgenti relative alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 81 del 5 settembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 57 è così sostituito:

«1. A seguito di quanto disposto dall'art. 4, settimo comma, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256, fino alla data d'entrata in vigore del Piano faunistico-venatorio regionale, di cui all'art. 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, resta sospesa l'applicazione degli articoli 10, 11, 13, 18 (limitatamente ai commi 1, 3 e 4) 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31 e di ogni altra disposizione della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, per la cui applicazione è indispensabile l'entrata in vigore del Piano regionale stesso».

Art. 2.

1. Al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 57, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera e):

«e) art. 27 - Ripopolamento».

Art. 3.

1. Le spese derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 57, trovano riscontro di copertura nella somma già autorizzata nel capitolo 75056 del bilancio di previsione per l'anno 1995 approvato con legge regionale 1° febbraio 1995, n. 7.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1° settembre 1995

GALAN

95R1366

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1995, n. 40.

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 83 del 12 settembre 1995)

(Omissis).

95R1367

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1995, n. 41.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 83 del 12 settembre 1995)

(Omissis).

95R1368

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1995, n. 42.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1995.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 83 del 12 settembre 1995)

(Omissis).

95R1369

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1995, n. 54.

Riordino della funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di formazione professionale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 164 del 10 novembre 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione:

a) assegna ai Comuni delegati alla gestione dei CFP (Centri di formazione professionale) regionali la complessiva responsabilità in ordine alla funzione esercitata;

b) promuove il riordino della gestione comunale degli interventi di formazione professionale, quale risorsa integrata per lo sviluppo delle politiche proprie dei Comuni ai fini della qualificazione economico-sociale dei territori e delle comunità rappresentate;

c) promuove mediante specifici accordi con gli Enti locali interessati, la qualificazione, la semplificazione e la flessibilizzazione del quadro gestionale che caratterizza il sistema regionale di formazione professionale.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione provvede a:

a) individuare le tipologie delle forme gestionali all'interno delle quali gli Enti delegati costituiscono la forma ritenuta più funzionale alla realizzazione delle attività delegate;

b) trasferire il personale regionale degli attuali Centri di formazione professionale ritenuto necessario all'esercizio della funzione delegata;

c) disciplinare l'utilizzo dei beni di proprietà regionale o costruiti con contributo della Regione;

d) assegnare alle diverse forme gestionali un contributo una tantum, quale quota finalizzata a costituire i relativi fondi di gestione.

Art. 2.

Riordino delle funzioni di gestione

1. I Centri di formazione professionale della Regione cessano di essere strutture organizzative regionali ai sensi dell'art. 25 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, a far data dalla costituzione delle forme gestionali di cui all'art. 3.

2. La Regione delega le funzioni di gestione di attività di formazione professionale a Comuni individuati con delibera della Giunta regionale, tenendo conto in particolare dei Comuni sedi di Centro alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Modalità di gestione della funzione delegata

1. I Comuni gestiscono la funzione delegata in materia di formazione professionale in forma singola o associata, adottando le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, agli artt. 22, 23 e 25 fatta esclusione per le forme di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 22 della medesima legge.

2. Le forme gestionali di cui al comma 1 sono individuate nell'Accordo di cui all'art. 4, in coerenza con le strategie e le opzioni inerenti ai servizi da erogarsi ed avuto riguardo al livello territoriale di interesse.

3. I Comuni procedono alla costituzione delle forme gestionali di cui al comma 1 entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Qualora, tramite gli accordi di cui all'art. 4, siano individuati ambiti di intervento e di specializzazione di interesse regionale o sovragionale, la Regione può partecipare alla gestione, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 4.

Accordi con gli Enti delegati

1. Tra la Regione, i Comuni delegati ricompresi in un medesimo ambito provinciale e la Provincia competente si perviene, con cadenza triennale, ad un Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'Accordo di cui al comma 1 è lo strumento tramite il quale la Regione e gli Enti delegati definiscono in particolare, previa verifica dei risultati conseguiti, obiettivi ed impegni reciproci per la gestione della funzione delegata ai sensi della presente legge.

3. Con il primo Accordo, di cui al comma 1, si stabilisce altresì il contingente di personale delle forme di gestione in esso individuate, in coerenza con le previsioni di cui al comma 2 dell'art. 3.

Art. 5.

Verifiche e controlli

1. Gli interventi formativi realizzati dalle forme gestionali di cui al comma 1 dell'art. 3 sono soggetti alle verifiche e ai controlli stabiliti dagli indirizzi programmatici e dalle direttive previsti rispettivamente dagli artt. 4 e 13 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19.

Art. 6.

Norme organizzative

1. Le forme di gestione costituite ai sensi della presente legge adottano assetti organizzativi flessibili e modificabili in relazione ai servizi da erogare, garantendo che le rispettive dotazioni di personale assicurino le funzioni di direzione, di coordinamento della progettazione e della gestione formativa, di ricerca e sviluppo e di amministrazione.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate, le forme di gestione si avvalgono:

a) di personale trasferito dalla Regione ai sensi dell'art. 7;

b) di personale assunto dalle forme gestionali medesime;

c) di collaborazioni esterne disciplinate da apposito contratto da stipularsi a norma degli artt. 2230 e seguenti del Codice civile o da convenzioni con Enti, istituti, imprese ed associazioni industriali ed artigiane;

d) di personale posto in mobilità dagli Enti di cui all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 «Legge quadro in materia di formazione professionale», tramite convenzione da stipularsi tra gli Enti datori di lavoro del personale interessato e le forme gestionali istituite ai sensi della presente legge.

3. Avuto riguardo al disposto dell'art. 9, comma 1 della legge n. 845 del 1978, la Giunta regionale, sentite le forme gestionali, fornisce indirizzi in ordine ai requisiti minimi da richiedersi per l'accesso del personale di cui alla lettera b) del comma 2, nonché i criteri per l'acquisizione delle collaborazioni di cui alla lettera c) dello stesso comma 2.

Art. 7.

Trasferimento del personale regionale

1. Sulla base di quanto stabilito negli accordi di cui all'art. 4, il Presidente della Giunta regionale trasferisce il personale delle sopresse strutture organizzative denominate Centri di formazione professionale, necessario per lo svolgimento delle funzioni delegate ai sensi della presente legge.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 è effettuato nei confronti dei Comuni o degli Enti pubblici di gestione. Qualora gli Enti di gestione siano società per azioni pubbliche o società per azioni miste pubblico-privato, il trasferimento è effettuato nei confronti del Comune dele-

gato di maggiore dimensione tra quelli partecipanti alle suddette società. Il Comune provvede, tramite apposita convenzione, all'assegnazione in distacco di detto personale alla società.

3. Il trasferimento di cui al comma 1 è disposto entro un anno dalla costituzione delle singole forme gestionali e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1996.

4. Il personale che, a seguito dell'Accordo di cui all'art. 4, risulti eccedente rispetto alle esigenze della gestione comunale delle funzioni delegate in materia di formazione professionale, può essere trasferito agli Enti locali destinatari della delega nella medesima materia, nei limiti e con gli effetti economici previsti dalla legislazione regionale vigente, ed in particolare dal comma 2 dell' art. 22 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28.

5. Gli Enti locali, a seguito dei trasferimenti di cui ai commi 2 e 3, provvedono automaticamente al conseguente adeguamento delle proprie piante organiche, sulla base dei principi fissati in materia dal D.Lgs 29/93 e successive modifiche ed integrazioni.

6. La Giunta regionale attua una riduzione del proprio organico in misura corrispondente ai trasferimenti effettuati.

7. Il personale che risulti eccedente anche a seguito dei trasferimenti di cui al comma 3 è collocato nell'organico regionale, ridefinito ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31.

8. Il personale di cui ai commi 4 e 7, fatta salva la posizione giuridica ed economica in godimento, viene utilizzato in coerenza con la professionalità posseduta o previo processo di riqualificazione o riconversione.

9. Le relazioni sindacali, relative alle procedure previste dalla presente legge, sono regolate secondo le disposizioni della L.R. n. 31 del 1994, Titolo III, nonché, con riferimento alle Organizzazioni sindacali firmatarie, secondo le disposizioni dei protocolli di relazioni sindacali vigenti.

Art. 8

Oneri per il personale trasferito

1. Gli oneri per il personale trasferito ai sensi della presente legge per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di formazione professionale sono a carico della Regione fino alla data in cui detto personale è impegnato per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente legge.

2. La contrattazione decentrata della Regione, con riferimento al salario accessorio, definisce il monte risorse disponibili con modalità omogenee rispetto al complesso del personale regionale.

Art. 9

Beni

1. I beni, immobili e mobili, di proprietà della Regione ed in uso ai Comuni per la gestione delle funzioni in materia di formazione professionale vengono assegnati in comodato agli Enti pubblici di gestione.

2. Nei casi in cui la gestione venga realizzata tramite S.p.a. pubblica o mista pubblico-privato i beni di cui al comma 1 vengono assegnati in comodato ai Comuni delegati che provvedono, tramite apposite convenzioni, all'assegnazione in uso dei beni medesimi alle società.

3. Qualora, a seguito del riordino di cui alla presente legge, le Province e i Comuni proprietari di immobili costruiti con un contributo regionale e attualmente sedi di Centri di formazione professionale utilizzino solo in parte tali immobili per la gestione della funzione delegata, la parte restante può essere data in locazione, a norma delle vigenti disposizioni in materia.

4. Il corrispettivo della locazione di cui al comma 3 è devoluto dagli Enti locali alle rispettive forme gestionali.

Art. 10

Contributi

1. La Regione contribuisce alla costituzione dei fondi di dotazione degli Enti pubblici di gestione che non utilizzino sedi di proprietà regionale tramite l'assegnazione di una quota, calcolata in ragione del cinquanta per cento dei costi annui del personale regionale trasferito e comunque per un ammontare non superiore a Lire 500.000.000.

2. I Comuni delegati che costituiscono società per azioni e non utilizzino sedi di proprietà regionale possono richiedere alla Regione un contributo, vincolato al conferimento o versamento in conto capitale, calcolato secondo i criteri di cui al comma 1.

3. Agli Enti pubblici di gestione che utilizzino sedi di proprietà regionale può essere assegnato un contributo una tantum, subordinato all'assunzione dell'impegno di far fronte a tutte le spese straordinarie connesse all'utilizzo e alla conservazione delle sedi medesime.

4. Ai Comuni delegati che costituiscono società per azioni che utilizzino sedi di proprietà regionale può essere assegnato dalla Regione un contributo una tantum, vincolato al conferimento o versamento in conto capitale, subordinato all'assunzione dell'impegno di far fronte a tutte le spese straordinarie connesse all'utilizzo e alla conservazione delle sedi.

5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi fino ad un massimo di un miliardo di lire, da calcolarsi in rapporto al valore dell'immobile sede della struttura formativa e secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

6. I contributi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono revocati qualora non siano rispettate le condizioni di assegnazione.

Art. 11

Trattamento economico del personale e incentivazione

1. Il personale trasferito ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 7 conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata ed il trattamento accessorio selettivo incentivante previsto dal CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro), e fatti altresì salvi gli effetti del nuovo ordinamento professionale, se ed in quanto in vigore all'atto del trasferimento, nonché gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento per l'accesso alle qualifiche. Tale personale conserva altresì, fino alla scadenza dell'incarico attribuito, l'indennità relativa alla posizione ricoperta presso la Regione.

2. Al personale trasferito di cui al comma 1 sono corrisposte le incentivazioni alla mobilità previste all'art. 23 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28.

Art. 12

Norma transitoria

1. Dalla data di costituzione delle singole forme gestionali e nelle more del perfezionamento degli atti afferenti il trasferimento del personale di cui all'art. 7, comma 2, il medesimo è assegnato in comando gratuito ai Comuni o alle forme gestionali pubbliche ovvero, qualora le forme gestionali siano società per azioni, al Comune delegato di maggiore dimensione tra quelli che partecipano alle società per azioni.

Art. 13

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità nel modo seguente:

a) per quanto concerne gli oneri di cui agli artt. 8 e 11, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 1 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche;

b) per quanto concerne gli interventi di cui all'art. 10, mediante specifiche autorizzazioni di spesa a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della L.R. 31/77.

Art. 14

Abrogazione di norme

1. È abrogata la L.R. 6 maggio 1985, n. 19; concernente «Prime norme sulla ristrutturazione dei Centri di formazione professionale della Regione Emilia-Romagna».

2. È abrogata la L.R. 28 maggio 1988, n. 21, concernente «Norme sul personale addetto alla funzione didattica nei Centri di formazione professionale della Regione Emilia-Romagna».

3. Sono abrogati gli artt. 20 e 27 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19, concernente «Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 7 novembre 1995

BERSANI

95R1370

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1995, n. 55.

Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13-bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1995.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 165 del 13 novembre 1995)

(Omissis)

95R1371

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1995, n. 56.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1995 e del bilancio pluriennale 1995-1997 a norma dell'art. 37 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche — primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 166 del 13 novembre 1995)

(Omissis)

95R1372

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1995, n. 57.

Intervento straordinario a sostegno della riproduzione animale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 169 del 20 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi per l'effettuazione di prove di progenie

1. Al fine di sostenere le attività dirette al miglioramento della riproduzione nel settore bovino, in attesa del riordino della legislazione regionale in materia, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Associazione regionale Allevatori un contributo straordinario sulle spese sostenute per l'effettuazione delle prove di progenie dei bovini da latte realizzate nel 1993, nel 1994 e nel 1995.

2. Tale contributo, non superiore al novanta per cento delle spese ritenute ammissibili, ivi comprese le spese generali nella misura massima del dieci per cento, sarà contenuto in ogni caso nel limite massimo di Lire 750.000.000 complessivi.

3. Il contributo sarà erogato in unica soluzione a presentazione di una relazione sull'attività svolta, comprendente un riepilogo, per ciascun toro in prova di progenie, del numero delle dosi di liquido seminale utilizzate e del numero di bovine inseminate, nonché di un rendiconto finanziario articolato per spese relative al mantenimento dei tori e alla produzione, stoccaggio e distribuzione delle dosi di materiale seminale.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con la istituzione di apposito capitolo, nella parte spesa del bilancio regionale, che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione al bilancio, ai sensi dell'art. 13-bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 16 novembre 1995

BERSANI

95R1396

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1995, n. 48.

Riorganizzazione delle attività trasfusionali in attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, a stralcio del piano socio-sanitario regionale, detta norme in materia di riorganizzazione delle attività trasfusionali nel Lazio, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 4 maggio 1990, n. 107.

2. La riorganizzazione delle attività trasfusionali è attuata nell'ambito dei provvedimenti di più ampia organizzazione della rete ospedaliera ai sensi della legge regionale 20 settembre 1993, n. 55 e persegue:

a) il raggiungimento della autosufficienza regionale di sangue intero, emocomponenti e plasmaderivati, anche mediante l'incremento della donazione di sangue e di plasma, privilegiando il ricorso a donatori volontari periodici;

b) la realizzazione di una razionale organizzazione delle attività di raccolta, di preparazione, di conservazione e di distribuzione del sangue umano, mediante l'ubicazione dei servizi trasfusionali sul territorio in funzione delle effettive esigenze delle strutture sanitarie del Lazio in correlazione alla rete dei servizi di emergenza;

c) l'educazione al corretto uso del sangue umano e delle sue componenti, privilegiando le attività alternative alla trasfusione, quali l'autotrasfusione e il recupero perioperatorio del sangue;

d) la tutela del donatore e del ricevente nel quadro del sistema complessivo di interventi diretti alla tutela della salute dei cittadini;

e) la collaborazione con il servizio trasfusionale militare per fronteggiare situazioni di emergenza, in attuazione dell'articolo 20 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

3. Per le finalità di cui al comma 2 la Regione promuove e favorisce la partecipazione delle associazioni o federazioni di donatori volontari di sangue, anche attraverso campagne di informazione e di educazione sanitaria.

Art. 2.

Riorganizzazione dei servizi trasfusionali

1. È istituito un servizio di immunoematologia e trasfusione (SIT) presso ogni complesso ospedaliero sede di dipartimento di emergenza ed accettazione di secondo livello, ivi compresi i policlinici universitari, nonché presso gli ospedali ubicati nei capoluoghi di provincia. Presso ciascuna delle aziende unità sanitarie locali, nel cui territorio non insista un SIT, è istituito un centro trasfusionale (CT). Ulteriori strutture trasfusionali (SIT o CT) sono individuate dalla Giunta regionale in sede di adozione dei provvedimenti di attuazione della riorganizzazione della rete ospedaliera a norma della legge regionale n. 55 del 1993, in applicazione dei parametri contenuti negli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 107 del 1990, avuto riguardo:

a) alle specialità chirurgiche, di terapia intensiva, di oncologia, di ematologia e di trapianti di organi e di midollo presenti nelle strutture sanitarie ad essi afferenti;

b) alle attività di medicina trasfusionale svolte, con particolare riferimento a quelle dell'ultimo triennio.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 4, individua, altresì, i bacini di utenza delle strutture trasfusionali.

3. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al presente articolo, la Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, individua il centro regionale di coordinamento e di compensazione di cui all'articolo 8 della legge n. 107 del 1990. Tale centro opera sotto la vigilanza della Regione, in conformità alle direttive impartite dalla stessa, avvalendosi, a tal fine, della commissione di cui all'articolo 4.

4. Le dotazioni di personale, strutturali, tecniche ed impiantistiche dei servizi trasfusionali sono definite sulla base delle attività da essi effettivamente rese e dalla tipologia delle strutture sanitarie comprese nel rispettivo bacino di utenza. In ogni caso, la dotazione di personale di ogni SIT o CT deve essere tale da assicurare un servizio di guardia attiva di ventiquattro ore giornaliere.

5. In attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 107 del 1990, i presidi ospedalieri pubblici e privati, che non dispongono dei servizi trasfusionali, per far fronte alle emergenze devono essere forniti di frigoemoteca collegata con servizio di immunoematologia e trasfusione o con centro trasfusionale. A detta emoteca sovrintende un medico del presidio sotto la responsabilità della direzione sanitaria.

6. La Giunta regionale provvede, altresì:

a) alla identificazione, su proposta dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, delle unità di raccolta fisse e mobili ed all'autorizzazione del loro eventuale affidamento in gestione alle associazioni e federazioni di donatori di sangue, iscritte nell'apposita sezione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, fatta salva la possibilità, per i responsabili dei SIT e dei CT competenti per territorio, di organizzare, sotto la propria responsabilità, attività di prelievo anche in altre strutture, purché idonee ai sensi della legge n. 107 del 1990 ed in possesso dei requisiti stabiliti dai decreti ministeriali in attuazione della stessa legge;

b) alla stipula di convenzioni con centri e aziende produttrici di emoderivati;

c) alla cura dei rapporti con le altre regioni per l'interscambio di sangue e dei suoi componenti;

d) al finanziamento di progetti-obiettivo presentati dalle associazioni o federazioni di donatori di sangue, miranti a raggiungere l'autosufficienza locale o regionale di sangue e di emocomponenti.

7. Le funzioni del centro regionale di coordinamento e compensazione, dei servizi di immunoematologia e trasfusione, dei centri trasfusionali e delle unità di raccolta fisse e mobili sono quelle indicate agli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge n. 107 del 1990.

8. La Giunta regionale provvede all'emanazione di apposite direttive per:

a) la tenuta del registro regionale del sangue e del registro dei donatori di midollo osseo di cui all'articolo 3;

b) l'istituzione e la tenuta di apposita sezione nell'ambito del registro regionale delle associazioni di volontariato dedicata alle associazioni e federazioni di volontari che operano nel campo della donazione del sangue a norma della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29;

c) la gestione del sistema di sorveglianza del sangue da parte dell'Osservatorio epidemiologico regionale, da effettuarsi nel rispetto della legge regionale 13 febbraio 1991, n. 8 in collegamento con il centro regionale di coordinamento e compensazione, con i servizi trasfusionali della regione nonché con l'Istituto superiore di sanità, per le funzioni di collegamento a livello nazionale dallo stesso svolte ai sensi della legge n. 107 del 1990;

d) la identificazione delle procedure per la selezione dei donatori e per la identificazione delle metodologie e delle tecnologie e per lo screening delle donazioni.

Art. 3.

Istituzione del registro dei donatori di midollo osseo

1. È istituito il registro dei donatori di midollo osseo, al fine di incrementare la possibilità di effettuare trapianti di midollo.

2. Il registro è tenuto al centro di coordinamento e compensazione di cui all'articolo 2 comma 3, in collaborazione con le associazioni di volontariato operanti nella materia.

Art. 4.

Commissione tecnico-consulativa per le attività trasfusionali

1. La Regione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge e per ogni altra iniziativa attinente alle attività trasfusionali, si avvale di una commissione tecnico-consulativa, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente per materia.

2. La commissione dura in carica tre anni ed è composta da:

a) l'assessore competente per materia o suo delegato che la presiede;

b) due professori universitari del raggruppamento «Malattie del sangue» delle Università del Lazio;

c) due dirigenti di secondo livello di servizi trasfusionali del Lazio;

d) tre rappresentanti delle associazioni o federazioni dei donatori di sangue, scelti tra i nominativi indicati dalle associazioni o federazioni stesse, iscritte al registro regionale delle associazioni di volontariato;

e) due rappresentanti indicati, rispettivamente, dalla società scientifica di immunoematologia e trasfusione del sangue e da quella di ematologia.

3. La commissione di cui al comma 2, fa parte di diritto il responsabile del centro di coordinamento e compensazione, non appena istituito. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale competente per materia. Il presidente della commissione tecnica può invitare, di volta in volta, a partecipare ai lavori della commissione, a titolo consultivo, esperti qualificati, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli specifici argomenti da trattare.

Art. 5.

Personale e beni

Nell'ambito delle strutture trasfusionali di cui all'articolo 2, individuate presso ospedali dipendenti dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere di cui alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, così come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1994, n. 19, sarà utilizzato:

a) il personale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in servizio presso i centri trasfusionali già operanti ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 592;

b) il personale destinato alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere in attuazione dell'articolo 19 della legge n. 107 del 1990, e successive modificazioni, compreso il personale operante nelle

strutture trasfusionali della Croce Rossa Italiana, di ruolo nonché quello con rapporto di lavoro a tempo indeterminato aventi titolo all'applicazione dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985 n. 207;

c) il personale che risulti disponibile per effetto dei processi di mobilità attivati, ai sensi della vigente normativa, a seguito della riorganizzazione della rete ospedaliera prevista dalla legge regionale 20 settembre 1993 n. 55.

2. L'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale degli operatori di cui al comma 1, lettera b), è effettuata a norma delle disposizioni contenute nella legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100 e successive modificazioni, in quanto compatibili, applicando le tabelle di equiparazione previste dalla vigente normativa nazionale.

3. L'attribuzione alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere dei beni da trasferire alle stesse ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 107 del 1990, è effettuata in sede di attuazione della legge regionale n. 18 del 1994 così come modificata dalla legge regionale n. 19 del 1994:

Art. 6.

Norme finanziarie finali e transitorie

1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse di parte corrente e in conto capitale del fondo sanitario regionale nonché con i finanziamenti assegnati alla Regione dallo Stato per l'attuazione della legge n. 107 del 1990, utilizzando le economie derivanti dalla riduzione dei servizi trasfusionali operanti a norma della legge 14 luglio 1967 n. 592 e dai provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera a norma della legge regionale n. 55 del 1993.

2. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 6, lettera d), è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 100 milioni che viene iscritta al capitolo n. 41140 del bilancio per il 1995, il quale assume la seguente denominazione: «Finanziamento di progetti-obiettivo presentati dalle associazioni del sangue, per il raggiungimento dell'autosufficienza regionale», mediante riduzioni del capitolo n. 16310 del bilancio stesso. Per gli anni successivi la spesa necessaria viene quantificata sui corrispondenti capitoli di spesa con legge di bilancio.

3. La Commissione di cui all'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 52, continua ad operare fino all'insediamento della commissione di cui all'articolo 4.

4. I provvedimenti previsti dalla presente legge sono adottati tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994 concernente approvazione del piano per la razionalizzazione del sistema trasfusionale italiano per il triennio 1994-1996, nonché della normativa emanata a livello nazionale in materia di servizi trasfusionali.

Art. 7.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 22 aprile 1985 n. 52.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 13 settembre 1995

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 5 settembre 1995.

96R0048

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1995, n. 49.

Modifiche alla legge regionale del 26 giugno 1987, n. 33 concernente: Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 19 della legge regionale del 26 giugno 1987, n. 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 19.

Riserva alloggi per situazioni di emergenza abitativa

1. La Giunta regionale, anche su proposta dei comuni interessati, può riservare una aliquota non superiore al venticinque per cento degli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazioni dei profughi, sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine, permanenza in strutture assistenziali utilizzate dai comuni, di persone senza tetto in drammatiche condizioni di bisogno, ivi compreso le donne vittime di violenza in famiglia laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari a favore delle quali è stata estesa la riserva con legge regionale 15 novembre 1993, n. 64.

2. La riserva può superare la quota del venticinque per cento per far fronte a temporanee esigenze abitative per consentire la realizzazione di interventi di recupero sul patrimonio edilizio pubblico o per far fronte a pubbliche calamità nazionali.

3. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni da deliberare da parte della Giunta regionale.

4. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti sono quelli richiesti per la permanenza.

5. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 8 previa istruttoria da parte del comune competente.

6. All'interno dell'aliquota del venticinque per cento, di cui al comma 1, è riservata:

a) una quota pari al due per cento a persone portatrici di handicap psicofisici e/o pazienti psichiatrici in cura presso un Dipartimento di salute mentale (DSM);

b) una quota pari all'uno per cento ai servizi DSM delle Unità Sanitarie Locali (USL) per la realizzazione di centri diurni e di case alloggio.

7. L'aliquota prevista al comma 1 può essere elevata fino all'ottanta per cento per il comune di Roma su proposta documentata avanzata dal comune, in ragione delle specifiche emergenze abitative che comprendono, oltre quanto previsto al comma 1, l'esigenza di liberare il patrimonio pubblico non destinato ad uso abitativo alla data del 31 dicembre 1994 e limitatamente agli anni 1995, 1996 e 1997. All'interno della medesima aliquota dell'ottanta per cento valgono le riserve di cui al comma 6.

8. Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità. La riserva di alloggi a favore di profughi prevista dall'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 è autorizzata dalla Regione, su proposta dei comuni, nell'ambito dell'aliquota del venticinque per cento stabilita al comma 1. La proposta dei comuni

dovrà tenere conto della consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali ed integrativi emanati dai comuni stessi.

9. L'aliquota di riserva da destinare ai profughi viene proposta o autorizzata dopo la formazione della graduatoria dei profughi che vengono ivi collocati con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale e non può eccedere il quindici per cento degli alloggi compresi nei nuovi programmi in intervento. Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le disposizioni della citata legge n. 763 del 1981.»

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 13 settembre 1995

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 6 settembre 1995.

96R0049

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1995, n. 45.

Riordino del Difensore civico regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 59 del 6 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge.

1. In attuazione dell'art. 76 dello Statuto, la presente legge riordina i compiti ed il funzionamento del Difensore civico regionale, disciplinandone la nomina e le funzioni.

Art. 2.

Funzioni del Difensore civico.

1. Il Difensore civico assicura, nei limiti e secondo le modalità della presente legge, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi dei cittadini, degli stranieri residenti o muniti di permesso di soggiorno, degli apolidi, di enti e formazioni sociali.

2. Il Difensore civico interviene su istanza dei soggetti interessati o d'ufficio con riferimento a ritardi, irregolarità od omissioni nell'attività dei pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei fini di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

3. Il Difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia.

Art. 3.

Ambito dell'intervento.

1. Il Difensore civico interviene con riferimento all'attività:

a) dell'Amministrazione regionale, degli enti, istituti, agenzie, consorzi e altri organismi istituiti dalla Regione, da essa dipendenti o controllati o a cui partecipa;

b) delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, coordinandosi, per quanto concerne la tutela dei diritti dell'utente dei servizi sanitari e socio-assistenziali, con gli organismi eventualmente istituiti per analoghe finalità;

c) degli enti locali destinatari di trasferimento di funzioni di deleghe o sub deleghe regionali, per le attività connesse all'esercizio delle funzioni trasferite, delegate o sub delegate.

2. L'intervento del Difensore civico può riguardare anche le attività degli enti locali nell'esercizio di funzioni proprie, in base ad apposite convenzioni con gli stessi, deliberate dal Consiglio regionale, sentito il Difensore civico stesso.

3. Il Difensore civico promuove lo scambio di informazioni e forme di collaborazione e coordinamento con i Difensori civici dei Comuni e delle Province dell'Umbria. A tale fine il Difensore civico promuove periodicamente una conferenza dei Difensori civici operanti nel territorio della regione.

4. Il Difensore civico può, per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato, intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie ed alla presentazione di solleciti, presso altri organi ed enti pubblici operanti nel territorio regionale.

Art. 4.

Intervento del Difensore civico

1. Il Difensore civico, per l'adempimento dei suoi compiti, può:

a) chiedere notizie sullo stato degli atti;

b) consultare ed ottenere copie, senza i limiti del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire informazioni anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;

c) convocare il responsabile dell'ufficio competente e del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato di un procedimento e le cause di eventuali disfunzioni;

d) accedere agli uffici per compiere gli accertamenti che si rendono necessari.

2. Il Difensore civico dà immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che ne hanno promosso l'intervento o che comunque vi abbiano un interesse, nonché agli organi delle amministrazioni interessate.

3. Il responsabile della pratica che ritardi, ostacoli o impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico o che comunque abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri d'ufficio, è soggetto a procedimento disciplinare. Il Difensore civico può richiederne l'attivazione. L'apertura e l'esito del procedimento o l'eventuale archiviazione devono essere immediatamente comunicati al Difensore civico.

4. L'Amministrazione è tenuta a motivare in ordine agli elementi di fatto e di diritto del mancato accoglimento, anche in parte, delle osservazioni del Difensore civico.

5. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.

Segnalazioni

1. Il Difensore civico che, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni o disservizi comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa, ne riferisce all'Amministrazione interessata, e compie gli atti inerenti alla sua qualità di pubblico ufficiale.

Art. 6.

Relazione al Consiglio regionale

1. Il Difensore civico invia al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità ed evidenziando i rimedi organizzativi o normativi che si ritengono necessari.

2. Per i casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore civico può in ogni momento inviare apposite relazioni al Consiglio regionale.

3. Copia delle relazioni di cui ai commi 1 e 2 è inviata per conoscenza alla Giunta regionale.

4. La relazione del Difensore civico, qualora riguardi anche interventi compiuti presso uffici di enti locali, viene trasmessa ai rappresentanti degli enti stessi.

5. La relazione annuale è illustrata dal Difensore civico in Consiglio regionale ed è sottoposta a discussione secondo le norme del Regolamento interno.

6. La relazione annuale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne pubblicità anche avvalendosi di altri organi di stampa.

7. Il Difensore civico può essere ascoltato, anche su sua richiesta, dalla Commissione consiliare competente per gli affari istituzionali, per riferire su aspetti generali della sua funzione, e dalle altre commissioni consiliari, in ordine ad aspetti particolari della sua attività.

Art. 7.

Requisiti e cause ostative

1. Il Difensore civico è scelto tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere regionale, siano in possesso di laurea ed abbiano maturato comprovate esperienze professionali nelle materie giuridiche ed amministrative.

2. Si applicano al Difensore civico le disposizioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e quelle di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16 («Norme in materia di elezioni e nomine nelle Regioni e negli Enti locali»).

3. L'Ufficio del Difensore civico è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, di commercio o di professione.

4. Le condizioni di incompatibilità devono cessare, pena la decadenza dalla carica, entro dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla data del loro verificarsi.

Art. 8.

Nomina

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Per quanto disposto dalla presente legge, non si applica la normativa regionale in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione.

Art. 9.

Durata dell'incarico e revoca

1. Il Difensore civico dura in carica per la durata della legislatura e non può essere riconfermato.

2. Il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, con la stessa maggioranza prevista per la sua nomina, per gravi e comprovati motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10.

Indennità

1. Al Difensore civico spetta un'indennità di funzione pari all'indennità di carica dei consiglieri regionali, al netto delle ritenute previdenziali.

2. Al Difensore civico spetta l'indennità di trasferta stabilita per i consiglieri regionali.

Art. 11.

Sede, personale, strutture

1. Il Difensore civico è istituzionalmente collegato al Consiglio regionale.

2. Il Difensore civico può svolgere proprie funzioni anche in sedi decentrate, utilizzando le strutture periferiche della Regione, previa intesa, tramite l'Ufficio di presidenza del Consiglio, con la Giunta regionale.

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Difensore civico si avvale di una struttura denominata Segreteria del Difensore civico, istituita con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, secondo le norme sull'organizzazione degli uffici regionali.

4. Il personale assegnato alla segreteria del Difensore civico dipende funzionalmente dal Difensore civico.

5. I locali e le spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico sono a carico del Consiglio regionale.

Art. 12.

Abrogazione

1. Sono abrogati la legge regionale 22 agosto 1979, n. 48 ed il comma 5 dell'art. 38 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41.

Art. 13.

Norma transitoria

1. Il Difensore civico in carica all'entrata in vigore della presente legge è soggetto a provvedimento confermativo del Consiglio regionale da adottarsi, su iniziativa dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, secondo le modalità di cui all'art. 8. In caso di conferma, lo stesso rimane in carica per il residuo periodo della legislatura.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Dato a Perugia, addì 30 novembre 1995

BRACALENTE

95R1408

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1995, n. 46.

Artt. 27 e 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, come modificata con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1995 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1994.

(Pubblicata nel Suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 59 del 6 dicembre 1995)

(Omissis).

95R1409

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1995, n. 47.**Aumento della tassa automobilistica regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 60 del 13 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, emesso in attuazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 1996, l'importo del tributo regionale di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 504/1992 citato (tassa automobilistica regionale), relativamente ai periodi fissi posteriori a tale data, è aumentato nella misura del 10 per cento rispetto all'importo vigente nell'anno 1995.

2. Le misure degli importi relativi ai tributi regionali elencati sub b) e sub c) del comma 1 dell'art. 23 del decreto legislativo 504/1992 citato (soprattassa annuale regionale - tassa speciale regionale), relativamente ai periodi fissi posteriori alla data del 1° gennaio 1996, sono aumentati del 9,9 per cento rispetto a quelle vigenti nell'anno 1995.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Dato a Perugia, addì 5 dicembre 1995

BRACALENTE

95R1410

REGIONE PUGLIA**LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1995, n. 35.****Integrazione alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 «Disciplina del demanio e del patrimonio regionale».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 116 suppl. del 31 ottobre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Il bene palestra ex G.I., sito in Bari alla via Napoli n. 204, può essere ceduto al comune di Bari, al prezzo fissato dal competente U.T.E., in deroga alle procedure di alienazione previste dal precedente articolo 27».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 23 ottobre 1995

DISTASO

95R1343

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1995, n. 36.**Proroga funzioni Commissario liquidatore di cui alla legge regionale 12 aprile 1995, n. 18.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 116 suppl. del 31 ottobre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine per la liquidazione dell'ERSAP di cui alla legge regionale 12 aprile 1995, n. 18 è prorogato al 30 settembre 1996, salvo che anteriormente, in sostituzione del Commissario liquidatore, entri in funzione e sia operativo l'Ufficio stralcio previsto dalla normativa regionale.

2. Fino alla data del precedente comma 1, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lett. d), dell'art. 3 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 13, rimangono validi ed efficaci gli atti di liquidazione concretizzati dal Commissario liquidatore, che potrà altresì esercitare i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dei beni.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi alle competenze da corrispondere al personale appartenente al disciolto ERSAP, durante il periodo di proroga, sono a carico dei capitoli di spesa previsti dal bilancio regionale per il personale della Regione.

2. Per le spese di funzionamento che saranno sostenute dal Commissario liquidatore, l'Assessore al bilancio erogherà le somme stanziate ai capitoli 0004930 e 0004940 del bilancio regionale 1995.

3. Gli oneri per l'esercizio finanziario 1996 trovano copertura nella previsione di cui all'obiettivo D, sub obiettivo 1 «Enti strumentali» del Bilancio pluriennale 1995/1997 - allegato alla legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, ammontante per l'anno 1996 a complessive lire 24.910.000.000.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 31 ottobre 1995

DISTASO

95R1344

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1995, n. 37.

Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 116 suppl. del 31 ottobre 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi finanziari regionali

1. La Giunta regionale provvede ad erogare agli enti locali le quote dei contributi di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 204, calcolate in proporzione ai disavanzi delle rispettive aziende di trasporto, rideterminati e certificati con i criteri di cui al comma 5 dell'art. 1 del citato decreto-legge.

2. Agli enti locali che, al fine di ripianare i disavanzi di esercizio delle aziende municipalizzate di trasporto relativi al settennio dal 1987 al 1993, contrarranno mutui decennali ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1990, n. 403 e della successiva normativa integrativa, la Giunta regionale eroga nel corrente esercizio contributi in misura non superiore al quaranta per cento delle annualità di ammortamento e comunque, nel limite di spesa complessiva non superiore a lire 15 miliardi, che gravano sul capitolo di spesa di nuova istituzione n. 0592023 «Contributi regionali agli enti locali negli ammortamenti dei mutui da assumere per i ripiani dei disavanzi pregressi di esercizio delle aziende municipalizzate di trasporto» del bilancio di previsione 1995.

3. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 1 del citato decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1990, n. 403 e successive integrazioni, mutuo decennale di importo massimo di lire 300 miliardi da destinare ad interventi finanziari in favore delle aziende affidatarie o concessionarie di servizi di trasporto pubblico di competenza regionale, provinciale e comunale. I predetti interventi finanziari, calcolati tenendo conto delle eventuali sanzioni pecuniarie comminate, sono commisurati:

a) per le aziende affidatarie, all'ammontare dei disavanzi degli anni dal 1987 al 1993 risultanti dai conti consuntivi rideterminati e certificati con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 1 del citato decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98 e relativi agli autoservizi interurbani, ivi compresi gli autoservizi sostitutivi di servizi ferroviari. L'erogazione è sospesa per gli importi relativi ai trattamenti di fine rapporto lavoro, che saranno trasferiti ai soggetti subentranti alle aziende affidatarie;

b) per le aziende concessionarie che abbiano esercitato servizi di trasporto pubblico di competenza regionale, provinciale e comunale nel periodo dal 1987 al 1993 e che inoltreranno apposita istanza in carta legale, a mezzo raccomandata, al Presidente della Giunta regionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla sommatoria dei disavanzi degli anni dal 1987 al 1993 calcolata tenendo conto delle eventuali risultanze attive riscontrate in uno o più esercizi e nel limite della disponibilità residua dopo l'intervento sub-a). I disavanzi, rideterminati e certificati con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 1 del citato decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, sono ammessi all'intervento finanziario regionale, per ciascun anno, nel limite massimo della differenza tra il costo standardizzato maggiorato del 5% e l'ammontare complessivo dei ricavi effettivi, degli eventuali contributi regionali di esercizio e delle contribuzioni a qualsiasi titolo corrisposte dagli enti locali, ferma restando, per gli enti locali che hanno provveduto a dare copertura, anche parziale, ai predetti disavanzi, l'attribuzione agli stessi delle quote contributive decennali statali calcolate in proporzione ai rispettivi interventi finanziari.

4. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la determinazione degli interventi contributivi regionali, subordinandone la liquidazione all'adozione, da parte delle sole aziende che non abbiano cessato l'attività del trasporto pubblico ammissibile alla contribuzione dell'esercizio ai sensi della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, di un piano di risanamento per conseguire l'equilibrio di bilancio nonché alla cessione delle quote annuali del contributo statale da parte di tutte le aziende destinatarie. Nei casi di assenza o di revoca del diritto all'erogazione del contributo statale gli interventi finanziari di cui al comma 1 sono limitati alla quota parte coperta con risorse regionali.

5. Nelle more dell'assunzione del mutuo di cui al comma 3 del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare acconti sugli interventi finanziari del medesimo comma 3 sulla base dei disavanzi certificati e ammissibili utilizzando:

a) la somma corrispondente al residuo, di stanziamento formatosi sul cap. 0552013 alla chiusura dell'esercizio 1994;

b) la somma stanziata sul cap. 0552025 del bilancio di previsione 1995, disponibile per effetto delle variazioni introdotte con la presente legge.

6. Il contributo statale di cui al comma 7 dell'articolo 1 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98 è erogato, con i medesimi criteri di cui al comma precedente, a tutte le aziende aventi diritto in conto degli interventi finanziari di cui ai precedenti commi 1 e 3.

Art. 2.

Recuperi

1. In sede di liquidazione degli interventi finanziari di cui al comma 3 del precedente art. 1 la Giunta regionale recupera le quote di contributi di esercizio erogati in ciascuno degli anni dal 1987 al 1993 in eccedenza alle assegnazioni statali.

2. Per le aziende municipalizzate, la Giunta regionale dispone il recupero di cui al precedente comma a valere sulle erogazioni dei contributi di esercizio e di quelli di cui al comma 2 dell'art. 1 della presente legge secondo un piano di rientro che sarà stabilito dalla stessa Giunta. Nei confronti delle medesime aziende, i cui enti locali proprietari abbiano assunto mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti in applicazione dell'art. 2 della legge 6 febbraio 1987, n. 18, di conversione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, la Giunta regionale dispone altresì il recupero delle quote contributive erogate in eccedenza alle assegnazioni statali per gli anni 1985 e 1986 per la parte non ancora recuperata.

Art. 3.

Gestioni in affidamento

1. Le gestioni in affidamento precario cessano improrogabilmente entro il termine massimo del 30 giugno 1996, decorso il quale cesserà ogni intervento finanziario, sia ordinario che straordinario, in favore delle stesse. Qualora le Province interessate non provvedano, entro il termine perentorio del 31 marzo 1996, a costituire e attivare gli organismi gestionali per l'esercizio dei servizi in affidamento precario, la Giunta provvede, in sostituzione delle Province medesime, alla concessione a terzi dei predetti servizi. Contestualmente alla cessazione delle gestioni dei servizi in affidamento precario sono istituite apposite gestioni stralcio per la definizione delle pendenze residue dopo la cessazione e la liquidazione di ogni partita debitoria maturata successivamente al 31 dicembre 1993. Le gestioni stralcio sono assunte direttamente dalla Giunta regionale e svolte, secondo direttive impartite dalla Giunta medesima, a mezzo di commissioni formate da funzionari dell'Assessorato regionale ai trasporti, con il trattamento economico previsto al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1981, n. 35, a carico dei bilanci delle stesse gestioni. Agli oneri connessi alle gestioni stralcio le commissioni provvedono con i rimborsi che saranno liquidati dall'INPS per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 261/1991 e ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1993, n. 151.

2. Fino alla totale estinzione del mutuo di cui al comma 3 dell'art. 1 della presente legge restano sospese le disposizioni del comma 1 dell'articolo 1 e dell'articolo 6 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11 e la Regione assicura i contributi di esercizio alle aziende di trasporto ai sensi della legge regionale 18 marzo 1982, n. 13, integrando, ove occorra, con risorse proprie quelle rivenienti dal Fondo nazionale trasporti.

Art. 4.

Modifiche, integrazioni e abrogazioni

1. Il comma 12 dell'art. 14 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13 è così modificato:

«12. I vincoli di cui ai commi precedenti decadono:

dopo 10 anni dalla data di immatricolazione degli autobus o di acquisto delle attrezzature fisse e mobili;

dopo 50 anni dalla data di denuncia al catasto per i beni immobili».

2. Il comma 13 dell'art. 14 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13. è così modificato:

«13. Entro i predetti termini di validità dei vincoli, i beni acquistati con il contributo regionale possono essere alienati subordinatamente all'autorizzazione della Giunta regionale, che può essere accordata a condizione che l'ente o l'azienda o impresa interessata rimborsi alla Regione una parte del prezzo di vendita nel rapporto tra il contributo regionale e la spesa ritenuta ammissibile all'atto dell'acquisto o, in alternativa, acquisti in sostituzione e con fondi propri un bene equivalente a quello acquistato con il contributo regionale, trasferendo sullo stesso i vincoli già gravanti sul bene da sostituire; procedure analoghe si applicano nel caso di perdita accidentale di possesso di beni acquistati con il contributo regionale».

3. A modifica delle disposizioni dell'art. 8 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, l'erogazione alle aziende dei contributi di esercizio avviene a mensilità posticipate, entro il mese successivo a quello di riferimento. Ove si verificano ritardi rispetto al predetto termine non imputabili ad inadempimenti delle aziende, la Giunta regionale, in sede di consuntivo annuale, può corrispondere, a domanda delle aziende interessate, un contributo integrativo nel limite dell'ammontare degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal medesimo termine.

4. Sono abrogati gli articoli 2 e 5 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11 e gli articoli 16 e 17 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13.

5. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 è così modificato:

«1. Il piano dei trasporti di bacino è adottato previa convocazione, da parte dell'ente locale competente, di una Conferenza di servizi a cui partecipano con loro rappresentanze le Province limitrofe, i Comuni e le Comunità montane presenti nel bacino, gli Uffici provinciali della Motorizzazione civile trasporti in concessione, la Camera di commercio, industria e artigianato, la Direzione trasporto locale della società Ferrovie dello Stato, le Aziende di promozione turistica e le Associazioni delle aziende di trasporto».

6. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3, è così modificato:

«4. Il piano dei trasporti di bacino è deliberato dal Consiglio provinciale o metropolitano competente e ha validità triennale. Ciascun piano di bacino rimane efficace fino alla sua sostituzione con il piano successivo».

7. All'art. 7 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6-bis:

«6-bis. Non sono considerate varianti al piano le modifiche ai programmi di esercizio delle singole autofinee già comprese nel piano quando queste derivino da particolari esigenze di trasporto che siano state acclamate in sede di apposita Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, e non comportino incrementi della percorrenza annua complessiva attribuita al bacino. Dette modifiche sono approvate dalla Giunta provinciale e sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale ai fini dell'attribuzione alle aziende interessate del contributo di esercizio».

Art. 5.

(Norma finanziaria)

1. Agli Oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge nell'anno 1995 si provvede:

a) quanto ai trasferimenti e ai contributi agli enti locali per effetto dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della presente legge, rispettivamente con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 0552022 e nel capitolo di nuova istituzione 0592023;

b) quanto agli interventi in favore delle aziende di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 1, con lo stanziamento iscritto al capitolo 0552030;

c) quanto ai trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'art. 1, con lo stanziamento iscritto al capitolo 0552025;

d) quanto agli oneri per interessi di preammortamento del mutuo di cui al comma 3 dell'art. 1, con lo stanziamento iscritto al capitolo 0592040.

2. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge negli anni successivi al 1995 si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 1995/1997 ai capitoli 0592040 per gli oneri di ammortamento del mutuo da assumere in base al comma 3 dell'art. 1 e 0552022 per i trasferimenti agli enti locali in base ai commi 1 e 6 dell'art. 1.

3. Nel bilancio di previsione 1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

4. In corrispondenza del capitolo di spesa 0552013 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1995 è iscritto il residuo passivo di stanziamento di L. 43.824.105.000 formatosi alla chiusura dell'esercizio 1994.

5. In corrispondenza dell'iscrizione di cui al precedente comma lo stanziamento del capitolo 0552013 è incrementato, in termini di cassa, dell'importo di lire 43.824.105.000 attingendo per pari importo dal fondo di riserva di cassa - capitolo 1110020.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 31 ottobre 1995

DISTASO

95R1345

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1995, n. 18.

Integrazione alla legge regionale 5 agosto 1972, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la normativa sulle indennità dei consiglieri regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 51 del 30 ottobre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al Consigliere regionale sottoposto ad una delle misure coercitive previste dagli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale, l'indennità di carica di cui all'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni è sospesa.

2. Per la durata della sospensione al consigliere regionale verrà corrisposto un assegno pari all'indennità di carica di cui all'art. 1 lettera a) della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni ridotta del 50 per cento.

3. Analogo trattamento è dovuto al consigliere regionale sospeso dalla carica con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

4. Il presidente del consiglio regionale, ricevuta la notificazione del provvedimento di cui al comma precedente, convoca il consiglio regionale per la presa d'atto della avvenuta sospensione del consigliere regionale e per la conseguente proclamazione del supplente, ai sensi dell'art. 16-bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dall'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in termini di competenza e di cassa, si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 1 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1995, che presenta sufficiente disponibilità.

2. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con lo stanziamento la cui entità sarà determinata dalle leggi di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

25 ottobre 1995

RASTRELLI

95R1327

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1995, n. 40.

Provvidenze in favore dell'ADMO - Associazione Donatori di Midollo Osseo.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 135 del 22 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Calabria riconosce la notevole rilevanza sociale dell'Associazione di volontariato senza fini di lucro ADMO - Associazione regionale Donatori di Midollo Osseo - con sede legale in Lamezia Terme, sostenendone finanziariamente l'attività.

2. L'Associazione, costituita nel 1992 con regolare statuto, persegue scopi sociali, volti essenzialmente alla sensibilizzazione ed alla diffusione della conoscenza dei problemi inerenti la donazione ed il trapianto di midollo, a promuovere la formazione dei gruppi di volontari decentrati sul territorio che perseguono gli stessi fini, a collaborare con i centri di tipizzazione tessutale o con l'organizzazione preposta al funzionamento del registro regionale donatori di midollo osseo.

Art. 2.

1. Al fine di favorire l'attività dell'Associazione nell'ambito regionale e la creazione di sedi provinciali della stessa, la Giunta regionale, a norma della presente legge, assegnerà alla sede regionale dell'ADMO un contributo finanziario annuo sulla base di un organico e dettagliato programma di interventi.

Art. 3.

1. L'ADMO, con proprio regolamento, stabilirà i criteri per la ripartizione del contributo regionale alle sedi provinciali o comunali dell'Associazione stessa, sulla base del programma che le stesse andranno a realizzare.

2. Le somme destinate a ciascuna sede periferica dovranno essere utilizzate essenzialmente per la diffusione dei fini sociali dell'Associazione. Solo in casi di comprovata necessità, opportunamente valutati dalla sede regionale, sarà consentito l'intervento economico diretto e personalizzato su singoli casi cimitici o per la copertura delle spese, a favore di eventuali donatori.

Art. 4.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1995 in Lire 50.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spesa di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 2)» dello stato di previsione della spesa per l'anno 1995. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 4231121 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1995 con la denominazione «Contributo in favore dell'ADMO Associazione Donatori Midollo Osseo» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di Lire 50.000.000. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1996 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1979, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno la sede regionale dell'Associazione presenterà alla Giunta regionale il bilancio preventivo ed entro il 31 dicembre il consuntivo.

3. Al bilancio preventivo dovrà essere allegata una relazione programmatica articolata sulla base delle iniziative delle sedi periferiche ed il regolamento di cui all'art. 3 della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 19 dicembre 1995

NISTICÒ

96R0003

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1995, n. 41.

Ricostituzione Commissione regionale Consiliare per le Riforme Istituzionali.*(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 135 del 22 dicembre 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e composizione

1. È ricostituita la Commissione Consiliare per le Riforme Istituzionali.

2. La Commissione è composta, nominata ed organizzata secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2 e 3 della legge regionale 9 settembre 1994, n. 21.

3. La Commissione può avvalersi della presenza di un rappresentante della Confederazione Calabrese delle autonomie, organismo di coordinamento delle associazioni degli Enti locali in Calabria, per i compiti di cui al comma 1 lettera c) del successivo articolo 2.

Art. 2.

Finalità

1. La Commissione ha il compito di proporre al Consiglio regionale i provvedimenti necessari per:

a) elaborare il nuovo statuto regionale;
b) redigere il nuovo regolamento interno del Consiglio regionale;

c) predisporre un provvedimento legislativo organico di riordino territoriale dei comuni e di devoluzione delle funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali.

Art. 3.

Organizzazione

1. La Commissione è insediata dal Presidente del Consiglio regionale ed elegge nel proprio seno l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

2. Per il funzionamento della commissione valgono le norme del regolamento interno del Consiglio regionale.

3. Al Presidente, al Vice Presidente e al Segretario della Commissione compete, limitatamente alla durata dell'incarico, l'indennità rispettivamente prevista per il Presidente, per il Vice Presidente e per il Segretario delle altre Commissioni consiliari permanenti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 10.

Art. 4.

Durata

1. La Commissione ha durata di 12 mesi e formula le prime proposte al Consiglio regionale entro 4 mesi dal suo insediamento.

2. È facoltà del Presidente del Consiglio, prorogare tale termine per altri 12 mesi a richiesta motivata del Presidente della Commissione stessa.

Art. 5.

Personale e strutture

1. È istituita una struttura di supporto cui compete:

a) la predisposizione dell'ordine del giorno dei lavori e la redazione dei verbali delle sedute, la cura dei rapporti con la Giunta regionale, le altre regioni e gli Enti interessati; l'assicurazione dei necessari rapporti con i Governi e con le Camere; la raccolta, la classificazione e l'istruzione del materiale legislativo o documentale necessario allo svolgimento dell'attività propria della commissione e l'assistenza dei consiglieri nell'attività di ricerca e nella formulazione delle proposte.

b) L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, provvede all'assegnazione delle strutture di supporto di personale del ruolo del Consiglio regionale, di locali ed attrezzature oltre che di esperti nominati su indicazione della Giunta regionale o della Commissione.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si fa fronte con i fondi già iscritti nel bilancio del Consiglio regionale per il corrente esercizio finanziario e con quelli che saranno iscritti nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio per il 1996 e anni successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 19 dicembre 1995

NISTICÒ

96R0004

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1995, n. 25.

Modifica della legge regionale 3 maggio 1995, n. 10, concernente: «Attuazione nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno, Obiettivo n. 1 - del Programma Operativo Plurifondo per il periodo 1994-1999 e ulteriori disposizioni in materia di interventi cofinanziati dall'Unione Europea».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 37 del 7 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 10, è sostituito dal seguente

«Art. 4.

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, presenta al Consiglio regionale le proposte di modifica dei programmi finanziati con il concorso dell'Unione Europea.

2. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio regionale le proposte sono sottoposte al Comitato di sorveglianza o alla Commissione europea secondo le procedure stabilite dall'articolo 25 del Regolamento (CE) n. 2082/93 della Commissione del 20 luglio 1993 e specificate nel Quadro comunitario di sostegno 1994-1999, approvato con decisione 94/3128/CE del 25 novembre 1994.

3. Le conseguenti variazioni del bilancio sono disposte dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, anche con l'applicazione della procedura di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 3 novembre 1995

PALOMBA

95R1346

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1995, n. 26.

Rifinanziamento del fondo regionale per l'edilizia abitativa — legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modificazioni e integrazioni — Indizione del nuovo avviso pubblico per la concessione dei finanziamenti agevolati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 37 del 7 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fondo per l'edilizia abitativa

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad emanare l'avviso pubblico previsto dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1993, n. 29, per la concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto, la costruzione e il recupero della prima abitazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le clausole dell'avviso pubblico da approvarsi nel contesto del programma previsto dall'articolo 9 della legge regionale n. 32 del 1985, debbono essere compatibili con gli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 3 ed essere altresì conformi, per quanto attiene alla misura e alle modalità di concessione delle agevolazioni, alle norme contenute nella citata legge regionale n. 32 del 1985 e successive modificazioni e integrazioni, nonché a quelle dell'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1993.

3. Il beneficio del finanziamento agevolato potrà altresì essere concesso — su domanda del richiedente — anche a fronte della contrazione di mutui di durata decennale con l'abbattimento degli interessi per un periodo non superiore a 14 semestralità della durata degli stessi. Tale facoltà è estesa ai nulla-osta di finanziamento già concessi, a condizione che i relativi mutui non siano pervenuti all'erogazione a saldo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Avviso pubblico del 22 ottobre 1993.

Norma transitoria

1. Sono ammesse ad istruttoria le domande di mutuo agevolato che, seppure inoltrate all'Amministrazione regionale successivamente alla pubblicazione nel BURAS n. 12 del 7 aprile 1995 del decreto dell'Assessore dei lavori pubblici n. 120 del 6 aprile 1995, che ha revocato l'avviso permanente di concessione delle agevolazioni, siano pervenute entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di revoca.

2. Della data di presentazione della domanda fa fede il timbro postale di spedizione.

Art. 3.

Prelevamento dai conti correnti vincolati presso il tesoriere

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 32 del 1985, può essere disposta, in favore degli istituti di credito mutuant, nella misura anticipata fino al massimo dell'ottanta per cento dei crediti dichiarati, con riserva di conguaglio ad avvenuto espletamento, da parte della Regione, delle verifiche amministrative e contabili.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 90.000.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 e fanno carico al capitolo del bilancio della Regione per gli stessi anni corrispondente al capitolo 08112 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995/1997.

2. Agli stessi oneri si fa fronte con le risorse proprie recate dai bilanci della Regione per i medesimi anni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 3 novembre 1995

PALOMBA

95R1347

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1995, n. 27.

Trattamento di fine rapporto di personale assunto a tempo determinato e modifiche alla composizione del comitato amministrativo del F.I.T.Q.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 37 del 7 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Trattamento di fine rapporto per il personale assunto ai sensi della Legge 1° giugno 1977, n. 285

1. Al personale assunto dall'Amministrazione regionale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi della Legge 1° giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti per l'occupazione giovanile), compete l'indennità di fine rapporto maturata alla data del 31 marzo 1983.

2. L'erogazione della predetta indennità esclude il diritto alla corresponsione di altre indennità di anzianità per lo stesso periodo lavorativo.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15

1. L'articolo 14 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale), è sostituito dal seguente:

«Art. 14.

Il Fondo di cui all'articolo 1 è amministrato da un Comitato amministrativo composto:

- a) dal Coordinatore Generale dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, che lo presiede;
- b) dal Coordinatore del servizio organizzazione, metodo e del personale;
- c) dal Coordinatore del servizio del F.I.T.Q.;
- d) dal Coordinatore della ragioneria generale;
- e) da due rappresentanti del personale in servizio;
- f) da un rappresentante del personale in quiescenza.

I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) nei casi di assenza, impedimento o vacanza dei relativi incarichi, sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci.

I componenti di cui alle lettere e) ed f) sono nominati dalla Giunta regionale fra terne di nominativi proposti dalle organizzazioni di categoria più rappresentative.»

2. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è sostituito dal seguente:

«I pagamenti a carico del Fondo sono disposti mediante l'emissione di mandati di pagamento firmati dal Presidente del comitato amministrativo e controfirmati dal Coordinatore del servizio del F.I.T.Q.».

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in complessive lire 2.500.000.000 e fanno carico al capitolo 02028 del bilancio della Regione per l'anno 1995.

2. Nel Bilancio della Regione per il triennio 1995-1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6):

1995 - lire 2.500.000.000;
1996 - lire —
1997 - lire —

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tabella A), allegata alla L.R. 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria).

In aumento

02 - AFFARI GENERALI

Cap. 02028 - (N.I.) 1.1.1.2.2.1.01.01 (01.02) Cat. 3 - Spese per il trattamento di fine rapporto del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 (art. 1 della presente legge) (spesa obbligatoria):

1995 - lire 2.500.000.000;
1996 - lire —
1997 - lire —

2. Il capitolo 02028 è inserito negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 8 (Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 3 novembre 1995

PALOMBA

95R1348

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1995, n. 28.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria), modificata dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 7, e disposizioni varie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 38 dell'11 novembre 1995)

(Omissis).

95R1349

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1995, n. 29.

Variazione al Bilancio di Previsione della Regione per l'anno finanziario 1995.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 38 dell'11 novembre 1995)

(Omissis).

95R1350

REGIONE SICILIA

LEGGE 3 ottobre 1995, n. 70.

Interpretazione autentica dell'art. 57 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 51 del 5 ottobre 1995)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nelle more di una organica revisione legislativa degli interventi in favore dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 14 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, e della stipula della convenzione conforme allo schema pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, n. 29 dell'11 giugno 1994, il cui procedimento dovrà concludersi entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'art. 57 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, va interpretato nel senso che sono fatte salve le prestazioni dei centri privati convenzionati, allorché le stesse risultino autorizzate dal Servizio sanitario della unità sanitaria locale od Azienda unità sanitaria locale e le relative documentazioni, comunque entro i limiti del numero di prestazioni trattate alla data del 30 aprile 1993, abbiano ottenuto il riscontro tutorio.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 ottobre 1995

GRAZIANO

Assessore regionale per la sanità
GRILLO

95R1293

LEGGE 3 ottobre 1995, n. 71.

Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 51 del 5 ottobre 1995)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INTERVENTI NEL SETTORE
DELLO SMALTIMENTO DEI REFLUI

Art. 1.

Interventi nel settore dello smaltimento dei reflui

1. I comuni possono autorizzare in via provvisoria fino al 30 giugno 1996 lo scarico di reflui da distillerie, cantine e aziende di lavorazione degli agrumi soggette al nulla-osta di cui all'art. 15 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, anche in mancanza di detto nulla-osta e del parere della Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) che il titolare dell'impianto, se non ancora munito di detto nulla-osta, abbia presentato la relativa istanza all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

b) che, nel caso in cui i reflui della lavorazione debbano essere scaricati in pubbliche fognature, i valori inquinanti degli scarichi siano conformi ai parametri di accettabilità indicati nella tabella «C» allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni;

c) che, nel caso in cui i reflui della lavorazione debbano essere recapitati fuori dalle pubbliche fognature, i valori inquinanti degli scarichi siano conformi ai parametri di accettabilità indicati nella tabella «A», allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'istanza del titolare dell'impianto può essere accompagnata da una relazione giurata di un professionista abilitato, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. In tal caso, i comuni rilasciano la relativa autorizzazione entro otto giorni dal ricevimento dell'istanza, fatti salvi i controlli successivi.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono operare sempreché in possesso della autorizzazione sanitaria della autorizzazione allo scarico e a condizione che lo scarico non comporti costi aggiuntivi o disfunzioni al sistema depurativo pubblico in atto e, comunque per quanto concerne le distillerie, dei requisiti prescritti dai decreti ministeriali 26 ottobre 1989 e 26 luglio 1990.

4. Al terzo comma dell'art. 15 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181 tra le parole «di ogni altra autorizzazione» e le parole «e della concessione edilizia» sono inserite le seguenti parole: «discendente dalla legislazione regionale».

Art. 2.

Norme in tema di realizzazione di impianti di depurazione

1. I titolari delle attività produttive e delle lavorazioni dotate del nulla-osta di cui all'art. 15 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono avviare la realizzazione dei relativi impianti di depurazione prescritti da norme di legge o da provvedimenti amministrativi adottati dalle autorità preposte alla tutela dell'ambiente previa approvazione della competente Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente. I titolari sono, altresì, tenuti, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione, pena il rigetto dell'istanza, a presentare al sindaco, per i provvedimenti di competenza dell'amministrazione comunale, il progetto di realizzazione dell'impianto di depurazione, corredato da una relazione giurata a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme urbanistiche, di sicurezza, igienico-sanitarie ed ambientali vigenti, nonché la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico vigente.

Art. 3.

Sanzioni amministrative

1. Nel caso di rilascio in sanatoria del nulla-osta all'impianto, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente applica contestualmente una sanzione amministrativa da un minimo di lire un milione ad un massimo di lire cento milioni tenuto conto della superficie dell'area dell'impianto e della gravità delle inadempienze commesse.

2. Le suddette somme confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e sono destinate al finanziamento degli interventi di cui all'art. 161 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25.

TITOLO II

SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE
IN TEMA DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 4.

Riciclaggio in proprio dei residui di lavorazione

1. Ai fini dell'impiego dei residui riutilizzabili in attività produttive e lavorazioni già autorizzate ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, non è richiesto il nulla-osta di cui al comma primo del predetto art. 15, fermi restando tutti gli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente.

Art. 5.

Pareri del comitato regionale per la tutela dell'ambiente

1. Il comitato regionale per la tutela dell'ambiente si pronuncia sulle questioni ad esso sottoposte dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine, se il parere non è stato ancora espresso, l'Assessore può assumere le determinazioni di sua competenza, prescindendo da detto parere.

2. Il disposto di cui al comma 1 si applica anche alle questioni sottoposte al Comitato regionale per la tutela dell'ambiente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Tale normativa avrà vigore fino alla ricostituzione del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente.

Art. 6.

Autorizzazioni ad attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale

1. Le autorizzazioni di carattere ambientale attualmente rilasciate dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per impianti ed attività non sottoposti a procedure di valutazione dell'impatto ambientale secondo le specifiche disposizioni di legge, sono rilasciate dalle province regionali.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate sulla base di schemi generali di autorizzazione, indicanti prescrizioni tecniche e modalità di esercizio, per singoli impianti o attività produttive, predisposti dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

3. Nelle more dell'emanazione della legge regionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale, permangono di competenza del predetto Assessorato le autorizzazioni per attività o per opere incluse negli elenchi 1 e 2 della direttiva comunitaria n. 337 del 1985.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le province si avvalgono delle Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente.

5. Con decreto del Presidente della Regione, sulla base di un atto ricognitivo predisposto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli impianti e le attività di cui al comma 1 e le fonti normative di riferimento.

Art. 7.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1995, n. 40

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, è inserito il seguente comma 3:

«3. Per gli atti di cui ai commi 1 e 2 il commissario provveditore si sostituisce alla giunta e al consiglio comunale dei comuni del subcomprensorio. L'incarico di commissario provveditore ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato una sola volta».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, è inserito il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Sulla base delle risultanze della conferenza il provvedimento finale di approvazione viene emesso rispettivamente, dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, per quanto attiene agli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani previsti dal piano di smaltimento di cui all'art. 6, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dal Presidente della provincia regionale competente, per quanto attiene alle discariche di cui all'art. 2».

3. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, sono abrogate le parole «in conferenza».

4. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, l'inciso «I relativi progetti sono approvati in conferenza» è sostituito dal seguente: «i progetti di discariche di seconda categoria, tipo A, redatti dai comuni, nonché da soggetti diversi, vengono approvati».

5. Alla fine del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, vengono aggiunte le seguenti parole: «dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente».

6. L'art. 8 della legge regionale 21 aprile 1995 n. 40, è abrogato.

7. Le Camere di commercio sono obbligate ad effettuare la trasmissione di cui all'art. 1, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1995 anche alle province regionali competenti ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo in materia di smaltimento dei rifiuti e dei residui riutilizzabili.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AREE NATURALI PROTETTE

Art. 8.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14

1. I commi quinto, sesto e settimo dell'art. 9 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sono sostituiti dai seguenti:

«Il consiglio del parco è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ed è composto dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle province, i cui territori ricadono, in tutto o in parte, entro i confini del parco.

I componenti del consiglio possono nominare delegati per singole sedute, per periodi di tempo determinati od anche a tempo indeterminato».

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione dei nuovi consigli dei parchi dell'Etna, delle Madonie e dei Nebrodi.

3. Il consiglio del parco provvede alla nomina del comitato esecutivo entro dieci giorni dal suo insediamento.

4. Dal comitato esecutivo decadono i componenti che non rivestono più la qualifica di cui al comma 1, capoverso 1.

5. I componenti del comitato esecutivo non possono esercitare il potere di delega di cui al precedente comma 1, capoverso 2.

Art. 9.

Norme interpretative

1. L'espressione «aree destinate a riserva», di cui all'art. 22, comma settimo, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituito dall'art. 23 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, si riferisce alle aree di riserva in senso proprio, e non anche alle aree destinate a pre-riserva.

2. Il vincolo paesaggistico, di cui all'art. 82, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione in legge del decreto 27 giugno 1985, n. 312, si applica, nel territorio della Regione siciliana, alle riserve naturali e alle relative aree di protezione o pre-riserva. Esso si applica, altresì, prima dell'emanazione dei decreti istitutivi, alle aree destinate a riserva o a pre-riserva nel piano di cui all'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modificazioni.

Art. 10.

Deliberazioni degli enti parco sottoposte a controllo

1. I commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sono sostituiti dal seguente:

«Sono sottoposte a controllo di legittimità le deliberazioni concernenti:

a) lo statuto dell'Ente;

b) il bilancio preventivo, da adottarsi entro il 31 ottobre, contestualmente al programma di intervento di cui all'art. 24;

c) l'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili;

d) l'organizzazione degli uffici e servizi, con la specificazione dell'organico e la disciplina dello stato giuridico e il trattamento economico del personale che, per le qualifiche assimilabili, non può essere superiore a quello del personale della Regione siciliana;

e) il piano territoriale del parco;

f) il regolamento del parco;

g) il programma di intervento;

h) il programma pluriennale economico-sociale;

i) i concorsi per il personale;

l) l'elezione del comitato esecutivo e la costituzione della comunità del parco.

Le deliberazioni sono comunicate all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e diventano esecutive se entro trenta giorni dalla ricezione degli atti non intervenga motivato provvedimento di annullamento.

Nel caso di richiesta di chiarimenti od integrazioni le deliberazioni divengono esecutive trascorsi quindici giorni dalla ricezione degli atti integrativi.

Tutte le altre deliberazioni sono immediatamente esecutive e sono inviate, dopo la pubblicazione, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai fini dell'esercizio della vigilanza».

Art. 11.

Schema di programma di intervento

1. Alla fine dell'art. 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'art. 27 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è aggiunto il seguente comma:

«L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente emana un decreto contenente lo schema di programma di intervento, articolato per settori di interventi e con l'indicazione degli elaborati di corredo, sul quale gli enti parco devono modellare il proprio programma».

Art. 12.

Approvazione del programma degli enti parco

1. L'art. 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'art. 31 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Il programma di cui all'art. 24 è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Le iniziative di cui all'art. 24-bis, 24-ter e 24-quater sono inserite nel programma di cui al precedente art. 24».

Art. 13.

Istituzione della riserva naturale speciale del lago di Pergusa

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è istituita la riserva naturale speciale del lago di Pergusa, con il fine di salvaguardare il bacino pergusino e le relative presenze florofaunistiche, entro i confini previsti dal piano regionale dei parchi e delle riserve di cui all'articolo 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modificazioni.

2. Si individua nella provincia regionale di Enna l'ente gestore della riserva onde garantire gli interventi mirati e concertati con gli organismi regionali preposti.

3. Al fine di consentire l'immediato espletamento dei lavori necessari al mantenimento delle più importanti specie florofaunistiche e al ripristino e mantenimento del livello storico del regime delle acque, si autorizza la provincia regionale di Enna, quale ente gestore della riserva naturale speciale del lago di Pergusa, ad operare anche in deroga all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente comma sono a carico dell'ente gestore.

Art. 14.

Termine per l'emanazione dei provvedimenti di avvio delle aree protette

1. Per ogni singola riserva il decreto di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, deve essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Modalità di utilizzazione dei proventi delle sanzioni amministrative

1. L'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituito dall'art. 26 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è sostituito dai seguenti:

«I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al presente art. nonché quelli derivanti dalle azioni di rivalsa ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, costituiscono entrata per l'ente parco.

Nel caso delle riserve naturali e delle aree sottoposte a vincolo, i proventi di cui al precedente comma affluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e sono utilizzati per il finanziamento di interventi di manutenzione e di ripristino ambientale delle riserve stesse».

Art. 16.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 ottobre 1995

GRAZIANO

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
SARACENO

95R1294

DECRETO PRESIDENZIALE 19 gennaio 1995, n. 72.

Regolamento per il funzionamento delle sezioni del Comitato regionale di controllo e dei relativi uffici istituiti con la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 51 del 5 ottobre 1995)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 12 dello Statuto della Regione;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 23 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Uditi i pareri del Consiglio di giustizia amministrativa, n. 558, reso nell'adunanza del 14 dicembre 1992, n. 254, reso nell'adunanza del 18 maggio 1993, e n. 164 reso nell'adunanza del 19 aprile 1994;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 408 del 13 ottobre 1993 e n. 518 del 29 novembre 1994, con le quali è stato approvato il regolamento per il funzionamento delle sezioni del Comitato regionale di controllo e dei relativi uffici istituiti con la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

EMANA
il seguente regolamento:

TITOLO I

FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO

Art. 1.

Convocazione

1. Il Presidente può disporre la convocazione della sezione di controllo in base all'art. 6 della legge quante volte lo ritenga necessario in relazione alla consistenza degli atti da esaminare.

2. Gli avvisi di convocazione debbono contenere la indicazione sommaria, sintetica e non equivoca degli affari da trattare.

Art. 2.

Domicilio dei componenti

1. I componenti delle sezioni di controllo eleggono il loro domicilio nel comune capoluogo ove devono svolgere le funzioni inerenti alla carica.

2. In caso di mancata elezione del domicilio lo stesso si intende eletto presso la segreteria della sezione di controllo.

Art. 3.

Assenze o impedimenti

1. Il presidente impedito all'esercizio della propria funzione ne deve dare immediata comunicazione al componente vicario ed al segretario della commissione.

2. In caso di assenza del presidente e del vice-presidente l'esercizio delle relative funzioni compete in via straordinaria al componente più anziano per voti ottenuti in sede di elezione da parte dell'Assemblea regionale e, a parità di voti, per età.

3. Il componente della sezione impedito ad intervenire alle sedute ne deve dare tempestiva comunicazione al presidente, indicandone i motivi.

Art. 4.

Decadenze

1. Agli effetti dell'art. 7 della legge, il presidente della sezione comunica tempestivamente all'Assessore regionale per gli enti locali le cause di decadenza verificatesi.

2. La proposta di decadenza è adottata dall'Assessore regionale per gli enti locali sentito l'interessato. Nei casi di incompatibilità sopravvenuta l'Assessore per gli enti locali provvede a diffidare l'interessato ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della legge.

3. Il decreto del Presidente della Regione con il quale viene pronunciata la decadenza è comunicato al presidente della sezione, all'Assessore regionale per gli enti locali ed al Presidente dell'Assemblea regionale.

Art. 5.

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di componente della sezione di controllo sono presentate al Presidente della Regione che ne prende atto e promuove la sostituzione nel termine di quindici giorni.

2. Decorso detto termine le dimissioni divengono definitive.

Art. 6.

Quorum

1. La sezione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati dalla legge.

2. La sezione delibera con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei componenti presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

3. I componenti della sezione non possono astenersi dal voto, tranne nei casi in cui sussista un interesse personale o di parenti o affini entro il 4° grado. L'astensione comporta l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione dell'affare. Il componente astenuto si computa nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. I componenti che si allontanano dalla sala della adunanza prima della votazione non si comprendono nel numero legale per la validità delle adunanze.

Art. 7.

Poteri del presidente

1. Nelle adunanze il presidente provvede a mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Art. 8.

Dichiarazione di voto e rettifica di verbali

1. Ogni componente del collegio ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato, e di chiedere le opportune rettifiche.

Art. 9.

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute contenente l'elenco degli affari da trattare viene stabilito dal presidente.

2. Per ogni affare deve essere indicato:

- a) il numero di protocollo;
- b) l'ente e l'organo deliberante;
- c) il numero e la data dell'atto deliberativo;
- d) l'oggetto;
- e) il nome del relatore.

3. L'ordine del giorno, con gli atti relativi, deve essere messo a disposizione dei componenti della sezione almeno 24 ore prima della seduta cui si riferisce, nei locali della sezione stessa.

Art. 10.

Votazioni

1. Il relatore incaricato dell'affare posto all'ordine del giorno illustra la relazione e la proposta conclusiva dell'ufficio e, quindi, la propria proposta che viene messa ai voti dal presidente.

2. Il presidente, ove non venga accolta la proposta del relatore, pone ai voti le eventuali proposte alternative.

3. La decisione adottata viene annotata dal relatore che ne cura la compilazione anche tramite gli uffici.

4. Nel caso di annullamento il relatore deve annotare i motivi che comportano tale decisione.

5. La decisione, se particolarmente complessa, potrà essere depositata in un momento successivo presso l'ufficio di segreteria garantendo in ogni caso il rispetto dei termini di legge previsti per il controllo.

Art. 11.

Registro delle deliberazioni

1. A cura del segretario viene tenuto il registro delle deliberazioni nel quale vengono trascritte, per estremi, tutte le deliberazioni iscritte all'ordine del giorno, con l'indicazione dell'ente che ha adottato l'atto, dell'organo deliberante, del numero, data e oggetto del provvedimento.

2. Il registro deve essere bollato, numerato progressivamente e firmato in ogni foglio dal segretario.

3. Ogni deliberazione trascritta nel registro ha un numero d'ordine.

4. Gli estremi della decisione dell'organo tutorio sono costituiti dal numero d'ordine della deliberazione dal numero di protocollo e dalla data della seduta del collegio.

5. Nel registro devono essere indicati i nominativi dei componenti intervenuti, la decisione adottata ed i nominativi del relatore incaricato dell'affare.

Art. 12.

Registro dei verbali delle sedute

1. Per ciascuna seduta deve essere redatto a cura del segretario il verbale contenente:

- a) le assenze, anche solo momentanee dei componenti;
- b) il voto contrario dei componenti;
- c) eventuali interventi, o altro, che i componenti richiedono di inserire a verbale.

2. I verbali delle sedute sono raccolti in apposito registro e custoditi dal segretario della commissione.

3. I componenti del collegio hanno diritto di prendere visione dei verbali delle sedute in qualsiasi momento.

Art. 13.

Devoluzione

1. La sezione provinciale del CO.RE.CO., in caso di richiesta di devoluzione da parte dell'ente interessato avanzata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge qualora non ritenga fondata la richiesta stessa, provvede a definire il controllo sull'affare oggetto di richiesta.

Art. 14.

Incompetenza dell'organo adito

1. Nel caso di incompetenza dell'organo adito di cui all'art. 18, comma 5, della legge i termini per l'esercizio del controllo da parte della sezione ritenuta competente decorrono dalla data in cui le deliberazioni pervengono agli uffici della sezione stessa.

Art. 15.

Albi

1. La sezione centrale e le sezioni provinciali del Comitato regionale di controllo hanno un albo per la pubblicazione delle deliberazioni da portare a conoscenza del pubblico.

2. Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione della copia integrale di esse durante il quinto giorno, non festivo, successivo alla data dell'atto.

3. Il segretario della sezione è responsabile della pubblicazione.

Art. 16.

Accesso agli atti della sezione

1. Chiunque abbia un interesse personale e concreto volto alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di accesso ai documenti amministrativi della sezione di controllo in base alle disposizioni contenute nel titolo V della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

Art. 17.

Provvedimenti istruttori

1. I chiarimenti o gli elementi integrativi di giudizio previsti dall'art. 19 della legge sono richiesti a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento e resi a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento e di raccomandata a mano.

2. Per le deliberazioni non dichiarate immediatamente esecutive, in caso di mancata risposta entro i venti giorni dalla data di ricezione della richiesta, la sezione del CO.RE.CO competente definisce il controllo entro l'ulteriore termine di venti giorni decorrenti da tale data.

Art. 18.

Tenuta dei registri

1. Il segretario, oltre il registro delle deliberazioni del collegio ed il registro dei verbali delle sedute, tiene il registro delle scadenze di termini assegnati nelle ordinanze nonché il registro dei componenti intervenuti nelle singole adunanze, che viene da questi firmato in ciascuna seduta.

Art. 19.

Comunicazione dei provvedimenti delle sezioni del Comitato regionale di controllo

1. I provvedimenti delle sezioni del Comitato regionale di controllo devono essere comunicati a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Art. 20.

Firma degli atti

1. Gli atti della sezione del Comitato regionale di controllo sono firmati dal presidente o da chi ne fa le veci.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 21.

Scadenze dei provvedimenti della sezione

1. I provvedimenti, interlocutori o definitivi, della sezione di controllo sono trasmessi a cura dell'ufficio di segreteria agli enti interessati nei termini di legge.

2. L'ufficio di segreteria annota le scadenze a margine dei provvedimenti, interlocutori o definitivi, adottati su ciascun atto deliberativo.

Art. 22.

Prospetto delle presenze

1. Il segretario cura la compilazione e l'invio all'ufficio di segreteria della sezione di controllo, entro il giorno 5 del mese successivo, di un prospetto mensile delle presenze dei componenti alle sedute.

2. Il presidente accerta e attesta nel prospetto mensile che le assenze siano giustificate in relazione allo art. 7 della legge.

Art. 23.

Organizzazione degli uffici

1. La sezione del Comitato regionale di controllo è dotata di un ufficio di segreteria articolato in unità operative per materie ed affari omogenei.

2. La costituzione delle unità operative, o la loro modifica, viene proposta dal presidente della sezione sentiti i dirigenti superiori ed i dirigenti in servizio presso la sezione stessa, e determinata con decreto del Presidente della Regione con le procedure di cui alla legge regionale n. 7 del 23 marzo 1971.

3. All'assegnazione del personale presso gli uffici di cui al comma 1 si provvede con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, sentito il consiglio di direzione.

4. Quando ricorrano esigenze di servizio il dirigente superiore preposto all'ufficio di segreteria può disporre singoli movimenti di personale con qualifica non superiore ad assistente tra le unità operative della sezione.

5. I provvedimenti adottati devono essere immediatamente trasmessi all'Assessore per gli enti locali per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

6. Nei casi di prolungata assenza od impedimento dei coordinatori delle singole unità operative l'Assessore può disporre la sostituzione temporanea.

7. Per gli stessi motivi l'Assessore può disporre la sostituzione temporanea del funzionario preposto all'ufficio di segreteria.

8. Il carico di lavoro viene attribuito ai funzionari istruttori delle unità operative da parte dei responsabili delle stesse.

9. Per assicurare la tempestiva istruttoria degli atti, i coordinatori delle unità operative possono provvedere in via provvisoria, a sostituire i funzionari istruttori assenti o impediti.

10. Al funzionario istruttore non può essere attribuito lo stesso carico di lavoro per più di due anni.

Art. 24.

Archivio

1. Presso ogni sezione di controllo è costituito l'archivio generale di deposito che comprende gli affari ultimati da tre anni e l'archivio corrente che comprende tutti gli affari.

2. Le carte sono ripartite in serie suddivise in categorie. Le serie ricomprendono gli atti di ciascun tipo di ente omogeneo.

3. Per le carte che transitano all'archivio di deposito deve essere compilato apposito inventario.

4. L'archivio deve tenere un registro di protocollo generale ed un indice alfabetico per la ricerca degli atti.

5. Una delle due copie delle deliberazioni trasmesse all'organo di controllo deve essere conservata nell'archivio dell'ufficio della sezione di controllo; l'altra, è restituita con la determinazione adottata dalla sezione.

6. L'archivista è responsabile del regolare assetto degli archivi, nonché della conservazione e classificazione delle leggi, dei regolamenti, delle circolari, delle istruzioni e degli altri stampati.

Art. 25.

Ricezione della posta

1. La posta in entrata deve affluire esclusivamente presso l'ufficio di segreteria, dove viene timbrata con il bollo datario e distinta per unità operative competenti.

2. Gli avvisi postali di ricevimento devono contenere il timbro datario e la firma dell'incaricato della ricezione.

3. Tutte le deliberazioni pervenute vengono registrate nei protocolli dell'archivio lo stesso giorno del loro ricevimento.

4. Le deliberazioni pervenute oltre le ore 12 possono essere registrate il giorno successivo.

5. Dopo la protocollazione, l'archivio provvede alla classificazione, rubricazione e trascrizione per estremi in appositi registri degli atti deliberativi che trasmette immediatamente, unitamente ai precedenti, ai funzionari istruttori competenti in base al carico di lavoro di ciascuno di essi.

Art. 26.

Relazione istruttoria

1. Il funzionario istruttore, esaminato l'atto, compila su appositi modelli la relazione istruttoria che deve espressamente contenere le seguenti indicazioni:

- a) gli elementi essenziali del contenuto del dispositivo;
- b) il richiamo delle leggi applicate;
- c) l'esattezza dell'imputazione contabile;
- d) i termini di scadenza delle possibili decisioni interlocutorie o definitive della sezione.

2. Il funzionario riferisce, quindi, sugli eventuali vizi dell'atto ed indica la sua proposta finale, indicando le norme ritenute applicabili.

3. La relazione, firmata e datata dal funzionario istruttore, e immediatamente trasmessa al dirigente coordinatore dell'unità operativa, che, ove concordi con la proposta, vi appone il visto e, ove ne disenta, vi appone le proprie osservazioni.

4. La relazione istruttoria, unitamente agli atti relativi, deve pervenire all'ufficio di segreteria almeno 48 ore prima della seduta.

Art. 27.

Restituzione degli atti

1. Le unità operative provvedono a restituire agli enti interessati tramite l'ufficio di segreteria gli atti riconosciuti incondizionatamente legittimi dalla sezione di controllo.

2. I provvedimenti definitivi od interlocutori adottati dalla sezione vengono trasmessi agli enti in copia conforme all'originale a cura dell'ufficio di segreteria.

3. Gli atti deliberativi ed i provvedimenti di cui ai commi precedenti, nonché agli eventuali allegati che ne facciano parte integrante, devono essere timbrati e siglati su ciascun foglio a cura di un funzionario dell'unità operativa competente o dall'ufficio di segreteria.

Art. 28.

Conferenza di servizio

1. Nell'ambito delle proprie attribuzioni il dirigente superiore preposto all'ufficio di segreteria provvede a convocare periodicamente la conferenza di servizio con i dirigenti e gli assistenti addetti alla sezione di controllo e ne riferisce al presidente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 19 gennaio 1995

GRAZIANO

Assessore regionale per gli enti locali
GURRIERI

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 13 settembre 1995
Registro n. 1, Atti del Governo, foglio n. 365

95R1295

DECRETO PRESIDENZIALE 28 luglio 1995, n. 73.

Regolamento per la disciplina dei benefici in favore delle imprese artigiane previsti dagli articoli 37-40 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25.

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 53 del 14 ottobre 1995)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, recante «Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia» ed, in particolare, gli articoli 37-40 relativi ad interventi per l'artigianato;

Considerato che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 37 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, deve essere determinato lo schema di istanza e la documentazione da prodursi a corredo della stessa, nonché le modalità ed i criteri di concessione dei benefici in questione, in relazione anche a quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Uditi i pareri nn. 433/1994 e 233/1995, espressi dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana rispettivamente nelle adunanze del 19 luglio 1994 e del 16 maggio 1995;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 455 del 26 ottobre 1994, n. 110 del 22 febbraio 1995 e n. 327 del 28 giugno 1995;

Sulla proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. In relazione ai benefici previsti per l'utenza artigiana ex articoli 37 e 38 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, il presente regolamento definisce:

- 1) i requisiti degli aventi diritto;
- 2) i criteri di erogazione;
- 3) le modalità della concessione.

Art. 2.

Rispetto dei principi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10

1. In applicazione della disposizione contenuta nell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, al fine di assicurare la migliore funzionalità dell'attività amministrativa, «propria» dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, nonché di quella decentrata, ad altri enti, riguardo al momento di erogazione della spesa, sia in conto capitale che per finanziamenti a tasso agevolato sono stabiliti nel presente decreto i criteri e le modalità da seguire nella concessione dei benefici ex art. 37 e seguenti della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, concernente «Interventi per l'artigianato».

2. Detti principi vanno predeterminati affinché in ogni singolo atto che va a perfezionarsi venga assicurata trasparenza nell'attività amministrativa, siano tutelati i diritti del cittadino utente e rispettata ogni regola di economicità, imparzialità, efficacia e tempestività propria della Pubblica Amministrazione.

Art. 3.

Soggetti beneficiari e requisiti degli aventi diritto

1. Ai benefici previsti dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, che in dettaglio vengono regolamentati negli articoli che seguono, possono accedere le imprese artigiane che siano in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e che, all'atto della presentazione dell'istanza di finanziamento, risultino iscritte a pieno titolo nell'apposito albo provinciale delle imprese artigiane, previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. I benefici in discorso possono essere, altresì, richiesti da artigiani associati, da consorzi e società consortili, costituiti anche in forma cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, esclusi quelli di cui all'art. 51, secondo comma, lett. b) e c), della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3.

Art. 4.

Progetti ammissibili e finalità

1. Le richieste dei benefici, previsti dall'art. 38 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, lettere a), b), e c), devono essere illustrate ed incluse in un unico progetto; ogni progetto potrà contenere richieste attinenti ad interventi per una o più delle seguenti finalità:

- 1) realizzazione di nuove strutture artigianali;
- 2) ristrutturazione, ampliamento, riattivazione, riconversione di strutture preesistenti;
- 3) adeguamento alle vigenti normative in materia di salvaguardia dell'ambiente e tutela della salute;
- 4) applicazione delle norme sulla sicurezza degli impianti, legge 5 marzo 1990, n. 46;
- 5) interventi diretti alla dotazione di impianti e macchinari occorrenti;
- 6) costituzione di scorte di materie prime e/o di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla durata della produzione delle imprese;
- 7) interventi diretti a fornire i mezzi finanziari necessari all'ordinaria gestione e allo sviluppo dell'attività dell'azienda;
- 8) interventi a parziale copertura di oneri contrattuali per l'assunzione di lavoratori apprendisti e di oneri contrattuali, previdenziali e assicurativi per la assunzione, in qualità di lavoratori dipendenti, di uno o più soggetti che abbiano compiuto presso la stessa impresa artigiana il periodo di apprendistato.

Art. 5.

Contributo in conto capitale e modalità di concessione

1. Ai sensi dell'art. 38, lettera a), della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca concede contributi in conto capitale fino al 30% della spesa massima ammissibile di lire 2.000 milioni per gli investimenti menzionati ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) dell'articolo precedente.

2) Detto contributo verrà erogato in base allo stato di avanzamento dei lavori, come documentato dagli atti contabili dell'impresa e dopo verifica ispettiva di accertamento disposta dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

3. A tal fine, il beneficiario potrà fare richiesta di erogazione del contributo quando la fase di realizzazione delle opere a carattere fisso e duraturo avrà raggiunto, in rapporto all'intero ammontare della spesa ammissibile a finanziamento, il 30% per una prima rata, il 60% per una seconda rata e l'85% per la terza rata. L'Assessorato concedente erogherà, di conseguenza, il contributo in rate che ammontano al 30%, 30%, 25% e 15% del contributo in questione rispettivamente per la I, II, III, IV rata.

4. La IV rata a saldo può essere erogata solo dopo l'atto formale di collaudo o di verifica finale sull'ultimazione dei lavori come disposto al successivo articolo 13 del presente decreto.

Art. 6.

Interventi finanziari a tasso agevolato erogati dalla CRIAS

1. La CRIAS, ai sensi dell'art. 38, lett. b), della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, eroga mutui agevolati fino al 50% della spesa massima ammissibile e della durata massima di anni 20, di cui 2 di preammortamento, al tasso del 4%.

2. La CRIAS eroga, altresì, prestiti di esercizio di avviamento per primo impianto pari al 20%, degli investimenti fissi e beni duraturi, al tasso del 4% fino a un tetto massimo di 400 milioni (lettera c), art. 38.

3. In alternativa al prestito di esercizio di avviamento per primo impianto, o qualora non esistano i presupposti di spesa di cui al punto 1) del precedente articolo 4, i richiedenti possono accedere ad un con-

tributo, sugli interessi per credito di esercizio in misura tale che l'onere a carico dell'impresa, comprensivo degli oneri accessori, non superi il 4%. Tale contributo viene erogato, anche sotto forma di sovvenzione cambiaria, dalla CRIAS mediante le convenzioni, già esistenti, con gli istituti di credito operanti in Sicilia. L'importo del contributo verrà commisurato al 25% del fatturato, medio degli ultimi tre anni, o del periodo di vita dell'impresa se inferiore ai tre anni, fino ad un importo massimo di lire 100 milioni (lettera d), art. 38.

4. Possono essere, altresì, concessi mutui agevolati al tasso del 4%, erogati dalla CRIAS, per la formazione di scorte di materie prime e/o prodotti finiti, necessari al ciclo produttivo dell'azienda, per un importo non superiore al 20% degli investimenti previsti ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) dell'art. 4 del presente regolamento ovvero per un importo fino al 20% del fatturato medio dell'azienda nei tre esercizi precedenti, o del periodo di vita dell'azienda stessa se inferiore a tre anni. L'importo massimo non potrà superare lire 400 milioni (lettera e), art. 38.

5. I finanziamenti e i prestiti di cui ai commi 2), 3), 4) del presente articolo devono essere rimborsati entro 48 mesi di cui 6 di preammortamento ed in rate mensili o trimestrali.

Art. 7.

Interventi diretti all'incremento dell'occupazione

1. I progetti di cui al precedente articolo 4 possono, anche, prevedere interventi volti all'incremento dell'occupazione. A tale fine le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le aziende che ne fanno richiesta, concedono un contributo sugli oneri contrattuali per l'assunzione di lavoratori apprendisti (lett. f, art. 38 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25), nonché contributi sugli oneri contrattuali, previdenziali e assicurativi per l'assunzione di lavoratori ex apprendisti (lett. g dell'art. 38 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25).

2. Gli stessi enti per quanto riguarda l'erogazione di contributi per il mantenimento in servizio di lavoratori ex apprendisti, applicheranno le direttive contenute nella circolare assessoriale del 29 maggio 1986, n. 4/18665/9 (ex articolo 28, legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3).

Art. 8.

Adeguamento degli interventi alle disposizioni comunitarie

1. In relazione alle disposizioni comunitarie in materia di agevolazioni alle piccole e medie imprese (in particolare alla direttiva n. 92/C 213/02 adottata dalla Commissione il 20 maggio 1992, ed in ottemperanza ai principi in essa confermati), i benefici previsti negli articoli 5 e 6 del presente regolamento dovranno essere contenuti entro i limiti massimi, consentiti dalle citate disposizioni, valutati in termini di «equivalente sovvenzione netta attualizzata».

2. Tali limiti sono così stabiliti (le percentuali e gli importi qui di seguito riportati possono subire modifiche in relazione a nuove disposizioni comunitarie):

Aiuti agli investimenti (art. 5 e art. 6, commi 1, 2 e 4): «equivalente sovvenzione netta attualizzata» non superiore al 65% degli investimenti fissi realizzati.

Aiuti di funzionamento (art. 6, commi 3, e 4):

l'agevolazione può essere concessa a condizione che non si ecceda il limite dei cosiddetti «aiuti de minimis» (v. punto 3.2. della decisione comunitaria 92/C 213/02 in premessa citata). Perché tale limite venga rispettato l'agevolazione da concedere sommata ad altri aiuti di funzionamento erogati in un periodo di tre anni, sotto forma di sovvenzioni dirette, di prestiti agevolati, di sgravi fiscali e di garanzia su prestiti, non dovrà determinare per l'artigiano un beneficio valutato in termini di «equivalente sovvenzione netta attualizzata» superiore a 50 mila ECU.

3. Il periodo di tre anni va calcolato a decorrere dalla data in cui l'impresa interessata riceve per la prima volta un aiuto di funzionamento qualificabile «de minimis» dopo la pubblicazione della disciplina degli aiuti alle piccole e medie imprese, vale a dire dopo il 19 agosto 1992.

4. Con riferimento alla predetta normativa CEE gli interventi diretti all'incremento dell'occupazione, di cui all'art. 7 del presente regolamento, non saranno computati ai fini della valutazione complessiva per la determinazione del criterio di «limite massimo di intensità di aiuti» poiché la relativa normativa legge regionale 18 febbraio

1986, n. 3 notificata alla CEE in data 7 febbraio 1986 e 9 luglio 1986 a cura dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana, non è stata assoggettata a rilievi o raccomandazioni di sorta.

Art. 9.

Invio dell'istanza

1. L'istanza per la concessione delle agevolazioni, redatta secondo lo schema previsto dall'allegato A, a firma del titolare o legale rappresentante dell'impresa, deve essere inviata entro il termine perentorio del 28 febbraio all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - Gruppo Artigianato, via Degli Emiri n. 45, 90135 - Palermo, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R.

2. Per il primo anno di vigenza del presente regolamento il termine di cui al precedente comma è fissato al quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Art. 10.

Avvio del procedimento

1. Il gruppo di lavoro competente dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, comunicherà al richiedente, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., l'avvio del procedimento, il nominativo del funzionario responsabile e l'ufficio in cui si potrà prendere visione degli atti. Il medesimo ufficio comunicherà, altresì, l'eventuale rigetto dell'istanza specificandone i motivi.

2. Il competente gruppo di lavoro provvederà agli accertamenti prescritti dalla legislazione antimafia in vigore, e di ogni altro fatto, stato, o qualità che l'Amministrazione procedente o altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare, ai sensi dell'art. 21, n. 3 della legge regionale n. 10/91.

Art. 11.

Invio della documentazione

1. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo il titolare dell'impresa o il suo legale rappresentante dovrà fare pervenire all'ufficio la documentazione necessaria al completamento dell'istanza stessa.

2. La documentazione da inviare, differenziata secondo la tipologia del beneficio richiesto, è quella risultante dall'allegato B che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 12.

Istruttoria dei progetti - Procedure relative

1. Qualora i soggetti richiedenti finalizzino l'istanza ad una pluralità di interventi, sempre che interdipendenti e funzionali e facenti capo ad un progetto e ad una documentazione unitaria, i benefici richiesti, che saranno giudicati ammissibili secondo la selezione prevista dal presente articolo, saranno erogati oltre che dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca per quanto riguarda il contributo in conto capitale dagli enti istituzionalmente competenti.

2. L'Assessorato esaurita la fase istruttoria relativa alla verifica delle condizioni e dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, richiederà il parere sulla validità tecnica ed economica dell'iniziativa alla Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio. La Commissione provinciale renderà il proprio parere procedendo a norma delle direttive di cui alla circolare 12 aprile 1986, n. 3/86 pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 21 giugno 1986.

3. I progetti ritenuti ammissibili ai benefici saranno inseriti in un programma di intervento, distinto per province, predisposto dall'ufficio competente sulla base dei seguenti criteri punteggi:

1) realizzazione di nuove strutture artigianali, con occupazione aggiuntiva nei limiti dimensionali ex art. 4, legge 8 agosto 1985, n. 443 - punti 35;

2) ristrutturazione di strutture artigianali preesistenti con occupazione aggiuntiva nei limiti dimensionali ex art. 4, legge 8 agosto 1985, n. 443 - punti 30;

3) realizzazione di nuove strutture artigianali senza occupazione aggiuntiva - punti 25;

4) ristrutturazione di strutture artigianali senza occupazione aggiuntiva - punti 20;

5) ristrutturazione di strutture artigianali preesistenti per solo adeguamento alla vigente normativa sulla salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute compresa quella di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 - punti 15;

6) trasferimenti di strutture artigianali in zone artigianali o periferiche per adeguamento alla normativa sulla salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute compresa quella di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 - punti 15;

7) progetti che prevedono la valorizzazione dell'artigianato locale - punti 5;

8) ai progetti che prevedono l'utilizzazione, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti, di immobili già destinati ad uso industriale o commerciale ed abbandonati sono attribuiti 5 punti aggiuntivi.

4. In caso di parità di punteggio verrà data precedenza all'impresa artigiana che abbia il più elevato numero annuale di lavoratori occupati e, nel caso di ulteriore parità, all'impresa con fatturato annuale più elevato.

5. Qualora i fondi previsti dall'apposito capitolo di bilancio della Regione siciliana fossero insufficienti, si procederà ad una ripartizione degli stanziamenti per provincia sulla base del numero delle imprese iscritte all'albo provinciale delle imprese artigiane.

6. Ove le previsioni di spesa per una o più province fossero inferiori alla disponibilità finanziaria per esse determinata con il criterio di cui sopra, le somme eccedenti saranno ripartite tra le altre province, con il medesimo criterio di cui al comma precedente.

7. Per le province in cui i fondi risulteranno insufficienti ad erogare il contributo nella misura massima consentita dalle norme, si procederà a fissare la minore misura percentuale del contributo da concedersi in base al rapporto tra disponibilità e fabbisogno finanziari.

8. Qualora la percentuale calcolata con il metodo di cui al precedente comma dovesse risultare inferiore al 70% della misura massima prevista dalla legge, i fondi disponibili saranno ripartiti nell'ordine della graduatoria provinciale, fino ad esaurimento degli stessi, attribuendo a ciascuna istanza un contributo pari al 70% della misura massima.

9. Nel caso che, per la natura dei progetti da realizzare, si renda necessaria la consultazione di enti ed organi esterni al fine di acquisire concerti, intese, nulla osta, assensi, a cura dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca viene indetta la conferenza dei servizi, secondo le modalità e gli obblighi previsti dall'art. 15 della legge regionale n. 10/1991.

10. Le determinazioni adottate nella conferenza suddetta sostituiscono concerti, nulla osta, assensi, richiesti dalla legge secondo i principi di semplificazione dell'azione amministrativa.

11. Acquisite le determinazioni di cui sopra, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca con proprio decreto, sentita la C.R.A., approva il programma di interventi e dispone la concessione dei conseguenti benefici per la parte di propria competenza.

12. In presenza di benefici di competenza non propria, quali quelli di cui alle lett. b), c), d), e), f) e g) dell'art. 38, legge regionale n. 25/1993, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca notificherà, entro il termine di giorni dieci dalla data di ricevimento di notizia di esecutività, il decreto di cui al comma precedente, oltre che all'interessato, agli enti che hanno partecipato alla conferenza dei servizi ed al sindaco del comune dove si realizza l'intervento, anche alla CRIAS, e/o alla camera di commercio competente per territorio, perché provvedano, entro il termine di 30 giorni, all'adozione dei successivi provvedimenti di propria competenza.

Art. 13.

Collaudi e verifiche finali

1. Su richiesta dell'impresa o, trascorsi i termini assegnati per la realizzazione del progetto, d'ufficio, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca dispone apposito collaudo o verifica finale tendente ad accertare la rispondenza della documentazione al progetto preventivamente approvato; verificherà la capacità e la funzionalità produttiva dell'impianto, il numero degli occupati e l'osservanza alle norme in materia di salvaguardia dell'ambiente e tutela della salute ed, in particolare, a quelle sull'adeguamento degli impianti ex legge numero 46/1990.

2. Qualora l'importo dei benefici concessi, ai sensi dell'art. 38, lett. a) e b) della legge regionale n. 25/1993, cumulativamente superi lire 500 milioni, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca procederà al collaudo finale mediante una commissione a composizione mista tecnico/amministrativa formata da due funzionari di ruolo dello stesso Assessorato concedente.

3. Negli altri casi l'Assessorato procederà mediante visita ispettiva, effettuata con funzionari di ruolo dello stesso Assessorato concedente incaricati alla verifica finale ad ultimazione dei lavori; l'onere relativo sarà determinato ai sensi dell'art. 51 della legge regionale n. 15/1993 secondo le modalità fissate con il decreto del 17 ottobre 1994 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 19 novembre 1994 e resterà a carico del beneficiario.

4. Il conferimento dell'incarico di collaudo o verifica sarà disposto dopo la comunicazione da parte del beneficiario all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca della chiusura del cantiere, ove trattasi di fattispecie di lavori che richiedono per la loro realizzazione l'apertura di un cantiere edile, e/o l'avvenuta messa in opera delle strutture e macchine, che per le loro caratteristiche possono considerarsi a carattere fisso e duraturo e che sono state ammesse a finanziamento.

5. Allegata alla comunicazione sopra citata il beneficiario dovrà produrre una relazione tecnica, computo metrico, relazione sui costi e sullo stato dei lavori eseguiti, indicando in particolare:

le opere ed i lavori realizzati e i relativi costi;

i macchinari e le attrezzature a carattere fisso e duraturo ammesse a finanziamento con relativi costi, compresi quelli di messa in opera;

le eventuali modifiche apportate alle previsioni dei preventivi e/o dei progetti, con l'indicazione dei motivi che le hanno determinate.

6. Copia dei predetti elaborati e del progetto originario sarà consegnata alla commissione di collaudo o all'incaricato di verifica finale unitamente alla lettera di incarico.

7. La commissione o l'incaricato, entro trenta giorni dalla data di notifica del conferimento dell'incarico, dovrà eseguire il collaudo o la verifica finale dell'opera; di conseguenza darà comunicazione al beneficiario ed all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca dell'avvenuto espletamento del compito affidatogli allegando una relazione illustrativa delle opere, segnalando e relazionando in modo particolare, ove esistano, tutte le variazioni, economiche e progettuali, realizzate in corso d'opera rispetto al progetto originario.

8. Il beneficiario avuta comunicazione della fine del collaudo o verifica finale dovrà produrre in copia conforme all'originale tutti i documenti contabili relativi alla realizzazione dell'opera, comprese fatture e relativi documenti di accompagnamento dei beni viaggianti e fatture per prestazioni professionali o accessorie. Non saranno tenuti in considerazione tutti quei giustificativi recanti data posteriore a quella della richiesta di collaudo o verifica finale.

9. Al tempo stesso il beneficiario dovrà fornire la documentazione relativa ai vincoli e/o garanzie in favore dell'Amministrazione, quali risultano dal successivo art. 14.

10. I documenti contabili sopra descritti devono essere prodotti insieme al rendiconto di spesa relativo alla porzione di realizzazione dell'opera.

11. Nel caso in cui le opere rappresentate nel progetto originario non risultino realizzate in tutto o in parte o eseguite fuori dai canoni previsti ovvero si verifichino irregolarità nella documentazione finale

di spesa, l'Amministrazione concedente procederà al recupero delle somme non regolarmente giustificate o dell'intero finanziamento, dandone tempestiva segnalazione agli enti eventualmente interessati.

12. L'Amministrazione si riserva, per un periodo pari alla durata delle garanzie, a partire dalla data di collaudo o verifica finale, ogni facoltà connessa ad attività di vigilanza e controllo sulla globalità delle iniziative contenute nel progetto, sugli interventi realizzati, sull'andamento economico e finanziario dell'impresa con specifico riguardo alla stabilità e potenzialità occupazionale ed alla produttività dell'azienda.

Art. 14.

*Garanzie e privilegi in favore della Pubblica Amministrazione
Atto di sottomissione dei beneficiari*

1. L'opera ammessa a finanziamento, come da progetto unitario e complessivo, sarà vincolata riguardo alla sua genetica destinazione per un periodo di anni dieci dal momento della verifica di controllo finale o dalla data di collaudo delle opere.

2. Le garanzie da costituire in favore dell'Amministrazione concedente consisteranno in garanzie reali sugli immobili o infrastrutture fisse e durature; in privilegi specifici e/o in fidejussioni bancarie e/o in polizze assicurative sui beni mobili e/o strumentali ammessi ai benefici di legge ex artt. 37 e seguenti, legge regionale n. 25/93.

3. La natura, la durata del vincolo, nonché le condizioni per la eventuale risoluzione anticipata dello stesso, come da art. 15 che segue, dovranno formare, espressamente, parte del decreto di ammissione ai benefici in questione.

4. Ogni onere derivante dalla costituzione dei vincoli di cui sopra e loro iscrizione e/o trascrizione nei registri immobiliari (secondo norme del codice civile) è a carico dell'impresa beneficiaria.

5. Gli enti o istituti di credito, per i casi di insolvenza dell'impresa beneficiaria nell'adempimento degli obblighi nascenti dalle operazioni di finanziamento agevolato, potranno modificare i punti delle convenzioni già esistenti relativi alle garanzie del credito, ferme restando le ipotesi di surroga legale previste dalle norme del Codice civile (artt. 1203 e seguenti).

Art. 15.

*Risoluzione anticipata - Cambio destinazione
Revoca dell'intervento*

1. Entro il termine di anni cinque decorrenti dalla data del provvedimento concessivo dei benefici di cui alle lett. a) e b) dell'art. 38, legge regionale n. 25/93, è consentita, tuttavia, l'alienazione o il cambio di destinazione dei beni come sopra vincolati a condizione che l'impresa beneficiaria rimborsi il contributo in conto capitale e l'intero mutuo agevolato ancora residuo.

2. Nel caso di alienazione o di cambio di destinazione oltre il quinquennio, l'impresa è tenuta alla restituzione del contributo in conto capitale ed all'estinzione del mutuo, in ammortamento, residuo.

3. L'alienazione è consentita trascorsi dieci anni; il cambio di destinazione d'uso può avvenire previa richiesta all'Assessorato del provvedimento liberatorio, che può essere emesso soltanto dopo che sia stato estinto il mutuo e sempre che non esistano a carico dell'impresa artigiana procedure concorsuali o pendenze finanziarie.

4. Nelle superiori ipotesi l'Amministrazione provvederà alla risoluzione o alla revoca dei benefici concessi dandone tempestiva notizia agli enti interessati.

Art. 16.

1. Ai fini della presentazione dell'istanza e dei progetti per singolo beneficio ove ammesso, di cui agli artt. 37 e 38 della legge regionale n. 25/93, occorrerà produrre la documentazione indicata negli allegati A) e B) al presente regolamento, del quale fanno parte integrante.

Art. 17.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 28 luglio 1995.

GRAZIANO

*Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca*
ABBATE

*Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 21 settembre 1995
Registro n. 1, Atti del Governo, foglio n. 355*

(Omissis).

95R1296

DECRETO PRESIDENZIALE 9 agosto 1995, n. 74.

Modifiche al D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, recante «Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994-1996. Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed il 28 dicembre 1994».

*(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 53
del 14 ottobre 1995)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visti gli articoli 14, lett. q, e 20 dello Statuto;

Vista la legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, recante «Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale» ed, in particolare, l'art. 5, relativo alla procedura per la stipula degli accordi sindacali di livello regionale;

Visto il decreto presidenziale 20 gennaio 1995, n. 11, «Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti della Amministrazione regionale per il triennio 1994-96 - Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed il 28 dicembre 1994»;

Vista l'ipotesi di accordo integrativo per la definizione della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali relativo al triennio 94/96 sottoscritto in data 12 ottobre 1994 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL, SADIRS, CONFASAL e CISALS;

Visto il parere della Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana reso nella seduta n. 137 del 9 novembre 1994;

Vista la deliberazione n. 88 della Giunta regionale adottata nella seduta del 22 febbraio 1995 con cui è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 38/91, la sottoscrizione dell'accordo integrativo per la definizione della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali relativo al triennio 94/96;

Preso atto che la Corte dei conti ha registrato in data 5 luglio 1995, reg. n. 1, foglio n. 33, il citato accordo integrativo;

Vista la deliberazione n. 356 della Giunta regionale adottata nella seduta del 25 luglio 1995, concernente il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dal citato accordo integrativo;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 9 del D.P. Reg. 20 gennaio 1995, n. 11 è aggiunto il seguente comma:

«3. Restano salvi i benefici previsti dalle leggi n. 336/70 e n. 958 determinati nella misura del 2,50% degli stipendi tabellari iniziali di livello».

Art. 2.

1. All'art. 12, comma 1, del D.P.Reg. n. 11/95, dopo le parole «con applicazione dei benefici previsti dallo art. 75» è aggiunto il seguente periodo: «e dall'art. 80 come integrati e modificati dagli artt. 23 e 24 della legge regionale n. 11/88».

2. All'art. 12 del D.P.Reg. n. 11/95 è aggiunto il seguente comma:

«3. Nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione regionale in servizio alla data del 31 dicembre 1993, per i quali, entro la data suddetta, a seguito della applicazione della disposizione di cui al primo comma non vengono a realizzarsi le condizioni previste dall'art. 5 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, per i passaggi ai livelli superiori, si procederà ugualmente all'attribuzione, sempre alla data predetta del beneficio in questione, per i fini dell'inquadramento nelle posizioni economiche di cui alla tabella B annessa al presente accordo, fermo restando che la relativa fruizione avrà effetto dalla data di maturazione del diritto».

Art. 3.

1. All'art. 13, secondo comma del D.P.Reg. n. 11/95, dopo le parole «in servizio alla data del 1° gennaio 1994» sono aggiunte le seguenti parole: «e fino alla data di entrata in vigore del presente accordo».

Art. 4.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto valutati in lire 494 milioni per l'anno 1995 ed in lire 371 milioni per l'anno 1996 trovano copertura nei pertinenti capitoli di spesa per il personale dei singoli assessorati per effetto della minore spesa derivante dall'applicazione dell'accordo recepito con D.P.Reg. n. 11/95 in conseguenza del mancato perfezionamento della nomina di 20 direttori regionali e della cancellazione dei ruoli nel 1994 di n. 170 dirigenti superiori e n. 100 dipendenti VIII livello.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione.

Palermo, 9 agosto 1995

GRAZIANO

*Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 22 settembre 1995
Registro n. 1, Atti del Governo, foglio n. 39*

95R1297

DECRETO PRESIDENZIALE 3 maggio 1995, n. 75.

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, sostituito con l'art. 7 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 40 relativo all'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico ivi comprese quelle scolastiche e di quartiere.

*(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 55
del 28 ottobre 1995)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 12 dello Statuto della Regione;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, sostituito con l'art. 7 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 40, relativo all'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 304, reso nell'adunanza del 14 giugno 1994;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 470 del 27 ottobre 1994, con la quale è stato approvato il regolamento concernente l'esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, sostituito con l'art. 7 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 40;

Su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Entro il 15 gennaio di ogni anno, le biblioteche aperte al pubblico della Sicilia, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2, possono presentare alle Sezioni per i beni bibliografici delle Soprintendenze dei beni culturali ed ambientali, competenti per territorio, apposita istanza, a firma del legale rappresentante, rivolta ad ottenere l'assegnazione di una somma in buoni libro da destinare all'acquisto di pubblicazioni per la biblioteca medesima.

Art. 2.

Le biblioteche aperte al pubblico interessate devono dimostrare di possedere alla data di presentazione delle istanze quanto segue:

a) statuto - regolamento esecutivo, adottato dall'organo deliberativo competente dell'ente proprietario con il quale viene istituita la biblioteca aperta al pubblico ed è espressamente previsto, tra i compiti della medesima, di svolgere servizio di lettura e di prestito in favore del pubblico, nonché vengono regolamentate le modalità di svolgimento dei servizi;

b) un responsabile del servizio di biblioteca nominato o incaricato secondo le procedure relative vigenti per l'ente proprietario della biblioteca medesima;

c) i seguenti registri dei quali viene curata regolarmente la tenuta e l'aggiornamento: registro cronologico d'entrata, registro o schedario dei libri segnalati dai lettori per l'acquisto, registro o schedario dei libri dati in prestito.

Dette biblioteche devono, inoltre, all'atto dell'istanza:

d) svolgere servizio al pubblico commisurato alla consistenza del patrimonio librario posseduto e alla popolazione servita;

e) avere acquistato, nel corso dell'anno precedente, almeno cinquanta volumi con spesa ad esclusivo onere del bilancio dell'ente proprietario;

f) indicare le necessità di accrescimento del patrimonio librario secondo le seguenti tipologie e sezioni e/o servizi:

1) 000 - opere generali, 100 - filosofia, 200 - religione, 300 - scienze sociali, 400 - lingue, 500 - scienze pure, 600 - scienze applicate, 700 - arti, 800 - letteratura, 900 - storia e geografia;

2) (sezioni e/o servizi da incrementare): sez. storia locale e Sicilia, sez. ragazzi, sez. consultazione, emeroteca, medioteca, altre sezioni.

Art. 3.

Le istanze dovranno contenere i seguenti elementi:

a) dichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2. La documentazione relativa va allegata ove la biblioteca interessata non vi avesse già provveduto in precedenza o, se necessario, richiamata con gli estremi di trasmissione;

b) importo complessivo che si richiede e relativo progetto biblioteconomico di impiego, redatto a cura del bibliotecario responsabile.

Il progetto deve contenere l'elenco e le caratteristiche del materiale librario per l'acquisizione del quale si richiede il finanziamento.

Art. 4.

Le Sezioni per i beni bibliografici delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, ricevute le istanze, procedono all'accertamento del possesso, da parte della biblioteca richiedente, dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2; a tal fine effettuano riscontri sulla base degli atti d'ufficio e/o tramite sopralluoghi, richiedendo, ove ritenuto necessario, chiarimenti o integrazioni delle dichiarazioni del progetto di utilizzazione.

Art. 5.

Entro il 31 marzo di ogni anno, le Sezioni per i beni bibliografici delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali inoltrano all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione le proposte per la ripartizione delle somme disponibili per l'acquisto delle pubblicazioni da parte delle biblioteche che hanno presentato istanza e che si trovano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

L'importo complessivo del piano di proposte non può eccedere la quota che risulta assegnabile a ciascuna provincia e che viene determinata annualmente dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione tenuto conto delle disponibilità di bilancio, della popolazione residente in ciascuna provincia, risultante dai dati ISTAT, e del numero delle biblioteche risultate ammissibili, nell'anno precedente al beneficio, così come rilevate dalle Sezioni per i beni bibliografici delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali.

Art. 6.

L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, tenuto conto dei piani di proposte elaborati dalle Sezioni per i beni bibliografici delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, procede, entro 120 giorni dal ricevimento delle proposte delle Sezioni per i beni bibliografici delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, all'impegno delle somme necessarie per l'acquisto delle pubblicazioni in favore delle biblioteche ammissibili, rilasciando, contestualmente, alle medesime buoni-libri, in duplice copia, pari all'importo del finanziamento concesso, fruibile, entro sei mesi, presso le librerie siciliane che stipulano con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione una convenzione in tal senso e il cui elenco viene fornito alle biblioteche beneficiarie contestualmente al buono-libri.

Entro tre mesi dall'acquisto delle pubblicazioni, inoltre, le biblioteche beneficiarie trasmettono all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione dichiarazione di presa in carico delle pubblicazioni acquistate con l'indicazione dei numeri del registro cronologico d'entrata, pena l'esclusione dal beneficio per l'anno successivo.

Art. 7.

Entro il 15 gennaio di ogni anno, i titolari delle librerie interessate possono richiedere all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione di stipulare con il medesimo una convenzione per l'utilizzazione dei buoni-libro, secondo lo schema allegato sottoposto al parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

Alla stipula delle convenzioni si procede, entro 180 giorni dal ricevimento delle istanze, con le librerie che, nell'ambito di ciascun disiretto scolastico, offriranno lo sconto più elevato.

Art. 8.

Dopo avere fornito alle biblioteche beneficiarie le opere richieste, i titolari delle librerie convenzionate trasmettono all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione i buoni-libro ricevuti dalle biblioteche beneficiarie per il rimborso, in allegato alla fattura.

L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, ricevuti i buoni-libro onorati da soggetti convenzionati, nonché dalle biblioteche beneficiarie la ricevuta dei libri accompagnata dai numeri di presa in carico nel registro cronologico d'entrata, procede entro sessanta giorni al rimborso ai soggetti convenzionati.

Palermo, 3 maggio 1995.

MARTINO

Assessore regionale per i beni culturali
ed ambientali e per la pubblica istruzione
SARACENO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 3 ottobre 1995

Registro n. 1, Atti del Governo, foglio n. 371

(Omissis).

95R1305

LEGGE 30 ottobre 1995, n. 76.

Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'E.S.A., dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 56 del 31 ottobre 1995)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di adeguare il ruolo tecnico per l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola al contingente di divulgatori agricoli previsto per la Regione siciliana dal secondo Piano quadro della divulgazione agricola di cui al Regolamento CEE n. 270/79 e successive modificazioni, tenuto conto del personale in servizio ai sensi della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, la tabella «A» riguardante il citato ruolo di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 26, è così modificata:

Dirigente superiore	30
Dirigente tecnico	350
Assistente tecnico	320
Totale ...	700

2. Ad integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 26, dopo avere garantito la riserva di posti ai divulgatori in corso di formazione e che verranno formati in base alla graduatoria di cui al bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 luglio 1992, nella struttura siciliana del Consiglio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) Sicilia-Sardegna, vengono collocati nel ruolo di cui al comma 1 i divulgatori agricoli che abbiano conseguito il relativo attestato presso un CIFDA diverso da quello Sicilia-Sardegna struttura siciliana. L'immissione in ruolo avviene a domanda degli interessati, da presentarsi perentoriamente entro il 30 novembre 1995 e con le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 26. Qualora il numero delle domande superi i posti disponibili, viene redatta apposita graduatoria sulla base del punteggio riportato da ciascun candidato agli esami finali del corso CIFDA.

3. Nell'articolo 20 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, nel testo modificato dall'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, l'espressione «20 unità» è sostituita con «50 unità».

4. Il predetto personale, nonché quello di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 13, potrà essere utilizzato, per comprovate temporanee esigenze, anche per compiti istituzionali propri del ruolo tecnico agrario dell'agricoltura per fare fronte anche alle esigenze degli uffici periferici.

Art. 2.

1. I dirigenti tecnici agrari dei ruoli del personale dell'Ente di sviluppo agricolo, che da almeno nove anni prestano ininterrotto servizio in posizione di comando presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ai sensi e per le finalità previste dallo articolo 3 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, sono inquadrati a domanda nella qualifica di dirigente tecnico del ruolo tecnico agrario del predetto Assessorato.

2. La domanda è presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 i consorzi di bonifica e di bonifica montana, qualora sussistano comprovate esigenze funzionali, sono autorizzati a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d'opera utilizzati nel triennio 1992-1994 per i fini istituzionali dei consorzi medesimi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate con le modalità previste dal comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 45.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di L. 1.500 milioni per ciascun anno 1996 e 1997.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con parte della spesa autorizzata per gli anni medesimi con l'articolo 36, comma 3, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.

Art. 4.

1. Nelle more dell'attuazione della previsione normativa di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, i consorzi di bonifica e di bonifica montana, ai fini del ricorso alla manodopera occorrente per l'esecuzione di lavori definiti e predeterminati aventi carattere stagionale od occasionale, continueranno ad avvalersi della legge 18 aprile 1962, n. 230.

Art. 5.

1. Fino alla costituzione degli enti di bonifica previsti dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, ai consorzi di bonifica e di bonifica montana in via di soppressione continua ad applicarsi il sistema dei controlli previsto dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 6.

1. L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad ampliare la propria pianta organica al fine di dotarsi di personale afferente al ruolo tecnico necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali, prevedendo un numero ulteriore di 15 agronomi, 11 biologi, 3 economisti, 2 veterinari.

2. L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad immettere nella pianta organica rideterminata ai sensi del comma 1, previo esame-colloquio sull'attività svolta da tenersi entro il termine di novanta giorni dalla rideterminazione della pianta organica, i fruitori delle borse di studio riservate a laureati in scienze agrarie, scienze biologiche, economia e commercio, veterinaria e chimica di cui al bando pubblicato in Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 48, parte III del 29 novembre 1986 e n. 42, parte III del 3 ottobre 1987 e successivamente prorogate ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 e dell'articolo 9 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 27, che abbiano completato l'intero godimento delle borse di studio e che siano in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

3. L'Ente di sviluppo agricolo prorogherà le borse di studio di cui al comma 2 sino all'effettiva immissione nei ruoli.

4. Il personale di cui al comma 2 è inquadrato nella qualifica dei ruoli di rispettiva appartenenza dalla data di effettiva assunzione.

5. Il bilancio dell'Ente di sviluppo agricolo è integrato della somma di L. 1.000 milioni, per ciascuno degli anni 1996 e 1997, per sopperire alle maggiori esigenze finanziarie.

6. La spesa di L. 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001.

Art. 7.

1. Il personale dipendente dell'Amministrazione regionale o da enti pubblici che presta servizio presso gli enti parco regionali continua ad essere utilizzato in tali enti, anche in soprannumero, fino a quando non saranno stati coperti i posti previsti nella pianta organica.

2. Il personale degli enti anzidetti, in servizio a qualunque titolo in uno degli enti parco siciliani al 31 marzo 1995, può essere immesso a domanda nel ruolo organico dell'ente parco presso il quale presta servizio, mantenendo il profilo, l'anzianità e la qualifica posseduti al momento del passaggio nell'amministrazione di provenienza.

3. La domanda di cui al comma 2 deve essere presentata entro trenta giorni dall'approvazione della pianta organica e del relativo regolamento del personale. Qualora l'ente parco sia già dotato della pianta organica e del relativo regolamento ovvero, qualora adottata, nelle more della sua approvazione, il termine di trenta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

1. Il comma 5 dell'articolo 20 e il comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, sono abrogati e sostituiti dal seguente articolo:

«1. Con deliberazione della Giunta regionale è determinato il compenso da corrispondere ai componenti esterni del comitato e del gruppo di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 29 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32.

2. Agli stessi compete, altresì, se dovuto, il trattamento di missione previsto per il direttore regionale.

3. Parimenti, la Giunta regionale determina l'ammontare del compenso ancora da corrispondere ai predetti componenti per l'attività svolta prima della entrata in vigore della presente legge».

Art. 9.

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 27, è così modificato: «I piani di esecuzione d'intervento sono predisposti dall'Enel sulla base del prezzario unico regionale previsto dall'articolo 74 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10».

Art. 10.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 ottobre 1995.

GRAZIANO

Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
SPOTO PULEO

LEGGE 30 ottobre 1995, n. 77.

Abrogazione di norme. Proroga di borse di studio dell'ESA. Modifiche alle leggi regionali 25 maggio 1995, n. 45 e 3 ottobre 1995, n. 71. Provvidenze per i danni causati da atti criminosi.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 56 del 31 ottobre 1995)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È abrogato l'articolo 6 della legge 30 ottobre 1995, n. 76, recante «Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura», approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 20 settembre 1995.

Art. 2.

1. Il termine di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 27, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.

2. La spesa di cui al comma 1 è a carico dell'Ente di sviluppo agricolo.

Art. 3.

1. Il comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, è sostituito dal seguente:

«6. I rapporti di lavoro di cui al presente articolo vengono instaurati in conformità delle norme della contrattazione collettiva di settore. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede ad emanare, con propria circolare, le istruzioni occorrenti per l'attuazione del comma 4».

Art. 4.

1. All'articolo 9, comma 2, della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, i termini: «lettera b») sono sostituiti con i seguenti altri: «lettera f)».

2. All'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, è aggiunto il seguente comma:

«3. Nelle aree di pre-riserva di cui al comma 2, fino all'approvazione, con le modalità specificate nel decreto costitutivo dell'area protetta, della normativa d'uso definitiva di cui all'articolo 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, non è comunque consentita la realizzazione di opere che alterino in modo significativo il paesaggio della pre-riserva stessa o che possano arrecare pregiudizio agli equilibri degli ambienti naturali della riserva».

Art. 5.

1. La Regione interviene con misure di solidarietà a sostegno di coloro che subiscono danni in conseguenza di attentati e azioni criminali, messi in atto dalla mafia e dalla criminalità organizzata.

2. Ai proprietari delle abitazioni ed autovetture rimaste danneggiate a seguito degli eventi di cui al comma 1 è concesso un contributo *una tantum*.

3. Per le autovetture il contributo è pari alle spese di riparazione e comunque non superiore a lire 15 milioni per autovettura. In caso di distruzione totale è necessario produrre il certificato di radiazione del mezzo dal pubblico registro automobilistico e il beneficio sarà pari all'80 per cento del prezzo di listino di una autovettura nuova identica o, nel caso di autovettura non più in produzione, simile per cilindrata, potenza fiscale e caratteristiche a quella completamente resa inservibile a causa dell'attentato. Dai contributi dovrà essere comunque detratto l'eventuale rimborso da parte della compagnia assicurativa.

4. Per i danneggiamenti delle abitazioni è concesso un contributo in misura non superiore all'80 per cento della spesa sostenuta per il completo ripristino di ciascun immobile e, comunque, fino ad un importo massimo di lire 100 milioni. Dallo stesso dovrà essere detratto l'eventuale rimborso da parte della compagnia assicurativa.

5. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con le provvidenze erogate o erogabili per le medesime finalità da parte di altre pubbliche amministrazioni. È pertanto richiesta esplicita e irrevocabile opzione dei soggetti interessati, con l'espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza economica concedibile da parte di altre pubbliche amministrazioni.

6. Nei casi previsti dal presente articolo, gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di tre anni dalla data dell'evento lesivo. I benefici di cui al presente articolo si applicano per eventi verificatisi successivamente alla data del 1° settembre 1993.

7. I benefici di cui al presente articolo sono concessi dal Presidente della Regione, previa istruttoria dei competenti uffici della direzione del personale e dei servizi generali della Presidenza della Regione.

8. All'onere di lire 300 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Gli oneri di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1996 e di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1997 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

Art. 6.

1. È abrogato l'articolo 4 della legge recante «Provvedimenti straordinari in favore delle ditte di trasporto STAT, Camarda, Drago ed Emanuele Antonino, vittime di attentati incendiari di natura mafiosa. Provvidenze per i danni causati da atti intimidatori», approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 4 agosto 1995.

Art. 7.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 ottobre 1995.

GRAZIANO

Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
SPOTO PULEO

95R1307

LEGGI 30 ottobre 1995, n. 78.

Variazioni al bilancio della regione ed al bilancio dell'azienda delle foreste demaniali della regione siciliana per l'anno finanziario 1995.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 56 del 31 ottobre 1995).

(Omissis).

95R1308

LEGGI 3 novembre 1995, n. 79.

Disposizioni urgenti nei settori forestale e degli enti locali.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 57 del 4 novembre 1995)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 52

1. Il termine del 31 ottobre 1995, previsto dall'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 52, è prorogato al 31 dicembre 1995.

Art. 2.

Interventi nel settore degli enti locali ed abrogazione di norma

1. Limitatamente all'anno 1995 gli stanziamenti dei capitoli 18705 e 18709 relativi al rimborso agli enti locali della spesa per assunzioni di personale effettuate ai sensi delle leggi regionali 9 agosto 1988, n. 21, 15 maggio 1991, n. 21, e 1° settembre 1993, n. 25, potranno essere utilizzati anche per trasferimenti di somme relative all'anno 1994 con riferimento ad istanze presentate dopo la scadenza dell'esercizio finanziario.

2. L'articolo 8 della legge 30 ottobre 1995, n. 78, approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 19 ottobre 1995 recante «Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1995» è abrogato.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 novembre 1995.

GRAZIANO

Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
SPOTO PULEO

95R1309

DECRETO PRESIDENZIALE 28 luglio 1995, n. 80.

Regolamento di gestione delle zone cinologiche in Sicilia ai fini zootecnici e sportivi. Legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, art. 33.

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 57 del 4 novembre 1995)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, recante «Disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio», ed, in particolare, l'art. 33 che prevede l'emanazione di un regolamento per disciplinare l'attività cinologica in Sicilia ai fini zootecnici e sportivi;

Udito il parere n. 447/91 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nella adunanza del 12 novembre 1991;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 319 del 20 giugno 1995;

Sulla proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le aree del territorio agricolo - forestale della Regione siciliana individuate come zone cinologiche sono quelle che l'articolo 33 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37 destina all'addestramento, all'allenamento ed alle gare dei cani da cerca, da seguito e da ferma.

2. Le zone di cui al comma precedente debbono essere costituite da fondi contigui la cui superficie globale non dovrà essere inferiore ad ettari 5 e superiore ad ettari 500 e debbono ricadere in:

- 1) aree incolte o boschive di vecchio impianto;
- 2) aree ricoperte da stoppie di colture autunno - primaverili;
- 3) prati naturali e di leguminose che non siano in attività di coltivazione secondo quanto stabilito dall'art. 30 della legge regionale n. 37/81.

3. In tali zone, in sede di emanazione del calendario venatorio, può essere interdetto il libero esercizio della caccia alla selvaggina stanziale ed a quella migratoria.

Art. 2.

1. Le zone cinologiche, in possesso delle caratteristiche prescritte dall'art. 1, sono distinte in zone A, zone B e zone C. Le zone A e le zone B sono costituite da aree agricolo - forestali all'interno delle quali è verificata la presenza di selvaggina naturale cacciabile; le zone C sono costituite da aree agricolo-forestali all'interno delle quali è accertata l'assenza di selvaggina naturale cacciabile.

Art. 3.

1. Le zone cinologiche di tipo A sono quelle da prevedersi all'interno di ambienti pubblici protetti (zone di ripopolamento e cattura, zone di pre-parco e pre-riserva, zone del demanio forestale).

2. In queste zone sono consentite prove cinologiche di rilevante importanza regionale, nazionale ed internazionale per soli cani da ferma su selvaggina naturale e con l'assoluto divieto di abbattimento del selvatico.

3. Nelle zone di cui ai commi precedenti è vietata ogni forma di allenamento ed addestramento, mentre possono essere autorizzati censimenti della selvaggina ai fini delle prove.

4. Le zone cinologiche di tipo A vengono individuate di volta in volta dalle ripartizioni faunistico-venatorie su indicazioni tecniche delle associazioni venatorie riconosciute e delle associazioni cinofile, legalmente costituite, interessate, previo «nulla osta» dell'ente gestore.

5. Le zone cinologiche di tipo A possono essere anche previste, sempre che ne ricorrano obiettive condizioni e la compatibilità con i fini istituzionali, all'interno di aziende faunistico-venatorie e di gestioni sociali del territorio, le quali verranno individuate di volta in volta dalle ripartizioni faunistico-venatorie su indicazioni tecniche delle associazioni venatorie e delle associazioni cinofile interessate, previo «nulla osta» dei concessionari.

Art. 4.

1. Le zone cinologiche B e C, a norma dell'art. 33 della legge regionale n. 37/81, sono individuate e delimitate dalle ripartizioni faunistico - venatorie competenti per territorio sentiti i comuni interessati

e fatto salvo l'obbligo dell'acquisizione della disponibilità al consenso dei proprietari e/o dei conduttori dei fondi interessati, secondo il disposto dei commi 3 e 4 del successivo art. 14.

2. Trascorsi 60 giorni dalla richiesta, senza che i comuni abbiano dato risposta o parere, le ripartizioni faunistico-venatorie possono dare corso all'istituzione delle predette zone cinologiche.

3. I comuni, previa delibera di giunta, possono avanzare proposte concernenti l'individuazione delle zone di cui al precedente art. 2.

4. Le associazioni venatorie riconosciute a norma degli artt. 13 e 52 della legge regionale n. 37/81 e le associazioni cinofile legalmente costituite possono collaborare con le ripartizioni faunistico-venatorie anche formulando indicazioni corredate da motivazioni tecniche in merito alla scelta delle zone cinologiche.

5. Le zone cinologiche B e C dovranno essere riportate in un apposito elenco pubblicizzato dalle ripartizioni faunistico-venatorie entro il mese di gennaio di ogni anno.

6. Si intendono tacitamente confermate di anno in anno le zone cinologiche individuate negli elenchi precedenti se non esistano notoriamente motivi ostativi e/o non siano state esplicitamente revocate.

Art. 5.

1. Fermo restando che le zone cinologiche B e C, destinate all'addestramento, all'allenamento ed alle gare dei cani da cerca, da seguito e da ferma, sono gestite dalle ripartizioni faunistico-venatorie, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 37/81, può essere consentito il loro affidamento alle associazioni venatorie, riconosciute ai sensi degli artt. 13 e 52 della stessa legge e/o in campo nazionale, con l'osservanza delle prescrizioni che le ripartizioni faunistico-venatorie, sulla base di uno specifico programma di attività da svolgere in un periodo non superiore ad un triennio, riterranno di dovere adottare per meglio raggiungere le finalità della legge e con le direttive che di seguito si elencano:

a) le zone B, non affidate alle associazioni venatorie ed alle associazioni cinofile, e le zone C, nei trenta giorni precedenti l'apertura della caccia, potranno essere utilizzate per consentire il libero esercizio dell'allenamento e dell'addestramento dei cani da ferma, da cerca e da seguito, che dovranno essere condotti in tali zone sotto la costante sorveglianza del proprietario o di un suo incaricato;

b) le operazioni di addestramento e di allenamento sono proibite a distanza inferiore a 200 metri dalle zone nelle quali la caccia è vietata per ragioni di tutela del patrimonio faunistico;

c) l'allenamento, l'addestramento e le gare dei cani da cerca e da seguito, devono effettuarsi esclusivamente su selvaggina di allevamento;

d) l'allenamento, l'addestramento e le gare dei cani da ferma possono effettuarsi anche su selvaggina naturale;

e) agli allenamenti, agli addestramenti ed alle gare realizzate direttamente dalle associazioni venatorie o dalle associazioni cinofile nelle zone ottenute in affidamento e gestite dalle ripartizioni faunistico - venatorie possono partecipare, su richiesta, tutti i cacciatori ed i cinofili in regola con le vigenti disposizioni sulla caccia e nel rispetto dei regolamenti adottati per quella zona cinologica.

2. Analogamente, ferma restando la competenza sulla gestione delle ripartizioni faunistico-venatorie può essere, consentito, con le modalità e le direttive che precedono l'affidamento delle zone cinologiche di cui al presente articolo alle associazioni cinofile, legalmente costituite ed in possesso di adeguate credenziali, il cui programma di attività annuale preveda attività zootecniche o sportive concordate con le ripartizioni faunistico - venatorie.

Art. 6.

1. Fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 5, le zone cinologiche B possono essere date in affidamento per un periodo fino a 3 anni, rinnovabile, ad associazioni venatorie riconosciute o - fino ad un anno - ad associazioni cinofile legalmente costituite, che devono sottoscrivere ed osservare, a pena di revoca, le seguenti obbligazioni:

a) sorvegliare la zona cinologica con agenti venatori appartenenti all'associazione interessata secondo un programma concordato con la ripartizione faunistico - venatoria competente per territorio ed in osservanza delle disposizioni emanate nel calendario venatorio. Qualora l'affidamento della zona fosse concessa ad una associazione cinofila, questa, ai fini della vigilanza, può richiedere la collaborazione

di una associazione venatoria riconosciuta o di guardie, cui la vigente legislazione consente fra le competenze anche quella della vigilanza venatoria;

b) realizzare gare per soli cani da ferma su selvaggina naturale, con l'assoluto divieto di abbattimento del selvatico, anche in periodo di chiusura dell'esercizio venatorio;

c) realizzare gare ed allenamenti per cani da ferma, da cerca e da seguito su selvaggina di allevamento, con o senza l'abbattimento del selvatico, durante l'intero anno solare con la esclusione dei mesi di riposo della zona;

d) rispettare l'assoluto riposo della zona nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto;

e) garantire che nei periodi consentiti il numero dei partecipanti, contemporaneamente ammessi in gara o in allenamento, non superi una unità per ogni 5 ettari, ed in ogni caso non superi complessivamente le dodici unità su tutta la zona cinologica, qualsiasi possa essere la sua estensione e che ogni partecipante non conduca di più di due cani per volta. I predetti limiti di superficie possono essere variati, con specifico parere del comitato ripartimentale faunistico - venatorio, per le zone che eventualmente ricadono nei territori delle isole minori;

f) utilizzare nelle gare e negli allenamenti, con o senza abbattimento, selvaggina autoctona di allevamento rispondente alle prescritte garanzie sanitarie ed in possesso di caratteristiche e peculiarità tali da non costituire, ove dovesse sfuggire all'abbattimento, pericolo di inquinamento genetico e/o di immissione non autorizzata.

Art. 7.

1. L'individuazione delle zone cinologiche A all'interno delle aree del demanio forestale dovrà essere effettuata tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 37 della legge regionale n. 37/81 ed in osservanza dei criteri determinati dall'Amministrazione previo parere del comitato regionale faunistico-venatorio.

2. Il demanio forestale può essere utilizzato nell'ambito e per le finalità delle zone cinologiche A soltanto dietro espressa autorizzazione dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Art. 8.

1. Le zone cinologiche B non affidate alle associazioni venatorie ed alle associazioni cinofile rimangono nella gestione diretta delle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio che, per la migliore fruizione, possono avvalersi di collaborazioni temporanee delle associazioni venatorie riconosciute, e/o delle associazioni cinofile legalmente costituite.

2. Le gare e gli allenamenti per cani da ferma, da cerca e da seguito saranno comunque consentiti in dette zone di volta in volta su richiesta, da presentare almeno 15 giorni prima del giorno della gara ed almeno 7 giorni prima della data scelta per l'allenamento, di associazioni venatorie riconosciute o di associazioni cinofile legalmente costituite, nel rispetto delle modalità e delle norme di cui al presente regolamento.

3. L'autorizzazione per le gare e gli allenamenti verrà concessa, compatibilmente con lo svolgimento di eventuali programmi già concordati e pubblicizzati, a condizione che le associazioni richiedenti possano assicurare durante la loro attività nella zona la sorveglianza con guardie volontarie autorizzate a norma di legge a svolgere vigilanza venatoria, comunicando preventivamente i nominativi degli agenti e gli estremi dei rispettivi decreti prefettizi.

Art. 9.

1. Le zone cinologiche B dovranno essere tabellate lungo tutto il perimetro a cura della ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio che ne dovrà curare anche il mantenimento.

2. Nelle tabelle, collocate a distanza non superiore a metri 100 e comunque ben visibili l'una dall'altra, dovrà essere riportata la seguente dicitura:

ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE

Ripartizione faunistico-venatoria di

Zona CINOLOGICA «B» - L.R. 30 marzo 1981, n. 37 - Art. 33

Provvedimento n. del

DIVIETO DI CACCIA E DI USO NON AUTORIZZATO

Art. 10.

1. Le zone cinologiche C possono essere date in affidamento ad una o più associazioni venatorie riconosciute o cinofile legalmente costituite che dovranno sottoscrivere e osservare, a pena di revoca, le medesime obbligazioni di cui al precedente art. 6, lettere a, c, d, e, f.

2. Nel caso di accordo fra due o più associazioni venatorie o cinofile per la gestione in affidamento comune della stessa zona, questo deve risultare da atto scritto fra di esse e deve essere sottoposto all'approvazione della ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.

3. L'affidamento può avere durata di 5 anni e può essere rinnovato alla scadenza o revocato anche prima di questa se l'associazione o le associazioni affidatarie, a giudizio della ripartizione faunistico-venatoria, non hanno rispettato le norme di cui al presente regolamento nonché le eventuali disposizioni impartite dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Art. 11.

1. Le zone cinologiche C individuate e non affidate alle associazioni venatorie o cinofile verranno gestite direttamente dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti.

2. Nelle suddette zone, per gli allenamenti e le gare dei cani da ferma, da cerca e da seguito, potranno essere richieste dalle associazioni venatorie riconosciute o dalle associazioni cinofile legalmente costituite, le relative autorizzazioni con istanza indirizzata alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio almeno 15 giorni prima della data preventivata per la gara ed almeno 7 giorni prima della data scelta per l'allenamento, compatibilmente con lo svolgimento di eventuali programmi concordati e pubblicizzati.

Art. 12.

1. Nell'ambito delle zone cinologiche C, a parziale deroga di quanto prescritto nei precedenti articoli, possono essere consentiti durante l'intero anno solare, allenamenti o gare con o senza abbattimento di specie, già sottoposta ad apposito controllo sanitario, da volo o di superficie prodotte in batteria o comunque di allevamento anche se non comprese fra le specie cacciabili in Sicilia, con divieto assoluto di utilizzare forme non autoctone di coturnici, solo ed esclusivamente se ogni capo utilizzato verrà comunque recuperato.

2. Gli allenamenti e le gare potranno essere organizzate e realizzate dalle associazioni venatorie riconosciute o dalle associazioni cinofile legalmente costituite, che di volta in volta ne dovranno richiedere l'autorizzazione alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio con le stesse modalità di cui al precedente art. 11, comma 2°, la quale accerterà l'avvenuta rispondenza delle condizioni poste dal presente articolo.

Art. 13.

1. Le zone cinologiche C dovranno essere tabellate a cura della ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio che ne dovrà curare anche il mantenimento.

2. Nelle tabelle, collocate a distanza non superiore a metri 100 e comunque ben visibili l'una dall'altra, dovrà essere riportata la seguente dicitura:

ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE
Ripartizione faunistico-venatoria di
Zona CINOLOGICA «C» - L.R. 30 marzo 1981, n. 37 - Art. 33
Provvedimento n. del
DIVIETO DI CACCIA E DI USO NON AUTORIZZATO

Art. 14.

1. Nell'individuazione e nell'affidamento delle zone cinologiche le ripartizioni faunistico-venatorie dovranno tenere conto dell'estensione per comune e per provincia della superficie agro-forestale utile allo svolgimento dell'esercizio venatorio.

2. Su qualsiasi individuazione della zona cinologica è obbligatoriamente chiamato ad esprimere il proprio parere il comitato ripartimentale faunistico-venatorio.

3. L'utilizzazione di dette zone è subordinata al libero consenso dei proprietari e/o dei conduttori dei fondi interessati, con riferimento, anche, alla misura del relativo indennizzo.

4. Il consenso di cui al comma precedente può essere reso di volta in volta direttamente alle associazioni che organizzano in sito l'attività cinologica e/o direttamente alle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio.

Art. 15.

1. L'organizzazione e l'effettuazione degli allenamenti e delle gare regolarmente autorizzate dalle ripartizioni faunistico-venatorie sono soggette, ove ne esistano le condizioni ai sensi del vigente T.U.L.P.S., altresì alla previa autorizzazione o nulla-osta delle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 16.

1. Il presente regolamento ha validità di pianificazione del settore cinologico in Sicilia.

Art. 17.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 28 luglio 1995

GRAZIANO

Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
SPOTO PULEO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 ottobre 1995
Registro n. 1, Atti del Governo, foglio n. 373

95R1310

LEGGE 7 novembre 1995, n. 81.

Disposizioni di carattere finanziario per l'anno 1995.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 58 dell'8 novembre 1995)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presidenza della Regione

1. Per le finalità dell'articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 1995, n. 1, è autorizzata per l'anno finanziario 1995 l'ulteriore spesa di lire 500 milioni (capitolo 10353).

Art. 2.

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste

1. A decorrere dall'anno finanziario 1995 le competenze per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88 sono attribuite all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste (capitolo 14730).

Art. 3.

1. L'Amministrazione forestale è autorizzata, a mezzo di preventivi di spesa predisposti dai singoli uffici, a trarre sullo stanziamento del capitolo 16602 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995, i titoli di pagamento degli arretrati contrattuali ai lavoratori forestali in esecuzione dell'accordo di cui alla nota a verbale inserita all'articolo 11 del contratto integrativo regionale per gli operai addetti all'attività di sistemazione idraulico-agraria ed idraulico-forestale per il periodo 1991/1992, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 97 del 30 marzo 1994.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 ed a valere sullo stesso capitolo, si provvede al pagamento di eventuali conguagli per contributi agricoli unificati dovuti per la manodopera agricola impiegata.

3. L'onere di cui al presente articolo è valutato in lire 13.000 milioni.

Art. 4.

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere gli aiuti previsti dall'articolo 78 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, a favore delle ditte conduttrici di aziende viticole che, in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio del diritto al reimpianto acquisito ai sensi del Regolamento CEE n. 454/80, ed avendo subito danni ai vigneti a seguito della siccità del periodo 1988-1990, hanno presentato domanda per avvalersi delle agevolazioni previste dal Regolamento CEE n. 1442/88 e successive aggiunte e modificazioni, con le stesse modalità.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1995 (capitolo 54599).

3. Il comma 2 dell'articolo 78 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, è abrogato.

Art. 5.

1. Per spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza della Regione, a lavori ed interventi antianofelici e per fare fronte ad emergenze derivanti da particolari situazioni di siccità correlate alla irrigazione è autorizzata per l'anno finanziario 1995 la spesa di lire 2.502 milioni (capitolo 55851).

Art. 6.

Assessorato regionale dei lavori pubblici

1. In relazione alla delega di firma dei provvedimenti di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 attribuita all'Assessore regionale per i lavori pubblici, le spese relative al finanziamento delle perizie esecutive d'ufficio degli ordini di demolizione delle opere eseguite in violazione alle prescrizioni antisismiche sono disposte dallo stesso (capitolo 28652).

Art. 7.

Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

1. Per le finalità di cui all'articolo 48 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, è autorizzata per l'anno finanziario 1995 la spesa di lire 2.000 milioni per la campagna agrumaria 1992-1993 (capitolo 75425).

Art. 8.

1. Il fondo di rotazione istituito presso la Casse regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per la concessione di finanziamenti per i crediti di esercizio (capitolo 75660) è incrementato per l'anno finanziario 1995 della somma di lire 10.000 milioni, per fare fronte alle richieste giacenti la cui istruttoria è stata completata.

Art. 9.

1. Sono autorizzati gli interventi previsti nella rubrica 05 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995 ed è incrementato di lire 3.000 milioni lo stanziamento del capitolo 75826 per fare fronte alle richieste relative agli esercizi 1991, 1992, 1993 e 1994.

Art. 10.

1. I mutui concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (Ircac) alle cooperative operanti nel settore turistico alberghiero ed agrituristico, ai sensi dell'articolo 114 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, sono, su richiesta delle cooperative interessate, rapportati ad una durata non inferiore ad anni 15 di cui uno di preammortamento.

2. I mutui rimangono assistiti dalla garanzia sussidiaria già prevista dall'articolo 12 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27.

3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 si fa fronte con le somme non utilizzate di cui all'articolo 114 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25.

Art. 11.

Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare per l'esercizio 1995 un contributo straordinario di lire 600 milioni in favore dell'Istituto superiore di scienze criminali di Siracusa per fare fronte alle necessità di gestione (capitolo 38135).

Art. 12.

Assessorato regionale della sanità

1. Gli assegni e le indennità previste dall'art. 18 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, sono prorogati di altri due anni scolastici.

2. L'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1995 è determinato in complessive lire 6.600 milioni.

3. Allo scopo di fare fronte all'onere relativo ai corsi istituiti presso le Università siciliane, lo stanziamento iscritto al capitolo 42822 del bilancio della Regione per il 1995 è incrementato di lire 623 milioni, con prelevamento di pari importo dal capitolo 42840 del medesimo documento contabile.

4. L'onere relativo ai corsi istituiti dalle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia determinato in lire 5.977 milioni continua a gravare sullo stanziamento iscritto al capitolo 42840 del bilancio della Regione per il 1995.

5. Agli oneri ricadenti negli esercizi successivi si farà fronte con parte delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario regionale.

Art. 13.

Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

1. Per le finalità di cui all'articolo 157 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, è autorizzata per l'anno finanziario 1995 l'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni (capitolo 85219).

Art. 14.

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

1. Per provvedere al pagamento dei compensi ai consulenti per l'attività svolta nel 1994, lo stanziamento del capitolo 47211 è incrementato, per l'esercizio finanziario 1995, di lire 162,1 milioni.

Art. 15.

1. Per fare fronte ai maggiori oneri per le finalità previste dagli articoli 113 e 114, comma 4, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1995 (capitolo 47714).

Art. 16.

1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione siciliana provvede alla corresponsione dei contributi di cui all'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per il periodo 1° agosto 1995 31 dicembre 1995 la spesa di L. 70.000 milioni (capitolo 48629).

3. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, superi il finanziamento previsto dal comma 2.

Art. 17.

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad utilizzare, per l'anno in corso le disponibilità finanziarie afferenti i capitoli 48251, 48301, 48304 e 48305 del bilancio della Regione, rubrica Assessorato turismo, che siano risultate eccedenti rispetto alle esigenze dell'esercizio in corso, quali risultanti dai programmi di spesa approvati per l'anno 1995 per le esigenze relative all'esercizio finanziario 1994.

Art. 18.

1. Le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1995 negli stanziamenti dei capitoli 48251, 48304 e 48305 del bilancio della Regione, rubrica Assessorato turismo, sono reiscritte nel bilancio dell'esercizio 1996 e riassegnate ai rispettivi capitoli di provenienza con provvedimento dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

2. Le predette somme interessano i risultati del rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio 1995 e formeranno oggetto di apposito elenco da allegare allo stesso.

Art. 19.

1. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 23, è autorizzata la somma di lire 750 milioni a valere sui fondi di cui al capitolo 47651 per l'anno 1995. Le somme sono erogate con le stesse modalità previste dal comma 2 del citato articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 23.

Art. 20.

1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 21.

1. Agli oneri di lire 100.764,1 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge, con esclusione di quelli di cui all'articolo 12, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione.

2. In dipendenza di quanto disposto dal comma 1 nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 22.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 novembre 1995

GRAZIANO

Assessore regionale per il bilancio e le finanze
PELLEGRINO

95R1354

DECRETO PRESIDENZIALE 22 agosto 1995, n. 82.

Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 59 dell'11 novembre 1995)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ed, in particolare, gli articoli 2 e 4 della stessa legge, che prevedono l'obbligo di determinare i termini entro i quali i procedimenti amministrativi devono concludersi nonché l'unità organizzativa responsabile;

Udito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana che si è espresso nell'adunanza del 16 maggio 1995, con parere n. 298/95;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 352 del 17 luglio 1995;

Su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ai fini delle disposizioni del presente regolamento per «Legge» si intende la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

Art. 2.

Il presente regolamento trova applicazione nei procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Direzione regionale dell'urbanistica - sia su iniziativa di parte, sia sui procedimenti promossi d'ufficio.

Tutti i procedimenti devono concludersi con l'emanazione di un provvedimento espresso.

L'obbligo di emanare il provvedimento sussiste anche quando sia scaduto il termine previsto per la formazione del silenzio rifiuto.

Tutti i provvedimenti devono essere motivati, indicandosi in essi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati ai sensi dell'art. 3 della «Legge».

Nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente regolamento, sono indicati, per i provvedimenti di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Direzione regionale dell'urbanistica, la fonte normativa, il termine finale entro cui il procedimento deve concludersi, il gruppo di lavoro competente ed il termine assegnato allo stesso.

Nel computo del termine finale di cui sopra sono sempre compresi i termini individuati nelle tabelle nn. 1 e 2 e nei casi previsti quelli individuati nelle tabelle nn. 7 e 11.

Art. 3.

Il responsabile di ciascun gruppo di lavoro provvede ad assegnare a sé o ad altro dirigente addetto al gruppo di lavoro la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo provvedimento secondo criteri organizzativi determinati all'interno del gruppo di lavoro stesso, nel rispetto delle attribuzioni di ciascun operatore definite dalla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modificazioni.

Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4 della «Legge».

La trattazione degli atti deve avvenire secondo un rigoroso ordine cronologico, salvo casi di urgenza o di impossibilità del rispetto di tale ordine, che devono essere espressamente motivati.

Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dall'art. 6 della «Legge» e tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli concernenti l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 sull'autocertificazione.

Art. 4.

Per i provvedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data dell'atto propulsivo, quando questo è emanato dagli uffici dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Quando, invece, l'atto propulsivo è emanato da una altra Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dello stesso da parte del competente gruppo di lavoro dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente Direzione regionale dell'urbanistica fatti salvi i termini di cui alle tabb. nn. 1 e 2.

Per i procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'atto propulsivo da parte del competente gruppo di lavoro, fatti salvi i termini di cui alle tabb. nn. 1 e 2.

Le istanze, corredate dalla prescritta documentazione, dovranno essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Direzione regionale dell'urbanistica - e dovranno contenere l'eventuale dichiarazione prevista dall'art. 21, 2° comma, della «Legge».

Al momento della presentazione dell'istanza sarà rilasciata al soggetto interessato una ricevuta, secondo le modalità dell'art. 32 della «Legge». La stessa è costituita dall'avviso di ricevimento, nel caso il richiedente utilizzi il servizio postale.

Quando l'istanza sia ritenuta non regolare e/o incompleta, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Direzione regionale dell'urbanistica - ne dà comunicazione all'interessato entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità e/o dell'incompletezza.

In tale ipotesi il termine iniziale del procedimento decorre dall'arrivo al gruppo della domanda completata o regolarizzata.

Se per il perfezionamento dell'atto propulsivo occorrono interventi di soggetti diversi, il termine decorre dall'espletamento di tali interventi.

Nel caso di procedimenti che richiedono atti intermedi di controllo da parte di organi delle Comunità europee, anche ai fini del cofinanziamento da parte delle stesse, i termini decorrono dalla data di arrivo della comunicazione dell'atto di controllo.

Art. 5.

L'inizio del procedimento è reso noto mediante comunicazione personale ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge ed ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 della «Legge», con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, del gruppo competente e le altre comunicazioni previste dall'art. 9 della «Legge».

La comunicazione deve essere fatta non oltre 10 giorni dall'avvio del procedimento.

Quando per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, o vi siano particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al 2° comma dell'art. 9 della «Legge» mediante pubblicazione, di norma, nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana parte II. In casi particolari, da motivare adeguatamente si provvederà mediante inserzioni sui giornali quotidiani.

Art. 6.

I soggetti di cui agli artt. 8 e 10 della «Legge» possono presentare memorie scritte e documenti che devono contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento, i motivi dell'intervento, proprie generalità e domicilio.

Le memorie scritte ed i documenti devono essere presentati non oltre il termine di 30 giorni dall'inizio del procedimento.

Quando il termine di conclusione del procedimento sia uguale o inferiore a 30 giorni, le memorie scritte ed i documenti devono essere presentati entro 10 giorni dall'inizio del procedimento.

Art. 7.

Il Consiglio regionale dell'urbanistica deve esprimere il proprio parere almeno sette giorni prima dell'inizio del termine assegnato per la predisposizione dei provvedimenti finali di cui alla tabella 7 allegata.

Art. 8.

Per i provvedimenti modificativi o necessari ad integrare l'efficacia di un provvedimento già emanato, si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

Quando un provvedimento deve essere comunicato all'interessato, il termine di conclusione del procedimento coincide con la data di comunicazione del provvedimento stesso.

Art. 9.

Con successivo provvedimento, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti e contributi, di competenza della Direzione regionale dell'urbanistica dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 10.

La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.

Art. 11.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 22 agosto 1995

GRAZIANO

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
SARACENO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 18 ottobre 1995
Registro n. 1, Atti del Governo, foglio n. 390

(Omissis).

95R1355

DECRETO PRESIDENZIALE 26 agosto 1995, n. 83.

Regolamento concernente le modalità di approvazione degli statuti e l'erogazione dei contributi ai consorzi di garanzia fidi tra piccole e medie imprese commerciali e/o artigiane.

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 59 dell'11 novembre 1995)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, recante «Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane, nonché per la cooperazione e la pesca»;

Vista la legge regionale 18 gennaio 1986, n. 3, recante «Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano»;

Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 4 agosto 1978, n. 26 e 6 maggio 1981, n. 96 e nuove norme in materia di commercio. Provvedimenti per il credito alla cooperazione»;

Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, recante «Integrazioni e modifiche alla legislazione regionale in materia di commercio e propaganda dei prodotti siciliani»;

Vista la legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, recante «Interventi a favore dell'artigianato e modifiche alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, recante "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia"»;

Ritenuto di dovere disciplinare la materia del credito di esercizio per il tramite dei consorzi fidi;

Udito il parere n. 102/95 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nella adunanza del 14 marzo 1995;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 361 del 25 luglio 1995;

Sulla proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano ai consorzi di garanzia fidi costituiti tra le piccole e medie imprese commerciali della Regione ed ai consorzi di garanzia fidi costituiti tra le imprese artigiane o fra queste e le piccole e medie imprese commerciali della Regione.

Art. 2.

Statuti dei consorzi

1. Gli statuti dei consorzi che usufruiscono o intendano usufruire dell'integrazione regionale del fondo rischi devono essere approvati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e devono espressamente prevedere:

a) l'importo del concorso al fondo rischi e delle fidejussioni rilasciate dalle singole imprese consorziali;

b) l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dal consorzio, che non può comunque superare la misura massima di lire 100 milioni per ciascuna impresa; per i consorzi di cui al successivo articolo 7 del presente regolamento tale importo non può comunque superare la misura massima del 20 per cento del fatturato per ciascuna impresa;

c) il rapporto tra il totale del fondo rischi e delle fidejussioni in essere e il totale dei finanziamenti garantibili;

d) la percentuale di ripartizione del rischio tra consorzio e istituto di credito finanziatore;

e) le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia;

i) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

g) l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di eventuali modifiche dell'atto costitutivo dello statuto del consorzio;

h) la trasmissione all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, entro il mese di febbraio di ciascun anno di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente;

i) la devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residua dalla liquidazione del fondo rischi relativamente alla quota di partecipazione della Regione in entrata al bilancio della Regione siciliana.

Art. 3.

Richiesta di approvazione dello Statuto

1. La domanda, in bollo, con firma autenticata dal legale rappresentante, intesa ad ottenere l'approvazione dello statuto da parte della Regione deve essere presentata all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca che provvede all'istruttoria.

2. La domanda deve contenere i seguenti dati:

dati anagrafici, residenza, domicilio e codice fiscale del richiedente;

denominazione, sede, data di costituzione, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed estremi di iscrizione del consorzio nel registro delle società presso il tribunale competente;

numero delle imprese aderenti al consorzio alla data della domanda;

oggetto della richiesta e normativa ai sensi della quale la medesima viene formulata;

elenco della documentazione a corredo.

3. La domanda va corredata dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio munita degli estremi di deposito presso il tribunale dai quali si evinca la data e il numero di iscrizione al registro delle società;

b) certificato di iscrizione del consorzio al registro ditte tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio;

c) copia autentica del verbale di assemblea dal quale risulti la composizione degli organi sociali munita degli estremi di deposito presso il tribunale;

d) certificato della cancelleria commerciale del tribunale dal quale risulti che a carico del consorzio non esistono procedure concorsuali e ove siano altresì annotate le generalità del suo legale rappresentante;

e) dichiarazione congiunta sotto responsabilità del presidente del consiglio di amministrazione e del presidente dell'organo di controllo del consorzio, attestante il numero dei soci che hanno interamente versato le quote sociali sottoscritte ed il loro ammontare complessivo;

f) dichiarazione congiunta sotto responsabilità del presidente del consiglio di amministrazione e del presidente dell'organo di controllo del consorzio, attestante che a carico delle imprese associate non esistono procedure per fallimento o concordato preventivo e i loro titolari non abbiano riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;

g) autocertificazioni di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47 rese, nei termini e con le modalità indicate dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, dal legale rappresentante del consorzio, da tutti i componenti del consiglio di amministrazione del consorzio e dal direttore del consorzio;

h) qualora il consorzio sia costituito sotto forma di società cooperativa, certificato aggiornato di iscrizione del consorzio presso la prefettura competente territorialmente;

i) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale del consorzio.

Art. 4.

Richiesta di integrazione del fondo rischi

1. La domanda, in bollo, con firma autenticata dal legale rappresentante, intesa ad ottenere l'integrazione del fondo rischi da parte della Regione deve essere presentata all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca che provvede all'istruttoria.

2. La domanda deve contenere i seguenti dati:

dati anagrafici, residenza, domicilio e codice fiscale del richiedente;

denominazione, sede, data di costituzione, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed estremi di iscrizione del consorzio nel registro delle società presso il tribunale competente;

numero delle imprese aderenti al consorzio alla data della domanda;

elencazione degli istituti di credito convenzionati;

oggetto della richiesta, normativa ai sensi della quale la medesima viene formulata e importo del contributo richiesto calcolato tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo articolo 5, comma 1;

elenco della documentazione a corredo.

3. La domanda va corredata dai seguenti documenti:

a) elenco delle imprese aderenti al consorzio, firmato per ogni foglio dal legale rappresentante, con dimostrazione per ciascuna di esse del possesso dei requisiti indicati al secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare dell'impresa attestante il numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, solo nel caso di imprese commerciali); contestualmente, il titolare dell'impresa deve dichiarare di non avere riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici e che l'impresa non si trova sottoposta a procedure per fallimento o concordato preventivo; da tale elenco dovrà evincersi:

- 1) l'esatta denominazione dell'impresa e la sua sede;
- 2) l'importo della quota sociale sottoscritta;
- 3) l'importo di contribuzione al fondo rischi;
- 4) l'importo di contribuzione al monte fidejussioni;

b) certificato di iscrizione al registro ditte tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per ciascuna impresa aderente al consorzio che concorra all'impinguamento del fondo rischi;

c) certificato di iscrizione del consorzio al registro ditte tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio;

d) attestato dell'avvenuta costituzione e deposito del fondo rischi, rilasciato dall'istituto di credito convenzionato, dal quale dovrà risultare l'importo depositato e il numero del conto intrattenuto presso il medesimo istituto di credito;

e) copia autentica delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito;

f) certificato della cancelleria commerciale del tribunale dal quale risulti che a carico del consorzio non esistono procedure concorsuali e ove siano altresì annotate le generalità del suo legale rappresentante;

g) dichiarazione con la quale il legale rappresentante del consorzio attesta che l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio non hanno subito variazioni rispetto a quelli depositati in precedenza;

h) qualora il consorzio sia costituito sotto forma di società cooperativa, certificato aggiornato di iscrizione del consorzio presso la prefettura competente territorialmente.

Art. 5.

Fondo rischi

1. L'ammontare del contributo della Regione per l'integrazione del fondo rischi dei consorzi viene determinato in misura paritaria a quanto effettivamente versato per tale fine dai soci e, comunque, entro i limiti stabiliti dall'articolo 11 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34; pertanto, non sono computabili per la determinazione dell'integrazione regionale gli interessi bancari maturati e gli eventuali contributi erogati per la medesima finalità da altri enti.

2. I fondi rischi costituiti presso gli istituti di credito convenzionati e tenuti in appositi conti a destinazione vincolata, nonché il monte fidejussioni, vanno iscritti in bilancio nello stato patrimoniale (attivo e passivo) in appositi conti d'ordine.

3. Gli interessi che vanno a maturare sulle giacenze dei fondi devono essere portati ad incremento dei fondi stessi e non possono per alcun motivo essere distratti per diversa destinazione ed utilizzazione. Una eventuale diversa utilizzazione delle somme iscritte in quei fondi e dei relativi interessi maturati costituisce a tutti gli effetti danno patrimoniale per la Regione e per quanti altri hanno concorso con il loro apporto alla costituzione dei fondi rischi.

Art. 6.

Erogazione contributi per concorso sugli interessi

1. La domanda, in bollo, con firma autenticata dal legale rappresentante, intesa ad ottenere l'erogazione da parte della Regione dei contributi per concorso sugli interessi, deve essere presentata all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca che provvede all'istruttoria.

2. La domanda deve contenere i seguenti dati:

dati anagrafici, residenza, domicilio e codice fiscale del richiedente;

denominazione, sede, data di costituzione, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed estremi di iscrizione del consorzio nel registro delle società presso il tribunale competente;

numero delle imprese aderenti al consorzio alla data della domanda;

oggetto della richiesta, normativa ai sensi della quale la medesima viene formulata, periodo di riferimento ed importo complessivo del contributo richiesto, importo del contributo per singolo istituto di credito convenzionato;

elenco della documentazione a corredo.

3. La domanda va corredata dai seguenti documenti:

a) tabulati riepilogativi descrittivi di ogni operazione di fido redatti dagli istituti di credito convenzionati con il consorzio; tali tabulati devono obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

denominazione e sede dell'istituto di credito;

denominazione del consorzio convenzionato;
estremi della normativa regionale ai sensi della quale viene determinato il contributo regionale a favore dell'impresa;

periodo (trimestre, semestre o anno) cui si riferiscono le operazioni di prestito di esercizio per le quali viene richiesta l'erogazione del contributo regionale;

bollo dell'istituto di credito e firma, per ciascun foglio, del responsabile dell'istituto medesimo;

inoltre, nei tabulati, per ciascuna impresa beneficiaria, devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti dati:

denominazione e sede dell'impresa;

ammontare del finanziamento concesso;

data di concessione del finanziamento;

tasso medio di interesse praticato nel periodo considerato;

numero di rate previsto per l'ammortamento del finanziamento;

numero della rata attuale;

importo della rata;

quota capitale rimborsata;

quota interessi nel periodo considerato;

totale capitale rimborsato;

contributo regionale;

b) certificato di iscrizione al registro ditte tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio per ciascuna impresa beneficiaria inserita nei tabulati;

c) certificato di iscrizione del consorzio al registro ditte tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

d) dichiarazione di cui alla circolare assessoriale 15 giugno 1994, n. 1, resa, nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da ciascuna impresa beneficiaria inserita nei tabulati; contestualmente, il titolare dell'impresa deve dichiarare di non avere riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, che l'impresa non si trova sottoposta a procedure per fallimento o concordato preventivo, nonché il numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato (solo nel caso di imprese commerciali);

e) copia autentica delle deliberazioni effettuate in sede consorziale relative ai prestiti di esercizio concessi alle imprese elencate nei tabulati riepilogativi. Da tale verbale dovranno evincersi in maniera chiara ed inequivocabile: l'istituto di credito erogatore del prestito, le modalità e le condizioni di erogazione dei prestiti, la denominazione e la sede dell'impresa beneficiaria, l'ammontare del finanziamento concesso, le finalità del finanziamento, atteso che queste ultime servono a qualificare il regime di aiuto con riferimento alla normativa comunitaria relativa alla disciplina degli aiuti alle piccole e medie imprese;

f) certificato della cancelleria commerciale del tribunale dal quale risulti che a carico del consorzio non esistono procedure concorsuali e ove siano, altresì, annotate le generalità del suo legale rappresentante;

g) bilancio (stato patrimoniale e conto economico) redatto in conformità alle norme del codice civile, regolarmente depositato e accompagnato dal verbale di approvazione e dalle relazioni obbligatorie debitamente sottoscritte. Il bilancio da allegare alla richiesta di contributo dovrà essere quello riferito all'anno precedente la stessa;

h) dichiarazione con la quale il legale rappresentante del consorzio attesta che l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio, nonché le convenzioni stipulate con gli istituti di credito non hanno subito variazioni rispetto a quelli depositati in precedenza;

i) qualora il consorzio sia costituito sotto forma di società cooperativa, certificato aggiornato di iscrizione del consorzio presso la prefettura competente territorialmente.

4. Sono ammessi a beneficiare dei contributi in conto interessi sui prestiti di esercizio concedibili da parte degli istituti di credito convenzionati con i consorzi di garanzia fidi le piccole e medie imprese commerciali espressamente elencate nell'art. 1 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34 ed espressamente classificate nei decreti assessoriali n. 1414 del 13 giugno 1991 e n. 747 del 22 maggio 1993, che alla data della domanda abbiano svolto da almeno tre anni attività continuativa nell'ambito della Regione siciliana, nonché le piccole e medie imprese artigiane regolarmente iscritte all'albo.

5. I contributi erogati a titolo di concorso sugli interessi corrisposti agli istituti di credito per le singole operazioni creditizie vanno riversati ai singoli soci ed, in quanto tali, devono risultare esposti in appositi conti del conto economico. Nelle operazioni di restituzione ai soci della quota interessi dovrà essere operata una traslazione di imposta tra il consorzio che in sede di percezione del contributo complessivo è stato assoggettato al pagamento della ritenuta d'acconto ed i singoli soci che sono i soggetti passivi dell'onere fiscale ed ai quali il consorzio ha l'obbligo di rilasciare le relative dichiarazioni fiscali.

6. La concessione del contributo per concorso sugli interessi è effettuata con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca nel termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda.

7. Le istanze di richiesta di contributo per concorso sugli interessi sulle operazioni di prestito di esercizio dovranno pervenire all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni stesse. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Nel caso che le dotazioni di bilancio non siano sufficienti a soddisfare le istanze pervenute, si procederà alla ripartizione dei fondi disponibili in materia proporzionale agli importi ritenuti ammissibili a finanziamento per ciascun consorzio e semprèché sussistano i requisiti di cui al presente comma.

8. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento, le istanze di richiesta di contributo per concorso sugli interessi riferite alle operazioni di prestito di esercizio perfezionate nell'anno 1994, dovranno pervenire all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro e non oltre il 30 ottobre 1995.

Art. 7.

Consorzi di garanzia fidi costituiti tra i soggetti di cui alle lett. b) e c), art. 1, della legge regionale n. 34/91

1. Dei consorzi di garanzia fidi che intendano usufruire delle agevolazioni a favore dei propri associati previste dall'articolo 10 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, dovranno esclusivamente fare

parte, in qualità di soci beneficiari di agevolazioni creditizie, i soggetti di cui alle lett. b) e c) dell'articolo 1 della citata legge regionale n. 34/91.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Per le istanze presentate dai consorzi di garanzia fidi a norma dell'art. 9 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34 e relative alle operazioni creditizie perfezionate alla data del 31 dicembre 1993, l'Amministrazione regionale, ad integrazione della documentazione già trasmessa, procederà, qualora necessario, a richiedere ai consorzi interessati la produzione dei dati recanti in riferimento sia alle disposizioni di cui al precedente art. 6, terzo comma, lettera a) che della disciplina comunitaria citata in premessa.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1994 i tabulati riepilogativi descrittivi di ogni operazione di prestito di esercizio effettuata ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, devono essere redatti attenendosi, oltre che alla disciplina comunitaria, a quanto disposto dal precedente art. 6, terzo comma, lettera a).

Art. 9.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 26 agosto 1995

GRAZIANO

*Assessore regionale per la cooperazione,
il commercio, l'artigianato e la pesca*
ABBATE

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 17 ottobre 1995

Registro n. 1, Atti del Governo, foglio n. 389

95R1356

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AGUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vaslo, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICINA
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124
- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietraro

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapei, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**

LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzini, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**

LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**

LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**

LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**

LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**

LA BIBLIOPILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPBASSO**

CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**

CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**

LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**

LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**

LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**

CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**

CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**

LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**

LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**

LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**

LIBRERIA VASCIAVEVO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**

LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**

LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**

LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**

LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**

LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**

LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**

LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**

LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**

CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**

TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**

LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**

LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**

LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62

LIBRERIA LA PAGLIA
Via Enea, 393

LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**

LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**

LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**

LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**

LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28

LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185

LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**

CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**

LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**

LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**

LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**

LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/85 R

LIBRERIA MARZOCCO

Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**

NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**

LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**

LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**

LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**

LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**

LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**

LIBRERIA EURGPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**

LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**

LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**

LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 62
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**

LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**

CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**

IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**

CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**

CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montefenera, 22/A

◇ **VENEZIA**

CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigezzo, 43

◇ **VICENZA**

LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.000 - semestrale L. 120.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 49.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 1 3 0 9 6 *

L. 5.600